

CXI. SEDUTA

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 1948

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

INDICE

Commissione d'inchiesta (Proroga di termini)	Pag. 3758
Congedi	3758
Disegni di legge (Presentazione)	3780, 3792
Disegno di legge: « Norme per l'assunzione e l'utilizzazione dei prestiti di cui all'accordo di cooperazione economica stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America » (124-Urgenza) (Discussione ed approvazione):	
FORTUNATI	3758, 3764
MARCONCINI, <i>relatore</i>	3760
MALVESTITI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	3763
RUINI	3765
Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica ». (107) (Discussione ed approvazione):	
RUGGERI	3769
TAFURI, <i>relatore</i>	3769
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	3770
FORTUNATI	3771
Disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo » (108) (Discussione ed approvazione):	
GIUA	3773

TAFURI, <i>relatore</i>	Pag. 3776
VANONI, <i>Ministro delle finanze</i>	3778
Disegno di legge: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati » (21-Urgenza) (Seguito della discussione):	
PRESIDENTE	3788, 3790
RUBINACCI	3783 <i>passim</i>
CASTAGNO	3784, 3786
FANFANI, <i>Ministro del lavoro e della previdenza sociale</i>	3784 <i>passim</i>
BITOSI, <i>relatore di minoranza</i>	3785 <i>passim</i>
SINFORIANI	3787
JANNUZZI	3787 <i>passim</i>
PALERMO	3788, 3790, 3791
TONELLO	3788
BOSCO	3788, 3800, 3816
LUSSU	3789
GAVINA	3791
MACRELLI	3791
PEZZINI, <i>relatore di maggioranza</i>	3794
MOMIGLIANO	3797
FRANZA	3799, 3803
BARBARESCHI	3801
CINGOLANI	3801, 3803
FABRI	3801
TARTUFOLI	3802, 3808
FORTUNATI	3804, 3815
CIAMPITTI	3811
PICCHIOTTI	3812
MASTINO	3813
FANTONI	3814
(Verifica del numero legale)	3796
Interpellanza (Annunzio)	3818
Interrogazioni (Annunzio)	3818

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

La seduta è aperta alle ore 16.

RAJA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Carbonari per giorni 5, Falck per giorni 2. Se non si fanno osservazioni, questi congedi si intendono accordati.

Proroga di termini.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il Presidente della Commissione da me nominata il 29 ottobre u. s. per indagare sulle accuse mosse al senatore Li Causi, mi ha comunicato che, data la complessità e la delicatezza delle indagini che non sono ancora tutte espletate, non sarà possibile alla Commissione stessa di presentare le sue conclusioni entro il termine assegnatole, e cioè entro il 20 corrente, ed ha chiesto, a nome della Commissione, una proroga di giorni venti.

Dati i motivi della richiesta, ho prorogato il termine suddetto sino al giorno 10 dicembre p. v.

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Norme per l'assunzione e l'utilizzazione dei prestiti di cui all'Accordo di Cooperazione economica stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America » (124-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

Norme per l'assunzione e l'utilizzazione dei prestiti di cui all'Accordo di cooperazione economica stipulato il 28 giugno 1948 fra il Governo italiano e il Governo degli Stati Uniti d'America.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

RAJA, *segretario*, legge lo stampato n. 124.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. In sede di Commissione io ebbi occasione di esporre alcune considerazioni, ma non ebbi occasione di chiedere alcun chiarimento. Credo per questo opportuno ripetere le considerazioni e richiedere i chiarimenti.

Come è noto, nel quadro generale del piano E.R.P. è previsto un afflusso di beni sotto forma di cosiddetti doni e sotto forma di prestito. Il disegno di legge in discussione riguarda l'afflusso della parte di beni, che debbono arrivare nel nostro mercato sotto forma di prestito.

Orbene, la prima considerazione che, in un certo senso, è anche richiesta di chiarimenti, è quella relativa al funzionamento di questo Comitato misto I.M.I.-E.R.P. Questo Comitato, ai termini dell'articolo 5: « studia e predisponde le operazioni finanziarie connesse con la attuazione in Italia dell'E.R.P. e ne propone le condizioni; formula proposte in ordine alla concessione della garanzia da parte degli enti e delle aziende beneficiarie del prestito E.R.P. e le sottopone al Ministro del tesoro; propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge ».

Ora, quando si tratta di afflusso di beni, non sono soltanto in ballo problemi ed operazioni di natura finanziaria, ma sono in ballo problemi ed operazioni di carattere economico generale. È chiaro, cioè, che nel quadro generale dell'afflusso dei beni del piano E.R.P. deve essere assolutamente impedita una ripetizione di invio, in quantità e in qualità, di beni, che possono affluire una volta per prestito ed una volta per dono. Il funzionamento pertanto del Comitato I.M.I.-E.R.P. è certo un funzionamento di carattere finanziario; ma deve essere preliminarmente risolto il problema della scelta dei beni, nel quadro collettivo, oltrechè del singolo imprenditore. Perchè, se non fosse preliminarmente risolto tale problema, è certo che potrebbe scaturire una situazione di sfasature di carattere economico generale.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Può darsi che io non sia riuscito ad intravedere il funzionamento generale degli organi, che in Italia sono chiamati a far funzionare il piano E.R.P., e può darsi che in un certo senso il silenzio che in proposito si è avuto anche in Parlamento e che si ha nella nostra stampa anche di carattere tecnico e, potrei dire, anche nelle pubblicazioni di carattere scientifico, crei una certa confusione di idee, di cui io in questo momento potrei essere l'espressione. Ma è certo che, a mio avviso, il problema è di una certa portata; perchè se è vero che già (e io ho avuto occasione di insistere a questo proposito a suo tempo), per il fatto di un afflusso di beni non direttamente scelti da operatori economici, si possono provocare ingorghi di mercato; se poi vi fosse anche un afflusso di beni, determinato esclusivamente da considerazioni di carattere finanziario circa la solvibilità o meno della ditta richiedente e non nel quadro generale di una politica commerciale *sui generis* di importazione, la situazione diventerebbe ancora più grave, più delicata e complessa.

La seconda considerazione, su cui ho richiamato i colleghi della Commissione di finanza e tesoro e che i colleghi hanno ritenuto eccessivamente sottile od in un certo senso di portata esclusivamente logico-accademica, è questa: qui noi ci troviamo di fronte ad una serie di operatori economici che ricorrono al prestito per l'arrivo in Italia di una certa quantità di beni. Si tratta, quindi, di operatori economici che non hanno la immediata liquidità, tanto è vero che al n. 2 dell'articolo 5 si parla di concessioni di garanzie da parte degli enti e delle aziende beneficiarie dei prestiti. Allora non può avvenire che questa concessione di garanzie in un certo senso impedisca il regolare formarsi del flusso del fondo lire? Se, cioè, nel complesso del mercato noi abbiamo una serie di operazioni di carattere finanziario da parte dello Stato, da parte di enti e da parte di privati (se garanzie vengono chieste ad enti e ad aziende, in ultima analisi, questi enti e queste aziende a loro volta debbono fornirle), non è fuor di luogo pensare che tutto questo renda pesante il mercato generale e finanziario a parte degli operatori economici, nel senso che quelle eventuali garanzie e quelle eventuali operazioni finanzia-

rie potranno essere causa di intralci per le altre operazioni, pur necessarie per il pagamento in lire italiane dei cosiddetti doni. Ecco allora il problema, che per altra via ritorna, d'innestare il comitato I.M.I.-E.R.P. nel quadro generale di tutto il funzionamento degli organi dell'E.R.P. Cioè, se per la scelta dei beni entra in gioco una politica economica e commerciale generale e quindi non si può fare riferimento soltanto a considerazioni di carattere finanziario per determinare quali beni devono essere acquistati attraverso i prestiti; per altra via il legame tra prestito e dono e, in ultima analisi, tra la manovra del prestito e la manovra del fondo lire, si ritrova a sua volta invece sul piano finanziario. Vi è una connessione di carattere economico generale tra il funzionamento del comitato I.M.I.-E.R.P. e la strutturazione generale degli organi chiamati ad applicare l'E.R.P. e, d'altra parte, una connessione finanziaria fondamentale tra il formarsi del fondo lire e lo svilupparsi di una politica di prestiti.

Queste considerazioni io ho creduto opportuno svolgere perchè si tratta certamente — qualunque sia il volume dei beni che arriveranno per la strada dei prestiti, e qualunque sia il volume dei beni che arriveranno in Italia per la strada dei cosiddetti doni — di operazioni di carattere economico e di carattere finanziario che incidono sul mercato e che, in un certo senso, vincolano, attraverso condizioni oggettive, il mercato ad un determinato orientamento di produzione e ad un determinato orientamento di traffici internazionali.

In terzo luogo, devo fare una domanda che non vuole essere maligna. Se ben ricordo, tra gli scopi che all'origine americana ha questo programma italiano ed europeo di cooperazione economica, vi è anche quello di determinare un incremento del volume della produzione, in modo particolare attraverso il rinnovo o l'ammodernamento di parte dell'attrezzatura industriale italiana. Non si tratta adesso di discutere la necessità o meno di questo ammodernamento, di questo rinnovo — credo anzi che dal punto di vista tecnico-economico questo sia un aspetto sul quale in Italia molte volte non si pone l'accento proprio per la risoluzione del problema dei costi di produzione — si tratta di stabilire se questo ammoder-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

namento, se questo rinnovamento, indirettamente, in una forma larvata, possa o non possa venire attuato attraverso l'apporto indiscriminato della collettività. Si tratta di stabilire se veramente qui ci troviamo di fronte solo a forme di garanzie che tali rimarranno, o che, ad un certo momento, per la congiuntura generale del mercato, si trasformeranno in partite inesigibili per la collettività e per lo Stato. Perchè, sia ben chiaro questo punto fondamentale, finchè siamo in un mercato di proprietà privata dei mezzi di produzione, è buona norma che ogni imprenditore pensi ai fatti suoi con i suoi mezzi.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, do facoltà di parlare al relatore onorevole Marconcini.

MARCONCINI, *relatore*. Io non appesantirò la discussione con un troppo lungo discorso, perchè sono conscio dell'urgenza di procedere all'approvazione di questo provvedimento. Però l'intervento dell'onorevole senatore Fortunati mi induce a prendere la parola, non tanto per rispondere alle cose che egli ha detto perchè, se io dovessi dirgli proprio la schietta verità, il contenuto del suo intervento non l'ho esattamente capito, quanto per mettere un po' di ordine su quella parte del suo intervento dove mi sembra abbia fatto qualche grave confusione proprio su quello che è l'oggetto specifico di questa legge.

Parlare in questa sede del fondo E.R.P. è fuori luogo. Qui si tratta dei prestiti che l'Italia attinge dall'America in seguito al provvedimento legislativo americano del 3 aprile 1948, dal titolo di legge per gli aiuti all'Europa, onde si venne a creare quel tale ente « Economic Cooperation administration », che da parecchio tempo, sotto la formula ECA, dà filo da torcere agli studiosi e ai politici, poichè nella già complessa macchina degli enti e istituti cui si affida la gestione degli aiuti americani all'Europa ha inserito un ente nuovo, una istituzione nuova.

Pertanto io credo che giovi in questo momento fare il punto sulla situazione attuale nel raffronto di questi prestiti, perchè, fatto questo punto, mi sembra si sarà elementarizzato il problema che qui si pone per l'approvazione del provvedimento in esame. La legge americana del 3 aprile, dunque, creava l'Am-

ministrazione della cooperazione economica, e questa, a sua volta, diramava « missioni » in tutti i Paesi d'Europa partecipanti agli aiuti. La legge 3 aprile 1948, di cui avremmo dovuto parlare alla fine di luglio, quando si trattò di approvare l'accordo economico europeo-americano, prevedeva due tipi di aiuti: aiuti a titolo gratuito in merci (« grants » si sono voluti chiamare) e aiuti in denaro-dollari (« sloans »). Il 28 giugno 1948 l'accordo di cooperazione economica traduceva l'impegno generico della legge 3 aprile 1948 in un impegno specifico, cioè in un impegno che legava gli Stati Uniti con l'Italia, e, separatamente, nelle rispettive sedi, con ciascuno dei 16 Paesi aderenti al piano della ricostruzione europea, in base al noto piano Marshall. Il 7 luglio 1948 — è la terza data che reputo necessario ricordare — Washington comunicava al Governo italiano le condizioni alle quali sarebbero stati accordati quei prestiti, che dunque non hanno nulla a che fare col « fondo-lire » derivante dalla rivendita dei beni economici tratti dall'E.R.P. e accantonato presso la Banca d'Italia dal Governo italiano.

Le condizioni — giova sottoporle al ricordo dell'Assemblea perchè ognuno comprenda la grande convenienza che noi abbiamo a contrarre i prestiti di cui si tratta — erano le seguenti: 1°) tasso di interesse annuo 2,50 %; 2°) nessun addebito di interesse fino al 30 giugno 1952, il che vuol dire che la prima rata dell'interesse dovrà essere pagata il 31 dicembre 1952; 3°) durata dei prestiti: 35 anni a partire dal 31 dicembre 1948; 4°) inizio dell'ammortamento dei prestiti, 31 dicembre 1956. Questi dati saranno suscettibili di ulteriori rinvii, se eccezionali condizioni economiche lo richiedessero. Queste sono dunque le condizioni delle operazioni. Così mi sembra di aver fatto luce sulla prima parte dell'intervento Fortunati.

Per la seconda parte di esso, osserverò che se le condizioni alle quali i prestiti vengono concessi sembrano alla maggioranza della Commissione, e vorrei credere a tutta la Commissione, certamente favorevoli all'industria italiana, vi è da trar nuovo conforto alla tesi della loro assunzione dalla cautela onde il Governo si propone di tradurre in termini concreti di utilità questi prestiti. Ecco la procedura per il trasferimento dei prestiti dal Go-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

verno all'industria privata. Essa si articola in due momenti; le domande debbono essere dirette all'Istituto Mobiliare italiano che le esamina sotto il punto di vista finanziario: è la funzione dell'I.M.I.-E.R.P. Ma presso il Ministero dell'industria e commercio esiste una Commissione apposita la quale deve esaminare le domande che vengono presentate, sotto il profilo tecnico ed economico. La scelta dei beni in un primo tempo è fatta dalle imprese che fanno la domanda. E poichè da esse richiesti, saranno evidentemente di loro convenienza. Ma il compito di questa Commissione non tanto consiste nel giudicare se una data merce sia utile all'impresa che ne ha fatta richiesta, ma se l'accoglimento di questa sia per tornare vantaggiosa all'economia nazionale, cioè alla ricostruzione e alla riqualificazione della nostra attrezzatura industriale. Le deliberazioni vengono poi assunte in relazione alla capacità di utilizzo delle singole imprese e, va detto anche, in relazione alla capacità di organizzare rapidamente l'utilizzo di questi prestiti, affinché la velocità della loro circolazione garantisca il massimo vantaggio all'economia nazionale, sopprimendo ogni ingiustificata lentezza d'azione da parte di coloro che avranno ottenuto prestiti. Sembra pertanto che, sia sotto il punto di vista generale delle condizioni che l'America ci fa, sia sotto il punto di vista delle cautele che il Governo si è impegnato a seguire, non esista dubbio che il provvedimento sottoposto alla nostra approvazione possa essere da noi accolto.

Detto questo intorno alla parte fondamentale dell'intervento del senatore Fortunati, conviene aggiungere qualche parola sullo strumento acconcio a tradurre il piano programmatico generale in una formula di concreta applicabilità; cioè, insomma, ad assumere prestiti ed immetterli nel circuito nella nostra economia. Ciò che a tale fine ci è proposto non è sostanzialmente nuovo. Già esiste un'attrezzatura, già un organismo funziona da tempo, precisamente dal 1947, e finora nessuno ha elevato proteste contro il suo funzionamento. Questo organismo fu creato esattamente con un decreto legislativo 11 settembre 1947, integrato con successivo decreto 7 maggio 1948, relativo a quei tali prestiti « Eximbank » che, contenuti in un primo tempo in cento milioni

di dollari, furono in un secondo tempo portati a duecento milioni di dollari. L'attrezzatura che era stata escogitata per immettere nell'economia italiana quegli interventi dell'« Eximbank » viene ora trasferita all'area di questi prestiti. Unica innovazione è l'allargamento della composizione del Comitato che deve presiedere a questo vasto movimento; allargamento ragionevole, poichè si tratta di assumere prestiti sino alla concorrenza di 500 milioni di dollari E.R.P. Il Comitato che era stato creato con il decreto legislativo del settembre 1947, non era composto che di tre elementi, di cui conoscete grado e qualifica. Ora ne vengono aggiunti alcuni nuovi in corrispondenza dell'essere il C.I.R.-E.R.P. diventato il centro di immissione di tutti gli aiuti americani (« grants » e « sloans ») nella economia italiana. L'allargamento proposto adegua l'antico Comitato alla imponenza e importanza delle operazioni, le quali svolgendosi su un piano di quattro anni, contribuiranno per parecchi miliardi alla ricostruzione della macchina economica nazionale.

Organizzata così l'attrezzatura che deve predisporre l'utilizzo ed assumere i prestiti E.R.P., non vi è che da formulare un augurio ed un voto nel quale io penso che anche il senatore Fortunati sia perfettamente d'accordo: l'augurio e il voto che tutti questi sforzi siano pari all'attesa. Certo, non si tratta di un toccasana. Ognuno di noi sa benissimo che non si salva e non si rifà un'economia nazionale così gravemente e disastrosamente colpita dalla guerra come la nostra con l'immissione attuale di alcune decine di milioni di dollari che costituiscono la prima *tranche* chiesta e programmata, nè con l'immissione delle centinaia di milioni di dollari che costituiscono la programmazione da definirsi nello spazio di quattro anni del piano E. R. P. Ma se non è un toccasana, è però un notevole aiuto: il quale servirà e varrà effettivamente, nella misura della nostra capacità di adoperarlo e, sia consentito dirlo, nella misura onde il Parlamento italiano vorrà affiancare operosamente e sollecitamente l'attività che il Governo va esplicando per aiutare l'economia italiana ad arricchirsi il più possibile da questi interventi economici degli Stati Uniti d'America. La prova della utilità e del bisogno di

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

questi prestiti l'abbiamo sotto gli occhi: alcuni dati statistici pubblicati in questi ultimi giorni, recano che all'8 ottobre corrente anno le domande di prestiti presentate da imprese italiane sommano a 370, per un totale di 149 milioni di dollari. Bisogna dunque credere che i primi diretti interessati allo sviluppo dell'economia nazionale abbiano compreso che a questa fonte può utilmente attingere codesta economia per la propria restaurazione e la propria rinnovazione. Di queste 370 domande per i detti 149 milioni di dollari, una notevole parte è già passata al primo vaglio; 105 domande sono infatti all'esame del Ministero dell'industria per un totale di 83 milioni di dollari.

Nemmeno è da pensare che l'efficienza di questi prestiti E.C.A. possa verificarsi e realizzarsi a breve scadenza, a breve respiro; ma sarà tanto meno lontana quest'auspicabile efficienza, quanto più presto si stabilizzerà la nostra situazione economica, e, in primo luogo, quanto più, stabilizzandosi il valore della nostra moneta, riprenderà nel Paese la fiducia negli investimenti nell'attività produttiva. D'altronde è pur nella logica dei fatti non attendersi immediatamente dei grandi benefici; invero, la ragione d'essere e la finalità di questi prestiti rappresentano qualche cosa di immenso; basta dire revisione dei sistemi produttivi, revisione degli schemi di lavorazione, riconversione dell'industria italiana, massima riduzione dei costi; conquista di mercati nuovi; basta pronunciare queste formule per comprendere come sarebbe puerile attendersi a breve scadenza grandi risultati. Ma l'essenziale è che si prenda l'aratro nel solco. Provato dunque come l'impresa valga bene di essere condotta innanzi, e documentata l'esistenza delle attrezzature a ciò necessarie è ora urgente che il Senato, il quale in questo momento ne ha la responsabilità, voglia accordare la sua approvazione a questo disegno di legge. Rendiamoci conto dell'importanza della cosa: è in sospenso la prima *tranche*, il primo apporto di denaro americano; e la scadenza del termine utile alla firma del contratto, è fissata al 30 novembre corrente. Questo vuol dire che fra dieci giorni o questa legge sarà stata approvata da questo e poi dall'altro ramo del Parlamento, o il primo apporto di denaro americano predispo-

sto per noi, non solo non ci sarà più dato, ma verrà trasferito ad altri Paesi europei che, più solleciti di noi, hanno già dimostrato di avere utilizzato, per il restauro delle rispettive economie produttive, la *tranche* ad essi attribuita. Non possiamo gettar così questo denaro. Per comprendere che cosa ciò vorrebbe dire, basta rilevare l'uso a cui questi 26 milioni di dollari già sono stati programmati. Eccolo in poche indicazioni, che sottopongo alla riflessione dell'amico Fortunati. (Permetta che io pronunci per la prima volta questa parola: la vorrei pronunciare frequentemente, poichè vi sono argomenti, e questo è uno, rispetto ai quali, non ci dovrebbero essere tra noi sostanziali discrepanze di vedute, inquantochè la salvezza dell'economia nazionale che è salvezza di tutto il popolo italiano, è interesse comunque agli uomini di ogni partito). (*Applausi dalla destra*). Consenta dunque che le ricordi che questi 26 milioni di dollari sono programmati per la seguente distribuzione: 4 milioni per macchinari all'industria siderurgica; 9.520.000 all'industria meccanica; 1 milione e 675 mila all'industria petrolifera; 478 mila all'industria mineraria; 1.938.000 alle Ferrovie dello Stato; infine, 8.200.000 ad un complesso di altre industrie.

Si tratta ora di autorizzare il Governo a firmare il contratto relativo, valido per la totalità dei prestiti E.R.P., dimodochè quello che è stato di già e sarà successivamente programmato ed approvato dall'E.C.A. diventi, finalmente, cosa di concreto vantaggio per la collettività nazionale. La maggioranza della vostra Commissione è favorevole.

Il Governo tuttavia vorrà permettermi di fargli presenti, a nome di essa, alcune raccomandazioni. Le riduco a tre. La prima è questa: faccia il Governo in modo che si possa ampiamente ricorrere per programmare l'utilizzo dei prestiti americani, a tecnici e ad esperti estranei all'Amministrazione: dico che la Commissione I.M.I — E.R.P. cerchi, tutte le volte che si renda utile il loro interpellato, l'intervento di tecnici e di esperti, di cui non vi è povertà nel campo scientifico e pratico italiano.

La seconda è, che non trascuri il Governo la media e piccola industria. È molto difficile, lo so, definire questi termini! Se noi doves-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

simo dire che cosa s'intenda per media e piccola industria, c'incontreremmo in ostacoli di metodo relativamente insuperabili, certo molto difficili da determinare perchè ogni esigenza di logica e di sostanza sia placata. Comunque il Governo voglia tener presente che questi aiuti non debbono in fin dei conti servire a finanziare soltanto le grandi formazioni industriali, le grandi ditte, le grandi imprese. Trascurare questa raccomandazione vorrebbe dire creare privilegi intollerabili a favore di pochi. Invero, la maggior parte delle imprese italiane, direi il tessuto strumentale dell'industria italiana, è formata prevalentemente da medie industrie (e non dico delle piccole che vi sono numerosissime). Orbene, voglia il Governo, cautelandosi tuttavia secondo quelle che sono le clausole degli accordi americani circa la necessità di condizionare i prestiti alle singole imprese alla garanzia della rapidità degli investimenti, della capacità degli utilizzi ecc., voglia, ripeto, tenere adeguato conto delle esigenze della media e della piccola industria.

La terza e ultima raccomandazione si esprime così: voglia il Governo consentire che la nostra Commissione insista vivissimamente perchè non si lasci il Parlamento all'oscuro di tutto quello che avverrà in merito, dopo che noi avremo approvato il presente disegno di legge. Bisogna tenere periodicamente aggiornato il Parlamento sulle assunzioni e sull'utilizzo dei prestiti di cui si tratta. Più che vostro desiderio e diritto, è nostro dovere conoscere quale uso si faccia di un denaro che l'America non dà al Governo italiano, ma, per il tramite del Governo italiano, dà all'intero popolo italiano. Il Parlamento, che è la rappresentanza legittima di questo intero popolo italiano, vuole essere messo regolarmente al corrente del modo onde questo aiuto verrà distribuito, per impedire, occorrendo, che attraverso il complicato dedalo di influenze e ingerenze, in cui si muovono con troppo grande facilità i pescatori del denaro altrui, non sorgano per caso in Italia nuovi vampiri dell'industria, che ancora una volta credano di poter gonfiare i loro portafogli non rischiando il proprio, ma servendosi del danaro della collettività. (*Applausi*).

Dette queste cose con molta chiarezza, come ognuno di voi può ben constatare, e con altrettanta sincerità, io penso che il Senato non possa non aver compreso l'urgenza e l'importanza del disegno di legge che sta dinanzi a noi: importanza sotto il rapporto economico e, mi si permetta di sottolinearlo, importanza per ragioni extra economiche. Questo provvedimento infatti si inserisce nella complessa serie di provvedimenti che si prefiggono di realizzare in Europa una grande cooperazione di nazioni. Anche questa festuca, che noi portiamo al beneficio comune, anche questa pietra, che siamo chiamati a inserire nella casa che queste Nazioni stanno faticosamente costruendo ha la sua importanza. Onorevoli colleghi, rendiamoci conto del valore che ha per noi questa unità europea! Solo nella salvezza di quella, sarà salva la libertà del popolo italiano! (*Vivi applausi dal centro e da destra e congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Malvestiti, Sottosegretario di Stato per il tesoro.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il relatore ha commentato la presentazione del disegno di legge in modo talmente chiaro e completo che non ha lasciato niente da dire al Governo, il quale non può che associarsi alle espressioni del senatore Marconcini così chiare, così precise ed alle sue conclusioni. Il Governo sottolinea, prima di tutto, che sente l'urgenza del provvedimento per le ragioni esposte dal relatore e tiene a fugare qualche dubbio di cui il senatore Fortunati si è fatto portavoce. Anche io condivido con il senatore Marconcini il dubbio che il senatore Fortunati non abbia bene inteso quello che è il fondo lire da una parte e quelli che sono questi finanziamenti dall'altra; può darsi che io abbia capito male, comunque non sono riuscito ad afferrare bene se in lui è chiaro di che cosa si trattasse veramente. Ho capito che si preoccupa di una specie di ingorgo, che questo flusso di merci verrebbe a creare sul mercato italiano; ora questo ingorgo io l'avrei capito in un'altra situazione economica, ma evidentemente non lo posso comprendere oggi, date le condizioni in cui la guerra ha lasciato il Paese.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

FORTUNATI. Io ho parlato del carbone che è la base fondamentale delle industrie.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei mi prende il caso clinico: il carbone è un caso molto complesso, che non riguarda soltanto il piano E.R.P., ma non si può partire dal caso patologico per giudicare una situazione fisiologica; è fuori di posto.

Il senatore Fortunati ha parlato di garanzie, che impedirebbero il regolare formarsi del fondo lire. Sono due cose completamente diverse: circa le garanzie si guarda semplicemente alla sicurezza che si vuole avere, affinché i singoli produttori facciano fronte ai loro impegni; il fondo lire è un'altra cosa.

Così io non ho afferrato nemmeno molto bene quello che sarebbe il legame fra prestito e dono, perchè questo legame verrebbe ad influire in un modo malefico sulla economia italiana e men che meno che questo prestito e questo aiuto comunque vincolerebbero il mercato in determinati orientamenti di produzione e di traffico internazionale. È chiaro che la produzione si dirige verso i suoi canali naturali e vorrei dire spontanei; non c'è assolutamente nessun vincolo. Il produttore vende là dove il mercato gli consente di vendere alle migliori condizioni.

Incremento del volume di produzione per la rinnovazione della nostra attrezzatura industriale, partite inesigibili: mi pare che tutto ciò che ci possa permettere di mettere in valore quelle che sono le vere ed autentiche ricchezze italiane, il lavoro e l'ingegno degli italiani, non possa che essere accolto da noi a braccia aperte, con cuore fervido. È chiaro che noi potremo risolvere molti dei problemi che ci affliggono, specialmente se il reddito nazionale potrà salire da cinquemila miliardi a sei, sette, ottomila miliardi, ma che non potremo sperare di poter far salire quel reddito nazionale se non incrementeremo la produzione.

Tutto ciò è evidente e quindi non mi rendo molto conto della posatezza, della serietà delle osservazioni che il senatore Fortunati ha fatto.

FORTUNATI. Si parla di finanziamenti, si delega all'Istituto mobiliare italiano di assumere e concedere finanziamenti. Quindi non sono gli imprenditori che pagano subito, ma

vi è un istituto che finanzia. Ora la mia domanda era se questi finanziamenti fossero un prestito e non a loro volta un dono.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono evidentemente un prestito.

FORTUNATI. Che deve però restare tale.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Resterà prestito, non so capire perchè non dovrebbe restarlo.

FORTUNATI. Lo ha detto anche il senatore Marconcini.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei pensa forse a contropartite politiche, mi si suggerisce.

FORTUNATI. No, no! Il senatore Marconcini ci ha parlato di vampiri.

MALVESTITI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il senatore Marconcini ha parlato di vampiri non riferendosi certo alle medie e piccole industrie ma nell'altro senso, cioè alle grandi. Il produttore italiano deve dare alcune garanzie per il prestito che va ad assumere: è tutto qui. Non ci sono sottintesi. Mi sembra del tutto evidente.

Debbo garantire poi al relatore che le sue tre raccomandazioni saranno tenute presenti. È ovvio che noi faremo il ricorso più ampio ai tecnici ed agli esperti, quando ci troveremo di fronte a richieste di finanziamenti non chiari: è evidente che noi chiameremo tutti coloro che ci possono dare luce e che ci possono chiarire la dimensione e la portata della richiesta di finanziamento. Così è evidente che noi terremo conto delle medie e piccole industrie. Condivido il pensiero che è difficile stabilire quali sono le piccole e medie industrie. Si potrebbe seguire un certo criterio di dimensione. Comunque anche solo per una ragione di garanzia noi saremo propensi a favorire le piccole e medie industrie. È chiaro che la piccola e la media industria può dare una garanzia molto superiore a quella che in genere possono dare le grandi industrie ed è chiaro altrettanto (e forse qui voleva alludere il senatore Marconcini a quei famosi vampiri) che la piccola e media industria non è mai in grado di ricattare il Governo come invece le grandi industrie possono tentare di fare. Questo, secondo me, è il vero significato della osservazione del senatore Marconcini. Non bisogna tenere il Parlamento all'oscuro: è evi-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

dente che un governo democratico senta questo dovere, poichè vede nel Parlamento il suo diretto collaboratore. In un Parlamento libero il governo vede la rappresentanza del Paese, vede il Paese stesso al quale ha il dovere di far presente quale è la sua azione, al quale chiede la fiducia necessaria ed attraverso il quale compie il suo sforzo qualche volta disperato, ma sempre tanto fervido di ricostruzione. (*Applausi dal centro e da destra*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

RUINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Questa discussione mi ha colto all'improvviso. Sono venuto qui ed ho sentito parlare un po' vagamente di cose che mi parevano non sempre riferirsi al vero obiettivo ed alle questioni concrete. Come sempre, i senatori indipendenti avevano preparato un loro ordine del giorno; io lo svolgerò in sede di dichiarazione di voto. Noi ora ci occupiamo di quella parte dell'E.R.P. che riguarda i prestiti, non i doni. Che cosa fa l'America? L'America fa questi prestiti, mette una data somma di dollari a disposizione del Governo italiano perchè li assegni a singoli, che rimangono essi i debitori, in una operazione pura e semplice di credito, di cui il Governo italiano è garante. Questo segmento dell'E.R.P. che riguarda i prestiti è ben distinto da quello dei doni; non bisogna confonderli insieme; ed ha anch'esso una grande importanza, perchè servirà specialmente alla rinnovazione degli impianti industriali, che, come tutti sanno, sono da noi vecchi ed arretrati più ancora che in altri Paesi.

Desidero osservare anzitutto l'urgenza di votare questa legge perchè non scada il prossimo termine, decorso il quale noi perderemo il diritto ai prestiti per la quota messa a disposizione dell'Italia per un primo semestre. Sarebbe grave responsabilità, più che del Parlamento, del Governo che non ha presentato in tempo questo provvedimento legislativo. Bisogna affrettarsi. Sta di fatto che gli altri Paesi, come la Francia e l'Inghilterra hanno già utilizzato in pieno le somme — molto maggiori delle nostre — messe a disposi-

zione per prestiti, mentre l'Italia non ha utilizzato ancora un solo dollaro.

La causa di questo fatto non è soltanto nel ritardo che ho già deplorato nel presentare una legge, che era necessaria per stabilire la garanzia dello Stato e le modalità per l'assunzione dei prestiti. La causa maggiore è nella situazione dell'industria italiana che si trovava in stato di depressione ed era, più che altrove, scarsa di iniziative e di mezzi per la rinnovazione degli impianti. In Francia ed in Inghilterra lo Stato, che vi ha del resto un'organizzazione più attiva anche nel commercio estero, non ha fatto che raccogliere le fatture per le operazioni di acquisti già iniziate, controllarle ed inviarle con la sua garanzia all'America. Da noi tale situazione non preesisteva, ma anche il Governo ha la sua responsabilità (ecco la terza causa che si collega alla prima del ritardo della legge), perchè non ha svolto che in ritardo quelle attività di preparazione, di stimolo e di direttiva che era suo dovere svolgere da tempo per la riconversione, la rinnovazione degli impianti, la ripresa delle industrie (a questo riguardo io avevo come Ministro della ricostruzione, nominato un commissione che si lasciò ben presto morire). Il discorso qui si collega alla politica economica generale, nella quale — adopererò un mio ritornello e non cesserò di batterci sopra — l'Italia per paura di un piano accentratore alla russa che io per primo depreco, rischia di mancare di un programma e di un indirizzo assolutamente necessari.

Fatto questo punto della situazione, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare di tutto perchè i 60 milioni di dollari che sono a nostra disposizione non vadano perduti. Ci siamo messi finalmente in istrada; ci sono domande e si stanno esaminando e scegliendo. Ecco come dalla stessa realtà nasce il programma. Vi sono certamente difficoltà e contrasti; dobbiamo da un lato tener conto che, dovendo ordinare il macchinario in America, si possa danneggiare le nostre fabbriche che costruiscono materiale analogo; l'ideale sarebbe stato di aver prestiti per comperare dove meglio ci conviene, anche in casa nostra; ma si deve pure considerare che in America si trova spesso materiale migliore e a prezzo conveniente; ad ogni modo le cose sono quelle che

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

sono e dobbiamo approfittare di una occasione che è indubbiamente buona, in quanto ci offre la possibilità di avere più prontamente il macchinario che ci occorre e di avere i mezzi finanziari, i prestiti, che le industrie nostre non potrebbero altrimenti trovare nel mercato italiano. Da tutto ciò risulta la necessità di un programma organico che tenga conto delle due esigenze: possibile riguardo alla produzione italiana di macchine e indeclinabile necessità perchè non si perda l'occasione del prestito.

Il diligente relatore Marconcini ha fatto alcune osservazioni alle quali mi associo pienamente. Cercherò anzi di precisarle se egli me lo consente, perchè le affermazioni generiche si riducano sempre più al concreto. L'organizzazione per l'utilizzazione dei prestiti è buona e buona è la scelta dell'I.M.I. come « agente » per lo Stato. È da sperare che funzioni bene anche il comitato I.M.I.-E.R.P., che ha una funzione centrale e coordinatrice di natura politico-economica. Molta attenzione meritano soprattutto i comitati tecnici, costituiti presso il Ministero dell'industria, che debbono appunto curare l'esame tecnico e di regolarità delle domande, che saranno poi inviate per il coordinamento e la definizione al Comitato centrale. Sorge qui una questione sulla quale i senatori indipendenti richiamano l'attenzione del Senato: il Ministero dell'industria, abituato per tutta l'era fascista a rimettersi ai tecnici delle corporazioni, e cioè di fatto agli apparati delle grandi industrie, scarseggia di elementi proprii, o almeno indipendenti, che abbiano capacità tecnica di dirigere e coordinare le proposte e le azioni degli interessati. Noi non consigliamo per nulla una nuova e macchinosa burocrazia tecnica; ma la deficienza c'è e conviene pensarci.

Quanto alle piccole e medie industrie, è indispensabile avere per esse particolare riguardo e fare ad esse un posto largo ed adeguato. Non bastano però le raccomandazioni generiche. Non si può accettare la proposta di riservare loro una data quota dei 60 milioni di dollari complessivamente assegnati per prestiti; si correrebbe il rischio che, non arrivando in tempo ad utilizzare la quota per le piccole e medie industrie, essa sarebbe perduta anche per le grandi. Nè servirebbe gran che ripartire la quota fra banche ed istituti di cre-

dito, portando ad un eventuale aumento di provvigioni, senza risolvere, ad ogni modo, la sostanza del problema.

L'esigenza maggiore è di assistere i piccoli e medi industriali che non hanno più spesso la possibilità di provvedere essi, direttamente, alle scelte e alle operazioni di acquisto dei macchinari, come fanno con le loro organizzazioni tecnico-commerciali le grandi industrie; (che ad ogni modo, onorevole Malvestiti, io non chiamerei vampiri, almeno in questo determinato campo in cui, assumendo prestiti per rinnovare gli impianti, giovano al Paese). Assistere in special modo i piccoli ed i medi; questo sì. Un piccolo e medio imprenditore che vuol comperare una macchina di 50 mila dollari non può spendere la metà per andare o mandare per suo conto — nè i cataloghi sempre bastano — a comprare la macchina in America. Anche qui nessuna organizzazione macchinosa e pesante, ma bisogna agevolare le unioni di industriali che si costituiscono per loro iniziativa, ed occorrendo promuovere; mi si dice che l'A.R.A.R. pensa a qualche cosa di questo genere; non ho avuto il tempo di informarmi con precisione. La nostra raccomandazione è che si pensi all'assistenza delle piccole e medie industrie anche in questo settore.

Per finire, ritorno al punto di partenza. So che sono affluite domande per prestiti per oltre i 60 milioni di dollari e che, ormai che il congegno è in movimento, si potrà utilizzare tutta la somma. Ma non è inutile ricordare l'assoluta esigenza che non si riproduca per i prestiti quanto si è verificato per i doni: che l'Italia — che pure ha avuto tanto di meno delle altre Nazioni europee — non riesca a digerire, a smaltire le sue assegnazioni. Non riusciamo ad impiegare e vendere ai privati molte merci che abbiamo chiesto e che ci sono arrivate. Da cosa dipende ciò? Come si può rimediare? È questione in cui è in giuoco, di fronte all'America ed agli altri Paesi, non solo la convenienza, ma la serietà e la dignità del nostro Paese. Si deve fare un esame di coscienza ed un'esposizione chiara e precisa al Parlamento. È il chiodo su cui ritornano a battere i senatori indipendenti, che hanno tante volte chiesto un dibattito esauriente di politica economica. E qui si collega il nostro ri-

tornello — ammonimento: evitare che, per paura di un piano alla russa non vi siano neppure direttive di programma!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passeremo ora alla discussione dei singoli articoli del disegno di legge.

Art. 1.

Alle operazioni finanziarie relative ai crediti che in applicazione dell'accordo di cooperazione economica stipulato in data 28 giugno 1948, ratificato e reso esecutivo con la legge 4 agosto 1948, n. 1108, potranno essere concessi dal Governo degli Stati Uniti d'America e da qualsiasi ente dal Governo stesso incaricato sono estese le disposizioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonché dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, salvo quanto disposto nei seguenti articoli della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

L'ammontare delle operazioni cui si estendono le disposizioni predette non potrà superare, per i prestiti previsti dall'Accordo di cooperazione economica (E. R. P.), il limite massimo di 500.000.000 di dollari U. S. A.

(È approvato).

Art. 3.

Del Comitato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, per lo svolgimento delle operazioni di cui alla presente legge, sono chiamati a far parte anche il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il segretario generale del Comitato interministeriale per la Ricostruzione (C. I. R.) e il direttore generale dell'Istituto Mobiliare Italiano (I. M. I.).

Il Presidente del Comitato, che assume la denominazione di « Comitato I. M. I. - E. R. P. » è il Sottosegretario di Stato per il tesoro, al quale spetta di designare il Segretario del Comitato stesso.

In caso di assenza o di impedimento del Sottosegretario di Stato per il tesoro, le fun-

zioni di Presidente saranno esercitate dal Direttore generale del tesoro.

(È approvato).

Art. 4.

I componenti del Comitato possono farsi sostituire in caso di assenza o di impedimento.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno quattro membri del Comitato e le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati ad assistere esperti, tecnici e finanziari.

Delle riunioni viene redatto verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

(È approvato).

Art. 5.

Il Comitato I. M. I. - E. R. P.:

1° studia e predispone le operazioni finanziarie connesse con la attuazione in Italia dell'E. R. P. e ne propone le condizioni;

2° formula proposte in ordine alla concessione delle garanzie da parte degli enti e delle Aziende beneficiarie dei prestiti E. R. P. e le sottopone al Ministro per il tesoro;

3° propone al Governo ogni altro provvedimento che si renda necessario per l'esecuzione delle operazioni di cui alla presente legge.

(È approvato).

Art. 6.

L'Istituto Mobiliare Italiano, per il migliore adempimento dei compiti ad esso affidati con la presente legge, può operare negli Stati Uniti d'America anche con propri uffici, quale agente del Governo italiano.

(È approvato).

Art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 21 agosto 1948.

(È approvato).

Pongo ora in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica » (107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

BORROMEO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, contenente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

ALLEGATO.

Decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 6 ottobre 1948.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma 2°, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad alcune modificazioni all'imposta sul consumo dell'energia elettrica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;
Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dell'imposta sul consumo dell'energia elettrica di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 aprile 1947, n. 226, sono modificate come appresso:

- a) per ogni kilowatt-ora di energia elettrica impiegata per uso di illuminazione lire 4,00;
- b) per ogni kilowatt-ora di energia elettrica per la carica di accumulatori portatili lire 2,50.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è ammessa la carica di accumulatori destinati ad uso di forza motrice con energia elettrica assoggettata alle aliquote minori di cui alla seguente lettera c):

- c) per ogni kilowatt-ora di energia impiegata in usi di forza motrice:

lire 0,50 fino a 6.000 kilowatt-ora di consumo nel mese;

lire 0,40 per l'ulteriore consumo mensile da 6.001 a 200.000 kilowatt-ora;

lire 0,30 per l'ulteriore consumo mensile oltre i 200.000 kilowatt-ora.

Sotto l'osservanza delle norme regolamentari è assoggettata all'aliquota di lire 0,50 per kilowatt-ora l'energia elettrica impiegata:

- a) in applicazioni elettriche, diverse dalla illuminazione, nei negozi ed esercizi pubblici, nelle abitazioni e nei locali comunque abitati, anche se non produce lavoro esterno (forza motrice);

- b) negli apparecchi elettromedicali, negli apparecchi di riproduzione e di disegni e clichés;

- c) per l'illuminazione dei palcoscenici nelle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere e nelle riprese, sviluppo e riproduzione di films cinematografici nelle apposite industrie;

- d) per il riscaldamento dei locali di opifici industriali quando il riscaldamento stesso non interessi il processo produttivo.

Art. 2.

La misura massima del canone annuo previsto dall'articolo 2, allegato H, al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, nu-

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

mero 223, per l'energia elettrica fornita a cottimo ad uso di illuminazione, è stabilita in lire 8.000 per kilowatt-anno allorquando la potenza installata non superi i 5 kilowatt.

Qualora la potenza installata non superi un ottavo di kilowatt e l'energia elettrica sia destinata alla illuminazione di case di abitazione e di ambienti adibiti ad uso agricolo, la misura massima del canone annuo è stabilita in lire 4.000 per kilowatt-anno.

Art. 3.

Per le località indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1598, recante disposizioni per l'industrializzazione dell'Italia meridionale e insulare, le aliquote di imposta per l'energia elettrica, di cui al precedente articolo 1 e le misure massime dei canoni annui, di cui all'articolo 2 sono, per la durata di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ridotte alla metà.

Art. 4.

Le nuove aliquote di imposta saranno applicate, limitatamente alle officine commerciali, a partire dalle letture dei contatori dell'energia elettrica consumata dagli utenti effettuata dal 20 ottobre 1948, per le officine ammesse a presentare dichiarazione mensile ed, a partire dalle letture dei contatori effettuate dal 1° novembre 1948, per quelle ammesse a presentare dichiarazione bimestrale.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nello stesso giorno della sua pubblicazione sarà presentato per la conversione in legge alle Camere.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

RUGGERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUGGERI. Onorevoli colleghi, ci rendiamo conto delle necessità del Tesoro. Ora se il relatore e il Ministro, le modificazioni all'imposta erariale debbono servire per coprire l'aumento delle pensioni che la Commissione del resto ha già approvato ieri. In linea di massima approveremo questo progetto. Ma io voglio dire brevemente che non siamo d'accordo sulla differenziazione che si fa sull'imposta degradante con le quantità di consumo. Non risponde questo a una necessità di difesa delle piccole e medie industrie. È vero che sono centesimi per chilowattora, gocce d'acqua, ma qualche volta sono proprio le gocce d'acqua quelle che fanno traboccare il vaso. Poco fa si è detto: difendiamo le piccole industrie; e ora ci viene presentato un decreto legge da trasformare in legge che afferma proprio il contrario, cioè che le aliquote di tassazione per i consumi industriali, non per illuminazione, sono decrescenti in relazione al consumo. Evidentemente qui si tratta di una concezione monopolistica: le grandi industrie pagano di meno anche come tasse, e quello che dice il relatore, cioè che le grandi produzioni non sono in relazione ai beni prodotti agli effetti dei costi, non è sempre vero. A noi sembra che la tassazione debba essere ragguagliata su tutti i consumi: anziché applicare il 0,50 sino a seimila chilowattora, proponiamo di portare la tassazione a 0,40 per tutti i consumi, sia per quelli fino a 200.000 kilowatt sia per quelli che vanno oltre. La mia osservazione si riduce a questo. Per il resto la legge è abbastanza organata e, d'altra parte, la conoscevamo da prima. Pertanto presento il seguente emendamento: alla lettera c) dell'articolo 1 del decreto legge 6 ottobre 1948, n. 1199, sostituire la seguente dizione: « lire 0,40 per ogni kilowattora di energia impiegata in usi di forza motrice ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Tafuri.

TAFURI, *relatore*. Io non ho niente altro da aggiungere a quello che ho scritto nella relazione, che mi sembra molto esauriente.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Solamente voglio rispondere brevemente all'appunto che il collega senatore Ruggeri mi ha fatto, e cioè alla questione degli scaglioni.

Questa, come io ho già detto, era una questione di principio perfettamente affermata in tutta la legislazione italiana che riguarda questo argomento. Si voleva cioè che la tassa corrispondesse ad una certa percentuale del prezzo dell'energia e nei precedenti decreti era stata effettivamente applicata proprio in ragione di questo costo. Perché altrimenti, specialmente in altri tempi, poteva avvenire che la tassa fosse addirittura uguale al costo dell'energia, anche se non lo era teoricamente. Era anche possibile che superasse addirittura il costo dell'energia.

RUGGERI. Non è in questi termini che avviene.

TAFURI, *relatore*. Ora questo sistema causava delle difficoltà notevoli di accertamento ed era piuttosto complicato. Il sistema che adesso ha adottato il Ministero, e cioè quello degli scaglioni di consumo, risponde perfettamente allo scopo. È noto che il costo medio dell'energia elettrica per uso industriale varia entro limiti abbastanza ampi. In questo momento, secondo le notizie che ho avuto, varia da 6 a 20 lire per kilowatt. È dunque logico che la tassa sia anche variata, ma non si tratta di industrie a consumo povero, come è scritto nella relazione ministeriale, che io non ho assolutamente ripetuto perché queste parole non sono mie, collega Ruggeri. Io non ho parlato di questo genere di consumi; ho parlato solamente di incidenza percentuale della tassa sul costo dell'energia. Ora evidentemente chi consuma oltre i 200.000 kilowatt al mese — per esempio le industrie che adoperano forni elettrici — non è logico che debba pagare la stessa tassa di quelli che consumano pochi kilowatt e che li pagano 20 o 18 lire. I 50 centesimi sulle 20 lire sono una percentuale minore dei 30 centesimi sulle 6 lire. Per questo la Commissione ha ritenuto perfettamente giusto il criterio adottato dal Ministro delle finanze. Quindi io confermo quanto ho scritto nella mia relazione e penso che non c'è più altro da aggiungere in materia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro delle finanze.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Ringrazio anzitutto il relatore per la limpida relazione

con la quale ha voluto presentare il progetto in esame; mi sforzerò di essere telegrafico nel rispondere alle osservazioni del senatore Ruggeri. Come ha già ricordato il relatore, vi è sempre stata nella nostra legislazione una differenziazione nel peso delle imposte in relazione al volume della utenza; la giustificazione di questa differenziazione si deve trovare nel fatto che generalmente le utenze più elevate rappresentano dei consumi economicamente meno ricchi, dei consumi che probabilmente non potrebbero essere fatti se il costo fosse più elevato: utenze rappresentanti impieghi più poveri della energia elettrica, come ha ricordato il senatore Tafuri, impieghi in forni elettrici, impieghi nella industria elettrochimica, tutti impieghi nei quali un elevato costo dell'energia e dell'eventuale tassazione renderebbe non più economico l'impiego di questa fonte e farebbe degradare la convenienza verso altre fonti di energia o addirittura cessare la convenienza della produzione.

Si è fin qui seguito il criterio del prezzo. Ma in base all'esperienza pratica che è stata fatta in un decennio di applicazione del sistema, si è trovato che lo stesso risultato si può ottenere con molto maggiore chiarezza e semplicità per gli uffici, passando al criterio della quantità. Infatti queste quantità, che sono riportate nel nostro schema, corrispondono a delle medie tipiche di consumo per aziende di diverse dimensioni, tanto che si può ritenere che l'aliquota maggiore è pagata da tutte le aziende che hanno l'energia elettrica come energia motrice. Nella seconda categoria abbiamo aziende di grosse dimensioni che impiegano ancora l'energia elettrica come energia motrice ma in cui ci può essere l'impiego di energia elettrica per scopi termici. Nella terza categoria, generalmente si comprendono le aziende che usano l'energia elettrica per scopi termici ed elettrochimici. In questo modo è molto più facile per l'amministrazione finanziaria procedere al controllo e alla percezione delle imposte, essendo sufficiente il rilievo del volume del consumo senza andare ad indagare sull'ammontare dovuto dalle singole aziende per energia elettrica, ammontare che dipende da differenti contratti che portano dei prezzi molto differenti dall'una all'altra condizione ambientale, dall'una all'altra società.

Che il legislatore nel proporvi questo provvedimento abbia avuto sempre presente la necessità di graduare il carico delle imposte a seconda, oltre che delle necessità tecniche, delle esigenze di natura sociale, è inutile che lo ricordi al senatore Ruggeri che ha esaminato il provvedimento; per le piccole utenze di luce si è conservata la notevole discriminazione già in atto. Abbiamo introdotto per la prima volta la discriminazione per le utenze industriali dell'Italia meridionale, tendendo con questo a pareggiare in parte il maggior costo dell'energia elettrica in queste provincie. Quindi, dovunque è sembrato possibile, senza violare il principio generale della legge, queste discriminazioni economiche e sociali sono state conservate.

Pregherei quindi il senatore Ruggeri di voler accettare la legge così come è, nonostante gli apprezzati motivi che egli ci ha presentato. Si tratta di una questione di semplificazione della legge e, d'altra parte, è dato prevedere, sulla scorta dell'esperienza di applicazione degli ultimi tempi, che gli inconvenienti temuti non si realizzeranno.

Inoltre se si accettasse la proposta, che oggi si fa, di allinearsi sull'aliquota media, evidentemente le previsioni dalle quali sono partito e che servono per fronteggiare lo scopo importante che lo stesso senatore ha ricordato, dovrebbero modificarsi in meno.

PRESIDENTE. Domando al senatore Ruggeri se insiste sul suo emendamento.

RUGGERI. Mantengo l'emendamento.

FORTUNATI. Domando di parlare sull'emendamento testè presentato dal senatore Ruggeri.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Comprendo perfettamente le ragioni che hanno indotto il Ministero a prospettare scaglioni di aliquote di imposte; dal punto di vista generale, anzi, penso che questo principio, affermato dal Ministro in sede di modificazione alla imposta erariale, possa e debba essere ormai applicato eventualmente, ovunque sia possibile, su vasta scala anche in sede d'imposta comunale. È appunto per questo che ho preso la parola, perchè l'affermazione in un provvedimento legislativo di aliquote variabili di una imposta di consumo in funzione del consumo stesso è un'innova-

zione, da un punto di vista generale, a prescindere dall'applicazione del caso particolare, a mio modo di vedere, in tema di legislazione di imposizioni indirette.

TAFURI, *relatore*. Non è stata innovata ora, è stata innovata dieci anni fa.

FORTUNATI. Il riferimento all'ammontare del consumo innova la legislazione delle imposte indirette; ripeto, io non ho personalmente nulla da obiettare al principio. È chiaro, però, che introduciamo un principio innovatore e che questo principio, direttamente o indirettamente, rappresenta una caratteristica di personalità nell'applicazione di una imposta indiretta. Allora, perchè questo stesso principio, illustrato e difeso dal Ministro Vanoni, per quanto riguarda l'imposta erariale sul consumo di energia elettrica per forza motrice, non è stato esteso al consumo di energia elettrica per illuminazione? A questo proposito non vedo scaglioni di consumo.....

VANONI, *Ministro delle finanze*. Per le piccole utenze c'è.

FORTUNATI. Ma è un problema di massima che va affrontato; e come si sono determinati scaglioni per l'energia ad uso di forza motrice, io penso che dal punto di vista tecnico non vi sarebbero state e non vi siano difficoltà a stabilire scaglioni per l'illuminazione domestica, essendo certo che all'aumentare del consumo, nel caso di illuminazione, aumentano le possibilità del contribuente, mentre invece non mi sembra che si possa sostenere, in linea generale, che l'aumento del consumo dell'energia elettrica come forza motrice sussista quando si tratti di consumi poveri. Il relatore si è richiamato ad una prassi precedente in relazione al variare del prezzo praticato dal produttore di energia elettrica: ma qui ci troviamo, se non mi sbaglio, nel caso classico dell'adozione di prezzi multipli da parte dei produttori di energia elettrica in funzione del volume della domanda di energia elettrica. È chiaro che quando si vende energia elettrica in grande quantità, a prescindere dalla natura della utilizzazione e dal fatto che si tratta di consumo ricco o di consumo povero, il produttore di energia elettrica è disposto a far pagare meno, unitariamente, la energia venduta. Ora potrebbe darsi, può darsi — anzi per me è certo — che la adozione di scaglioni con ali-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

quota decrescente dia luogo a particolari vantaggi per i grandi consumatori di energia elettrica che non sono affatto consumatori poveri, mentre in ogni caso i piccoli e medi produttori che per la produzione di dati beni utilizzano energia elettrica, così come i grandi produttori degli stessi beni, per lo meno di fronte all'imposta erariale di consumo si trovano in condizioni differenziali: può darsi, cioè, che si trovino in condizioni favorevoli i piccoli e medi produttori; in condizioni favorevoli i grandi produttori.

Ora io, ripeto, non faccio alcuna eccezione al principio, in sè e per sè, di aliquote variabili dell'imposta di consumo in corrispondenza dell'ammontare del consumo, se e in quanto si riesca a stabilire che, effettivamente, in linea di massima, esiste una relazione fra il variare del consumo e le caratteristiche economiche del consumatore, che giustifica e legittima razionalmente la variabile aliquota. Ma in ogni caso sostengo che questo principio deve essere generalizzato il più possibile e che, comunque, si trattava e si tratta, nel caso in esame, di dimostrare razionalmente che all'aumentare del consumo ci troviamo di fronte veramente a contribuenti che non possono sottostare, come ha detto l'onorevole Vanoni, ad una uguale aliquota di imposta erariale, perchè altrimenti gli investimenti si riverserebbero su altri settori di mercato.

Io a questa ultima eventualità non credo, e ho fondati dubbi per ritenere che, in ultima analisi, una disposizione di questo genere avvantaggerà di più chi non ha bisogno di essere avvantaggiato e danneggerà di più chi in questo momento non ha proprio bisogno di essere danneggiato. (*Approvazioni da sinistra*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento dei senatori Ruggeri, Roveda, Barontini, Perini, Troiano e Bei Adele, che rileggo: All'articolo 1 sostituire la lettera c) con la seguente dizione:

« c) lire 0,40 per ogni kilowattora di energia impiegata in usi di forza motrice ».

Questo emendamento non è stato accettato nè dalla Commissione, nè dal Governo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato*).

Pongo ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1199, contenente modificazioni all'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo ». (108-A).

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, adottato ai sensi dell'articolo 77, comma 2°, della Costituzione, e concernente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo ».

Prego il senatore segretario di darne lettura, nel testo modificato dalla Commissione.

BORROMEO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, contenente modificazioni al regime fiscale degli alcoli e del benzolo con le seguenti aggiunte:

a) all'articolo 1, secondo comma, dopo le parole « propilico e isopropilico, i quali » aggiungere tra due virgole « agli effetti del presente decreto »;

b) all'articolo 23 aggiungere il seguente comma « Il Ministro delle finanze è autorizzato a prorogare con suo decreto, sino al termine massimo di altri 60 giorni, il tempo concesso per la regolarizzazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

GIUA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUA. Onorevoli colleghi, avrei preferito discutere sulla conversione in legge di questo decreto legge in sede di Commissione, non nella sola Commissione finanze e tesoro, ma nelle Commissioni riunite finanze e tesoro e industria e agricoltura, poichè questo progetto riguarda direttamente due industrie o due rami di industrie italiane, l'industria agraria e l'industria chimica. Ora questo decreto legge che è relativo alla produzione degli alcoli e del benzolo, tende a favorire lo sviluppo delle industrie chimiche relative alla produzione di questi due prodotti o tende a cristallizzare la situazione italiana, situazione che già esisteva all'atto della liberazione? Desidero rispondere brevemente a questo problema, poichè mi sembra che gli estensori del decreto non abbiano tenuto conto della situazione industriale italiana. Il relatore è molto ottimista sulla sua bontà, ma io confesso che non ho questo senso di ottimismo; non ho avuto per lo meno questa impressione alla lettura che ne ho fatto ieri, perchè il disegno di legge è stato distribuito ieri.

L'industria italiana degli alcoli si è sviluppata normalmente, vale a dire secondo quello sviluppo delle forze industriali che avviene in una industria sana? Se noi ci poniamo questa domanda, dobbiamo rispondere di no. Lo sviluppo anormale dell'industria degli alcoli in Italia è avvenuto soprattutto nel periodo fascista. Vi era già prima questa tendenza a creare delle situazioni di privilegio per un ramo dell'industria chimica, quello dell'industria saccarifera, ma soprattutto nel periodo fascista, col problema dell'autarchia, è saltato fuori un problema inerente a questo degli alcoli, quello del carburante nazionale, che era in relazione con la deficienza del petrolio e della benzina e con la possibilità da parte nostra di sostituire una parte del petrolio coi prodotti dell'agricoltura. Ed allora è venuta la richiesta dell'industria saccarifera di utilizzare da prima un prodotto secondario dell'industria stessa, il melasso, poi addirittura, con l'aumentato consumo dell'alcool come carburante, la richiesta di impiego della barbabietola per la produzione diretta dell'alcool. Ora noi dobbiamo tenere presente che

l'industria saccarifera italiana è stata protetta sin dal suo sorgere perchè desse al popolo italiano lo zucchero che è necessario per l'alimentazione nostra. Evidentemente sottrarre una parte della materia prima che deve dare lo zucchero, alla produzione del saccarosio, significa distrarre una parte di questo prodotto per un impiego diverso da quello per cui noi abbiamo protetto l'industria saccarifera. Se si dovesse rispondere che non era possibile fare diversamente, evidentemente questo mio problema così impostato non avrebbe grande valore. In altre Nazioni dove si ha, ad esempio, grande possibilità di materie amidacee, il problema della preparazione dell'alcool è stato risolto impiegando queste materie, quali le patate e il mais, per la preparazione dell'alcool. In Italia noi non abbiamo abbondanza di materie amidacee e gli zuccherieri hanno insistito — e noi sappiamo quali forze dal punto di vista politico e finanziario significino i rappresentanti di questa industria — per aver la libertà dell'impiego del melasso e delle barbabietole. In periodo fascista questo è stato accordato. Debbo richiamare l'attenzione dei colleghi su questo fatto: che il melasso viene considerato un prodotto secondario dell'industria saccarifera, però può essere usato per l'estrazione dello zucchero. Il melasso è generalmente considerato una materia secondaria della produzione del saccarosio: si cerca pertanto di utilizzarlo seguendo la via più comoda, quella di preparare alcool o altri prodotti analoghi; ma se noi abbiamo un'industria saccarifera, che abbiamo difeso e che dobbiamo difendere, se dobbiamo richiedere il massimo prodotto di saccarosio, è evidente che non possiamo distrarre completamente il melasso per la preparazione dell'alcool. Mentre, dicevo, l'estrazione del saccarosio dal melasso era già attuata in Italia e altrove da molto tempo, questo doveva essere il problema vero dell'industria saccarifera. Se in periodo di guerra era necessario preparare l'alcool dal melasso, l'industria doveva poi normalizzarsi e utilizzare il melasso per l'estrazione del saccarosio.

Ma quello che è più grave — e risulta dalle statistiche elaborate con cura dal nostro relatore, collega Tafuri — è che una parte delle barbabietole è stata adoperata senz'altro per

ottenere alcool. Non vi è oggi una necessità dell'impiego della barbabietola per la preparazione dell'alcool. La situazione anormale di questa industria è fondata su un complesso di interessi che non sono gli interessi normali di un'industria sana che si deve sviluppare. Sono interessi di monopolio. Noi lo vediamo dallo stesso progetto, quando nella preparazione, ad esempio, degli alcoli dalle frutta e dalle carrube, si vede che i produttori di alcool dal melasso ottengono una soprattassa sulla produzione dell'alcool dalle frutta e dalle carrube. Se diamo uno sguardo allo sviluppo dell'industria della distillazione in Italia, noi vediamo che queste industrie sono veramente razionali e sviluppate soprattutto nell'alta Italia, mentre nel Centro e nel Meridione si hanno delle piccole distillerie di non grande importanza. Però, quando si cerca di favorire la preparazione dell'alcool dalle frutta e dalle carrube, allora entrano in gioco soprattutto gli interessi delle province meridionali e soprattutto gli interessi della Sicilia. Io non sono siciliano, ma faccio una osservazione come italiano, e vivendo nel Nord faccio volentieri questa osservazione.

Quando si dice — ma lo dicono gli industriali saccariferi, i distillatori che sono gli stessi industriali saccariferi — che l'alcool preparato dalla frutta viene a costare meno dell'alcool ottenuto dal melasso e da altri prodotti secondari, si afferma una cosa che può essere anche vera — non entro in merito a questa questione — ma è evidente che, agli effetti della tassazione da parte del Ministero delle finanze, non ha importanza che l'alcool costi molto o costi poco a seconda della produzione, perchè il Ministero delle finanze si deve preoccupare di mettere una tassa unica per tutto il prodotto che viene messo sul mercato.

Viceversa noi assistiamo a questo fenomeno: che in questo disegno di legge l'alcool che viene prodotto dalla frutta ha una soprattassa di 7.000 lire per ettanidro. Questo per me è stato un rebus, perchè è un sistema nuovo di legislazione, è un sistema che va a tutto detrimento delle regioni meridionali, in quanto i fichi e le carrube, ripeto, non si producono in altre regioni d'Italia. Quindi da questo lato io metto in evidenza l'influen-

za degli interessi dei grossi industriali del Nord e soprattutto dei saccariferi. E lo stesso relatore, quando dice che questa legge ha prodotto una favorevole impressione negli ambienti interessati — sono un semplice consumatore e come tale ho notato questo — ha messo con precisione il dito sulla piaga, ha messo cioè in evidenza quali sono veramente questi interessi.

Se dovessi esaminare a fondo questo disegno di legge, avrei però da fare qualche osservazione di dettaglio, ed è per questo onorevole Ministro che la discussione di questi disegni di legge dovrebbe essere fatta con maggiore serietà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Sono quaranta giorni che ho presentato il progetto.

GIUA. Non faccio a lei una colpa di questo fatto, ma è evidente che un disegno di legge di questa importanza dovrebbe essere discusso almeno dalle tre Commissioni che sono interessate, e tutti noi dovremmo avere maggiore libertà, maggiore possibilità di intervenire e portare quel contributo che è necessario per compiere la nostra azione parlamentare.

Tuttavia io farò qualche osservazione di dettaglio, per esempio, sulla preparazione dei vini vermouth e marsala, e soprattutto per quello che riguarda il vermouth e la regione piemontese in modo particolare.

Nell'articolo 29 del decreto legge è stabilito che: « Salva la limitazione di cui appresso, allo spirito impiegato sotto la vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermouth e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono d'imposta, depurata dall'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante, nella misura del 70%. L'abbuono anzidetto, per lo spirito impiegato nella preparazione del vermouth è limitato a non più di 10 litri anidri di spirito aggiunto ad ogni ettolitro di prodotto, e sullo spirito che venga aggiunto in più è dovuta l'imposta di fabbricazione in misura normale ».

Vale a dire che l'abbuono di imposta è consentito per circa il 10% di alcool. Ora, saranno stati i tecnici ad influire presso i precedenti Ministeri per ottenere l'impiego del 10% di alcool, ma questo è a danno degli stessi industriali che hanno chiesto questo

vantaggio; infatti, aggiungendo il 10% di alcool, i produttori di vermouth e di marsala possono impiegare dei vini scadenti, poveri di alcool. È evidente che se il prodotto messo in vendita non deve contenere più del 19% di alcool, se ne aggiungiamo il 10%, possiamo adoperare anche un vino che contiene il 10, l'11% di alcool. A queste condizioni otteniamo un prodotto scadente perchè, per esperienza, tutti quelli che si sono occupati della preparazione del vermouth e del marsala sanno che una volta, per la preparazione di questi prodotti, si partiva da vini che contenevano il 15 e il 16% di alcool, vini cioè di qualità pregiata; e si mettevano così in commercio e si esportavano prodotti che incontravano il gusto del pubblico soprattutto per la loro bontà. Se ora partiamo da vini scadenti, abbassiamo la qualità del prodotto e portiamo nocumento non solo al consumo interno, ma specialmente alla esportazione.

Ecco perchè, se io avessi avuto la possibilità di intervenire nella discussione, avrei consigliato il Ministro di limitare la aggiunta di alcool a non più del 5 o 6%, perchè in questo caso i produttori di vermouth e di marsala sarebbero stati obbligati ad adoperare delle materie prime veramente adatte, in maniera da ottenere dei prodotti migliori.

Detto questo sulla preparazione di questi particolari prodotti, dovrei fare una raccomandazione al Ministro: le tassazioni che si fanno per gli alcoli nelle industrie, non hanno una grande importanza per le grandi industrie; le grandi industrie dispongono di mezzi e possono tenere in casa la finanza, possono pagare le indennità giornaliere ai finanziieri che le assistono. Ma le medie e le piccole industrie non possono sopportare questo peso. E quando vi sono delle industrie che impiegano degli alcoli denaturati per determinati rami di produzione, gli industriali sono obbligati a tenere in casa la finanza per il controllo dell'alcool che si consuma.

Ora, io penso che questo obbligo di mantenere negli stabilimenti gli agenti della finanza sia un sistema che deve essere abbandonato. Il Ministero può fare altri controlli per stabilire se l'alcool è adoperato direttamente per quel determinato tipo di produzione. D'altra parte, lo stesso denaturante che viene aggiunto è garanzia sufficiente che l'alcool

non può essere adoperato per altri scopi. Comunque la finanza ha altri modi di controllare, mentre il suo controllo diretto significa aumentare il costo del prodotto. È per questo che per la piccola e la media industria sarebbe necessario che il progetto di legge fosse adeguato alla reale situazione di queste nostre industrie.

Per quanto riguarda la tassazione del benzolo, io avrei da fare una piccola osservazione, riguardante la produzione del benzolo in Italia. Anche da questo lato noi abbiamo assistito nel periodo fascista, vale a dire nel periodo dell'autarchia, al debenzolaggio del gas illuminante. Ora questo gas debenzolato è un gas che ha un potere calorifico piuttosto basso. Io raccomando perciò al Ministro di limitare la produzione del benzolo, vale a dire di limitare il debenzolaggio del gas. Infatti noi oggi abbiamo un gas che non ha quelle calorie sufficienti per gli usi di riscaldamento e per gli usi domestici in relazione al prezzo e al costo del gas stesso. Questo naturalmente non ha a che fare con il progetto di legge; però, siccome il benzolo viene adoperato per la produzione di prodotti chimici, di determinati prodotti pregiati, come per esempio i medicinali e altri prodotti di grande consumo e viene utilizzato in molte altre maniere, è necessario che il Governo ne regoli la produzione. E dovrebbe soprattutto regolare la produzione del benzolo dal gas illuminante, non dalle cokerie, perchè il gas di cokeria può essere debenzolato completamente, mentre il gas illuminante se viene debenzolato ha un potere calorifico troppo basso. È necessario, vale a dire, riportare alle condizioni normali la produzione del benzolo.

Quando io ho visto la cifra di 10.000 lire per il benzolo puro, ho sorriso, perchè non vi sarà mai nessun consumatore e nessun industriale che preparerà del carburante contenente del benzolo. Questo sarà anche un bene, perchè noi dovremo ricorrere direttamente all'impiego dei carburanti a base di petrolio, cioè a prodotti ottenuti dalla distillazione del petrolio. Ma tuttavia non vi sarà, ripeto, nessuno che potrà bruciare il benzolo in queste condizioni. Però se vi è una tassa di questo tipo molte piccole industrie non potranno adoperarlo e oggi sono molte le piccole industrie che adoperano il benzolo come solvente; basta accennare alle

industrie delle vernici che adoperano anche una discreta quantità di benzolo. Se esse debbono avere il controllo della finanza, necessariamente aumenta anche il costo del prodotto. Ecco perchè la tassazione del benzolo a me sembra esagerata, non per il fatto che il prezzo del benzolo venga aumentato, ma per i riflessi, direi, secondari che si hanno da questa tassazione, perchè l'uso del benzolo significa controllo da parte della finanza che esso non venga adoperato per altri scopi. Perciò io raccomanderei all'onorevole Ministro di provvedere opportunamente in avvenire così da eliminare questo inconveniente.

Il mio compito rispetto alle osservazioni che dovevo fare su questo disegno di legge, sarebbe terminato, se non avessi veramente da rammentare all'on. Ministro delle finanze di tener conto dei reali interessi della industria italiana. Io ho detto che questo disegno di legge mi dà l'impressione di interventi di forze occulte che hanno agito nelle tassazioni di tutti i tipi di alcoli. Vediamo di liberare una buona volta l'industria italiana da queste influenze. L'onorevole Ministro ed il Governo si pongano anche questo problema, poichè le leggi che oggi si fanno non sono leggi che possano essere poste in relazione con le leggi precedenti come se fossero una continuazione di queste; debbono essere leggi nuove ed adeguate alla reale situazione industriale, economica, politica e sociale del Paese (*Applausi da sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore senatore Tafuri.

TAFURI, relatore. Onorevoli colleghi, io non avrei niente altro da aggiungere a quello che ho scritto nella mia relazione, ma le osservazioni che l'onorevole collega Giua ha fatto in materia, mi obbligano a prendere la parola.

Io posso essere anche perfettamente d'accordo in generale su quello che ha detto il collega Giua sull'industria dell'alcool e del benzolo, però sono cose che dovrebbero essere esaminate in vista di leggi speciali sull'industria e a me pare che non abbiano niente a che vedere col carattere finanziario del presente decreto che è di natura appunto strettamente fiscale. In quanto poi al non avere avuto il tempo di esaminarlo io mi meraviglio perchè, come lei sa, onorevole collega, il nostro regolamento consente anche a senatori di altre Commissioni di

intervenire alle riunioni di Commissioni di cui non fanno parte. Ora la nostra Commissione Finanze e tesoro ha tenuto questo decreto per ben tre volte all'ordine del giorno. Se ella dunque fosse intervenuto saremmo stati ben lieti di avere le delucidazioni di un maestro che conosce benissimo questo argomento; le sue delucidazioni sarebbero state, per me specialmente, preziose e molto utili nella preparazione della relazione.

In quanto ad adoperare il melasso per estrarre il saccarosio invece dell'alcool, sono d'accordo dal punto di vista scientifico-tecnico. Però questo è uno stato di fatto che, come ella ha ben detto, deriva dalla corsa alla produzione dell'alcool per carburante. Oggi noi abbiamo dei complessi industriali per la produzione dell'alcool di prima categoria che sono passati, come ha visto in questa relazione, da una produzione di 108 milioni di litri, a solamente 20 milioni di litri. Dunque vi è stato uno stato di gravissima crisi anche per loro. Evidentemente oggi, per le condizioni attuali economiche dell'Italia, è più conveniente estrarre l'alcool che il saccarosio. In ogni caso, nel presente decreto il Ministro delle finanze si è preoccupato di gravare di tasse questi prodotti in modo da poter far sì che il gettito di questa imposta di fabbricazione non venisse a diminuire. Non è entrato nel merito delle sostanze da cui deriva — parlo degli alcool specialmente di prima categoria — perchè non era opportuno. Ripeto che potremo benissimo, anche con un disegno di legge di iniziativa parlamentare, esaminare tutta la questione generale degli alcoli e del benzolo. Sono d'accordo per ciò che riguarda il gas, ma è questione che esula dall'ambiente fiscale.

Non sono d'accordo con quanto ha detto l'onorevole collega a proposito della tassa sugli alcoli da frutta, che cioè si danneggerebbe il Mezzogiorno. Sono anche io dell'estremo meridione e posso assicurarlo, poichè ho fatto addirittura degli accertamenti in materia, che l'imposizione dei diritti erariali sull'alcool da frutta è stata bene accolta nell'Italia meridionale, soprattutto per i suoi riflessi sugli alcool ottenuti dalla distillazione del vino e dai cascami della vinificazione. Lei sa quanti sforzi sono stati fatti nel settore vitivinicolo per la protezione dell'alcool buon gusto, proveniente

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

dalla distillazione del vino e dei prodotti derivati dal vino, specialmente per i liquori pregiati. Se da una parte si danneggia in teoria la frutta che viene usata per la fabbricazione dell'alcool, che nel nostro Paese è di carrube e fichi, d'altra parte si favorisce la fabbricazione dell'alcool ottenuto dalla distillazione del vino e dei cascami della vinificazione, che è in aumento in questo periodo.

Le posso anche assicurare che il prezzo di vendita dei fichi di scarto, materia importantissima per questa fabbricazione, dopo questo decreto non è diminuito. Evidentemente la maggiore tassa di 7000 lire per ettanidro non è rilevante, in quanto i distillatori degli alcool da frutta ricavano utili notevolissimi, e bene ha fatto il Ministro a colpirli a favore dell'erario, anche perchè era necessario trovare un cespite di entrata che venisse a controbilanciare, per lo meno in parte, la diminuzione che si era venuta a verificare sull'alcool denaturato; riduzione giustissima perchè l'alcool denaturato era stato sempre esente da tassa. Nelle piccole cittadine di campagna questo era usato per usi domestici e ultimamente invece se ne era ridotto di molto il consumo perchè vi erano 5000 lire di tassa gravanti su di esso. La riduzione a lire 1000 del diritto erariale sull'alcool denaturato di prima categoria, che veniva a diminuire le entrate dell'erario notevolmente, ha causato il bisogno di trovare qualcosa che la controbilanciasse.

Come vede, per favorire un'industria nascente, quale è quella dell'alcool di sorgo, il Ministro ha ridotto di una leggera aliquota la tassa. Naturalmente si tratta di una sola fabbrica ancora in fase sperimentale: staremo a vedere quello che se ne potrà tirar fuori. Riguardo alle mie parole « ambienti interessati », debbo chiarire che il mio pensiero riguardava tutti, industriali e consumatori; sarò stato forse poco felice nell'espressione, ma io volevo intendere tutti gli interessati: non solo gli industriali ma anche i consumatori. Infatti per i consumatori vi è la notevole innovazione della vendita al minuto dell'alcool, cosa importantissima per il consumatore, specialmente per i piccoli consumatori dei paesi, che avranno la sicurezza di comprare alcool a 96 gradi e non avranno il dubbio, come si aveva fino adesso, che il rivenditore lo avesse battezzato

e vendesse l'alcool a 80 gradi invece che a 96, non essendo d'altra parte possibile controllare ogni volta l'alcool con il densimetro. L'innovazione della vendita dell'alcool in bottiglie mi pare che sia stata una felice trovata del Ministro, in quantochè vengono ad essere tutelati da una parte gli industriali stessi, i quali potranno garantire il loro prodotto, entrando anche in concorrenza tra di loro per la bontà del prodotto, di modo che il consumatore potrà comperare l'alcool dalla ditta che gli ispiri più fiducia; dall'altra parte, il consumatore verrà ad essere garantito sulla genuinità del prodotto che compra, perchè ci sono delle sanzioni penali, quelle stabilite dal codice per le frodi in commercio, che puniranno i contravventori i quali venderanno per alcool a 96 gradi, l'alcool a più bassa gradazione.

Un'altra parola a proposito dei vini vermouth. Bisogna tener presente i vermouth bianchi che si fabbricano con i vini bianchi e hanno 11 o 12 gradi, come per esempio i vini bianchi di Martina Franca e di San Severo dell'Italia meridionale, che sono i vini che conosco di più; ma vi sono quasi tutti i vini dell'Italia settentrionale, ottimi per l'impiego di base per il vermouth, che fanno al massimo 10-11 gradi, a seconda delle annate, della qualità delle uve e del contenuto zuccherino delle uve stesse da cui sono ricavati. Ora era necessario che la legge contemplasse ciò e stabilisse un limite fino a 10 gradi, perchè se avesse detto 5 o 6 gradi avrebbe dovuto fare la differenza fra vermouth bianco e vermouth rosso. Del resto la questione della qualità del vermouth è una questione che penso bisognerà rivedere con il tempo e bisognerà studiare con calma profondamente, per determinare le diverse varianti; ma allo stato delle cose il decreto non poteva fare diversamente perchè doveva tener conto della situazione di fatto.

Sono d'accordo, l'ho detto anche prima, sulla questione del benzolo, perchè il benzolo levato dal gas ne depaupera fortemente il potere calorifico; ma d'altra parte il benzolo è adoperato come carburante in miscele con la benzina. Sia l'una che l'altra sono tassati con tasse di fabbricazione, ma dato il minor costo del benzolo, noi ci siamo preoccupati che esso debba pagare una tassa notevole di fabbricazione, in modo che l'erario non sia defraudato di questa tas-

sa, che avrebbe incassato se invece del benzolo si fosse adoperata benzina.

E finisco con chiarire — se ancora ve ne fosse bisogno — due piccole modifiche apportate al testo ministeriale dal testo della Commissione e che sono del resto abbastanza ovvie. La prima era una questione di assoluta dimenticanza del testo ministeriale, perchè diceva che i diversi alcoli sono uguali tra loro, ma non aggiungeva « agli effetti del presente decreto ». Evidentemente non poteva essere che una omissione pura e semplice, su cui non è il caso di soffermarci.

La seconda, come ho già illustrato nella mia relazione, è dovuta alla preoccupazione affacciata in seno alla Commissione che ci si potesse, allo scadere dei 180 giorni, trovare in una condizione tale per cui le fabbriche non fossero in grado, per ragioni indipendenti dalla loro volontà, di attuare in pieno il nuovo sistema di vendita. Se noi avessimo lasciato il decreto legge così come è stato formulato, ci saremmo potuti trovare nella necessità che il Ministro dovesse d'urgenza promuovere un nuovo provvedimento in caso di bisogno, per cui la Commissione ha creduto di introdurre un comma aggiuntivo col quale si autorizza il Ministro in caso di indispensabilità (giacchè così dice il nostro testo: « Qualora gravi esigenze lo rendessero indispensabile »), a prorogare il tempo concesso per la regolarizzazione fino ad un termine massimo di 60 giorni, oltre il termine già concesso di 180. È una facoltà che noi diamo al Ministro e che egli userà con discrezionalità e soltanto qualora ne sorgesse la concreta esigenza.

Per cui io credo, onorevoli senatori, che voi possiate benissimo dare la vostra approvazione a questo articolo unico di conversione in legge, con le modificazioni proposte dalla Commissione. (*Vivi applausi dal centro e da destra*).

Presidenza

del Vice Presidente ALBERTI ANTONIO

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Questo decreto legge sugli alcoli, come ha sottolineato

molto bene il senatore Giua, più che un provvedimento fiscale, è un provvedimento che finisce per incidere profondamente su alcuni settori importanti della nostra agricoltura e della nostra industria. Peraltro viene oggi davanti a voi, sotto forma di questa innovazione e modificazione, come frutto di una lunga evoluzione che noi non riteniamo ancora si sia conclusa. Esso porta il risultato di una esperienza abbastanza fruttuosa, fatta in questi ultimi anni intorno all'applicazione del contributo. Per esempio l'onorevole Giua ha richiamato l'attenzione del Senato sul fatto che è stata introdotta una nuova categoria accanto alla classica distinzione di alcool di prima categoria ed alcool di seconda categoria. È stata introdotta, cioè, una nuova classificazione che interessa gli alcoli provenienti dalla frutta. Ora l'onorevole Giua sa che la differenziazione di imposizione ottenuta mediante la sovrapposta e il diritto erariale ha proprio per scopo di parificare entro determinati limiti i diversi alcoli, secondo le relative provenienze e i relativi costi di produzione.

E l'alcool che viene preso a base, come alcool che più si ritiene meriti di essere protetto, è proprio quello derivato tradizionalmente dalle vinacce e dai residui di trasformazione del vino. Partendo da questo si inseriscono tutte le sovrapposte di diversa origine che hanno per scopo proprio di parificare il costo di produzione di queste diverse categorie. Ora, a parte il grosso problema della politica della bieticoltura e dell'industria saccarifera italiana, grosso problema che credo tornerà presto davanti al Parlamento e dovrà essere discusso a fondo perchè una Commissione sta studiando questo problema presso il Ministero della industria e i risultati di questi studi dovranno certamente trasformarsi in disposizioni legislative che saranno da voi discusse, a parte questo problema che è un problema tradizionale per la nostra rendita dell'imposta sugli alcoli che sostanzialmente, con la disposizione che oggi vi sottoponiamo per l'approvazione, non viene variata molto, la sola innovazione di grande rilievo è quella che porta appunto la introduzione di una nuova categoria per gli alcoli. Ora, senatore Giua, lei mi permetta di richiamare la sua attenzione su questo fatto: che i maggiori centri di produzione di alcool

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

da frutta sorsero in parte nell'Italia meridionale, in Sicilia e nelle zone di produzione dei fichi, ma sono anche nell'Italia settentrionale, soprattutto nelle zone di grande produzione di mele e di altri frutti di questo genere, tanto che la richiesta davanti a cui mi sono trovato è stata quella di fare una distinzione nella imposizione tra gli alcoli provenienti dalle mele e da altre industrie analoghe, e gli alcoli provenienti dai frutti più dolci come le carrube ed i fichi, dei quali proprio in Commissione si è parlato. Ma forse perchè io sono settentrionale, non ho sentito l'opportunità di accettare questa richiesta, che poteva forse essere interpretata in senso regionalistico. Si potranno differenziare gli alcoli da frutta dagli alcoli da vino e da vinacce, per la ragione che richiamammo prima, ossia per il diverso costo di produzione di questi due tipi di alcoli e per la opportunità di conservare alla nostra agricoltura ed alla nostra industria, connessa con la viticoltura, questo sfogo che è costituito dalla trasformazione in alcool della produzione eccedente. Se noi guardiamo un po' avanti con lo sguardo in quella che dovrà essere necessariamente la politica del settore vitivinicolo nei prossimi anni, quando si sarà ristabilito un equilibrio tra produzione e consumo, che in questo momento manca ancora, quando forse arriveremo ancora a quella situazione di sovrapproduzione che determinò al nostro Paese delle conseguenze economiche molto tragiche, la possibilità di trasformare una parte della produzione vinicola in alcool a condizioni accettabili costituisce una valvola di sicurezza e di equilibrio per tutto il settore vitivinicolo. Vorrei ricordare agli onorevoli colleghi che tutta la legislazione francese in materia di viticoltura, che è pure una legislazione che possiamo prendere a modello, e che ha aiutato quel Paese ad uscire da una crisi profonda che pareva insuperabile, è fondata proprio sulla valvola di sicurezza rappresentata dalla possibilità di assorbire le punte di eccesso di produzione vinicola attraverso la produzione di alcool. Ecco allora perchè, salve le proporzioni che di volta in volta potranno essere modificate anche in relazione all'andamento stagionale, oltre che in relazione ai miglioramenti di carattere tecnico, questo conservare l'alcool che proviene dal vino

come base della tassazione non risponde tanto a un criterio fiscale quanto, a me pare, a un sano criterio di politica economica generale e in particolare di politica nel settore vinicolo.

Per tutte le altre osservazioni fatte dal senatore Giua, per quelle di carattere tecnico io mi rimetto alle osservazioni, alle risposte date dal relatore, che certamente è molto più profondo tecnico di quello che sia io nel campo della produzione dell'alcool. Su un punto però che riguarda più specificatamente la tecnica finanziaria di questo provvedimento, devo dichiarare al senatore Giua che sono sostanzialmente d'accordo con quello che egli chiede, quando domanda che noi facciamo uno sforzo per sistemare meglio tutta la materia delle imposte di fabbricazione, in modo che l'incidenza del costo di amministrazione di queste imposte non sia eccessivamente diverso in relazione all'importanza dell'azienda sottoposta al controllo. Una certa differenza, purtroppo, quando si deve ricorrere a metodi di controllo diretto, forse sarà inevitabile. Noi dovremo fare ogni sforzo per ridurre il più possibile questa situazione, in maniera che sia accettabile la posizione delle piccole e medie industrie anche quando devono essere sottoposte in qualche modo a controllo fiscale.

L'ideale sarebbe di poter sopprimere tutti i controlli fiscali, l'ideale sarebbe, come ho già avuto occasione di sottolineare anche recentemente nei miei interventi in sede di discussione del bilancio, che il fisco potesse avere una maggiore fiducia nel cittadino che opera in margine o in relazione alle leggi fiscali. Ma, comunque, noi stiamo conducendo degli studi per vedere di semplificare il più possibile questa materia, di ridurre il più possibile i costi e di perequare anche questi costi, appunto secondo il desiderio espresso dal senatore Giua.

Vi è un altro aspetto che in questa legge non è ancora toccato ma che dovrà probabilmente in un prossimo avvenire essere affrontato e risolto nei limiti del possibile. Vi sono cioè molte utilizzazioni nella industria moderna degli alcoli che oggi forse possono essere ancora ostacolate dal regime fiscale che noi manteniamo. Io posso assicurare l'onorevole Giua che stiamo studiando anche questo problema, soprattutto nel settore delle resine —

se dico qualche eresia di carattere tecnico, lei, onorevole Giua, mi vorrà scusare — il quale sembra un settore destinato ad avere un notevole sviluppo nell'industria moderna. Noi cercheremo di trovare un adattamento in modo che queste industrie non siano ostacolate dal regime fiscale. Comunque mi corre l'obbligo, nel dichiarare che accetto la proposta di modificazione della Commissione, di ringraziare sia il senatore Giua sia il nostro relatore per le cose molto istruttive che hanno esposto intorno a questo provvedimento e di assicurare che farò tesoro delle raccomandazioni che, da una parte e dell'altra, mi sono venute su questo argomento. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Pongo ora in votazione l'articolo unico del disegno di legge nel testo già letto della Commissione, che è stato accettato dall'onorevole Ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presentazione di un disegno di legge.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Ratifica del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 483, contenente modificazioni ed aggiunte al Codice di procedura civile ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal Regolamento.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ». (21-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati ».

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il seguente articolo 22-*bis*:

« Gli artigiani, gli allievi artigiani non sono soggetti alla disciplina del collocamento regolata dagli articoli di questo II titolo della legge ».

presentato dal senatore Conti, è stato ritirato.

Passiamo ora alla discussione dell'articolo 23.

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*:

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal Direttore dell'Ufficio stesso, in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, da un rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, da sei rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro, scelti tra i designati, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni di categoria esistenti nella circoscrizione provinciale.

« La Commissione esprime pareri:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzione di lavoratori;

c) sui ricorsi al Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

« Su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione esprime altresì parere su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia.

« La Commissione dura in carica due anni ».

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che su questo articolo sono stati proposti numerosi

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

emendamenti. Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, segretario:

Sostituire la dizione dell'articolo con la seguente:

« La Commissione provinciale del collocamento è costituita:

dal direttore dell'Ufficio del lavoro in qualità di Presidente;

da otto rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti degli imprenditori.

« Assistono ai lavori della Commissione:

1 rappresentante del genio civile;

1 rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio;

1 rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

1 rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

« I rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nella provincia, in proporzione al numero degli iscritti, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

« La Commissione ha facoltà di prendere deliberazioni:

a) (identico al testo della Commissione);

b) (identico al testo della Commissione);

c) sui ricorsi contro i provvedimenti presi dalle Commissioni locali e dai collocatori in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

« La Commissione delibera altresì su ogni altra questione relativa al collocamento dei lavoratori nella provincia ».

BITOSI, FORTUNATI, FIORE ed altri.

Sostituire alla dizione dell'articolo la seguente:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro, la Commissione provinciale per il collocamento.

« La Commissione provinciale per il collocamento è composta: dal direttore dell'ufficio del lavoro in qualità di Presidente, da otto rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti degli imprenditori.

« Assistono ai lavori della Commissione con voto consultivo:

1 rappresentante del Genio civile;

1 rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio;

1 rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

1 rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

« I rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori sono designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nella provincia, tenendo conto della rispettiva importanza numerica e, in ogni caso, di tutte le tendenze sindacali, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

« La Commissione delibera:

a) (identico al testo della Commissione);

b) (identico al testo della Commissione);

c) sui ricorsi contro le decisioni delle Commissioni di avviamento al lavoro e la loro applicazione da parte dei collocatori.

« La Commissione provinciale formula proposte ed esprime pareri:

a) sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro;

b) sul numero dei collocatori presso ogni sezione staccata dell'Ufficio provinciale del lavoro ».

FORTUNATI, MANCINELLI, LI CAUSI ed altri.

Sostituire alla dizione del primo comma la seguente:

« Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dal direttore dell'Ufficio stesso, in qualità di Presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, da un rappresentante dell'Ispettorato dell'agricoltura, da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da sette rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro designati dalle organizzazioni sindacali esistenti nella circoscrizione provinciale in proporzione ai proprii iscritti ».

MOMIGLIANO, ROCCO, DI GIOVANNI ed altri.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Iniziare il primo comma nel modo seguente:

« Con decreto del ^{Ministro} Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è istituita in ogni regione presso l'Ufficio del lavoro ^e della massima occupazione del capoluogo, la Commissione regionale per il collocamento ... »

BOERI, CONTI.

Al primo comma, alle parole: « composta dal Direttore dell'Ufficio stesso, in qualità di Presidente », sostituire le altre: « da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro che la presiede ».

FRANZA.

Al primo comma, sostituire alle parole: « da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'Industria e del commercio » le altre: « da un rappresentante della Camera provinciale per l'Industria, il commercio e l'agricoltura ».

RUBINACCI.

Al primo comma, sostituire alle parole: « da un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'Industria e del commercio » le altre: « da un rappresentante della Camera di commercio industria, agricoltura ».

SARTORI, CARON, CARBONI.

Al primo comma, aggiungere, dopo le parole: « da un rappresentante dell'Ispettorato della agricoltura », le altre: « dal Direttore della sede provinciale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ».

BISORI.

Al primo comma, dopo le parole: « da sei rappresentanti dei lavoratori e da quattro rappresentanti dei datori di lavoro » aggiungere le altre: « da uno dei coltivatori diretti e da uno degli artigiani ... ».

TARTUFOLI.

Al primo comma dopo le parole: « da quattro rappresentanti dei datori di lavoro » aggiungere le altre: « da un rappresentante dell'artigianato e da un rappresentante dei coltivatori diretti, designati su richiesta del Direttore dell'Ufficio

provinciale del lavoro dalle organizzazioni di categoria esistenti nella circoscrizione provinciale ».

COSATTINI, CASTAGNO, MANCINI ed altri.

Al primo comma, sostituire alle parole: « scelti tra i designati, su richiesta ecc. » le altre: « designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nella circoscrizione provinciale, tenendo conto della loro importanza numerica ».

RUBINACCI.

Al secondo comma, alle parole: « La Commissione esprime pareri » sostituire le altre: « La Commissione decide ».

COSATTINI, BARBARESCHI, MANCINI ed altri.

Al secondo comma, sostituire alle parole: « La Commissione esprime pareri » le altre: « La Commissione delibera ».

MOMIGLIANO, ROCCO, DI GIOVANNI ed altri.

Al secondo comma, aggiungere alle parole: « La Commissione esprime pareri » le altre: « anche di sua iniziativa ».

VERONI.

Al secondo comma, dopo il punto c) aggiungere il seguente:

« d) esprime parere sulle richieste di istituzione dei singoli corsi da inoltrare al Ministero per il lavoro e la previdenza sociale.

« La Commissione ha altresì l'incarico della sorveglianza didattica, tecnica ed economica dei corsi esistenti nella circoscrizione provinciale, compresi quelli aziendali e artigiani.

« Per questo specifico compito potrà nominare una Giunta di tecnici, scelti anche fra i suoi componenti.

« Alla sorveglianza dei corsi prenderà parte un rappresentante del Consorzio provinciale per l'istruzione tecnica, oppure, in quelle località dove questo non esiste, un rappresentante del Provveditorato agli studi.

CARMAGNOLA, D'ARAGONA, GONZALES, PERSICO.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Al secondo comma, far seguire la lettera c) dalla seguente lettera: « d) su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia ».

Sopprimere il terzo comma: « Su richiesta del Direttore . . . ».

COSATTINI, BARBARESCHI, MANCINI ed altri.

Aggiungere, alla fine dell'articolo, il seguente periodo: « Essa si convoca normalmente una volta al mese e ogni qualvolta il Presidente lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei suoi componenti ».

MOMIGLIANO, ROCCO, DI GIOVANNI ed altri.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Vorrei far rilevare che per questo articolo sono stati presentati numerosissimi emendamenti, alcuni dei quali sostitutivi dell'intero articolo o di parte di esso, alcuni modificativi, altri aggiuntivi. Tutta la materia di cui si parla nei diversi emendamenti è una materia che si intreccia e si sovrappone al testo. Vi sono dei punti che sono comuni tra i diversi emendamenti e dei punti che sono in contrapposizione. Ritengo che se ci atteniamo al criterio formale di esaminare gli emendamenti uno per uno, nell'ordine in cui sono stati presentati, ci mettiamo su una via assolutamente senza uscita perchè, a cominciare dal primo emendamento del senatore Fortunati, esso contiene tutta una serie di proposizioni, alcune delle quali sono di nuovo riproposte in altri emendamenti di altri senatori. Correremo il rischio di respingere senz'altro tutto il blocco di queste proposte, mentre invece potrebbe essere fatta una discussione coordinata. E se i colleghi mi permettono io, attraverso l'esame che ho fatto di tutta la serie degli emendamenti, ho identificato i problemi sostanziali che gli emendamenti pongono. Penso che sarebbe opportuno di esaminare questi problemi uno per uno e su ognuno giungere ad una conclusione.

Abbiamo, innanzi tutto, un dissenso circa la presidenza della commissione provinciale. Tutti gli emendamenti parlano del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Abbiamo, però, l'emendamento del senatore Franza, che vorrebbe affidare la presidenza al capo circolo dell'Ispettorato del lavoro.

Altri problemi. Riguardo ai componenti, vi è la serie di funzionari, che dovrebbero far parte della Commissione per ragione della carica: debbono essere membri della Commissione o debbono solo assistervi, come si propone da alcuni emendamenti? Questo è un problema di massima che deve essere risolto, e solo dopo averlo risolto bisognerà stabilire quali debbano essere i funzionari che devono partecipare o come membri effettivi o come membri assistenti.

Molti dei proponenti di emendamenti riproducono l'elencazione che è fatta nel progetto del Governo o della Commissione. Vi sono, poi, alcune proposte sostitutive: per esempio, in un emendamento si ritiene che, invece di esservi il rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio e agricoltura, ci debba essere il rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura. Vi è qualcuno che ritiene che vi debbano essere tutte e due, ed anche su questa questione specifica bisognerebbe prendere una decisione. Vi è poi la proposta aggiuntiva di introdurre il Direttore dell'Istituto della previdenza sociale.

Per quanto riguarda i lavoratori e i datori di lavoro, vi sono delle proposte di ordine formale, che potremo facilmente superare adottando la formula, che fu già scelta a proposito dell'articolo 2. Vi è, poi, il problema della composizione. Il progetto parla di sei lavoratori e di quattro datori di lavoro; il senatore Fortunati propone otto lavoratori; il senatore Momigliano propone sette lavoratori invece di sei: vi sono quindi proposte di aggiunta di altri membri, per esempio quella dei senatori Tartufoli e Cosattini di aggiungere un rappresentante dei coltivatori diretti ed un rappresentante degli artigiani. Superata questa fase della composizione, vi è l'altro problema che sta a sè, quello delle funzioni della Commissione. Vi è chi ritiene, sulla stregua del progetto della Commissione e del Governo, che queste funzioni debbano consistere nell'esprimere pareri; vi sono invece altri, come il senatore Fortunati, che ritengono che bisogna invece attribuirle funzioni deliberative. Per quanto riguarda « l'esprimere pareri » vi è una proposta del senatore Veroni che mantiene la formula, ma vi aggiunge anche « di sua iniziativa ». È una formula questa a sè, su cui biso-

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

gna prendere una decisione. Vi è poi l'elencazione delle diverse materie, per alcune delle quali una parte degli emendamenti propone che le siano attribuite delle funzioni deliberative.

Io mi sono permesso di fare un quadro dei diversi problemi posti dai vari emendamenti. Penso che se noi seguiamo la via di esaminare separatamente ciascun problema, e di prendere su ciascuno di essi una decisione, faremo una discussione organica e rapida, senza ripeterci; se noi, invece, cominciamo ad esaminare ogni emendamento per conto proprio, a respingerlo o ad accettarlo, o addirittura a fare degli emendamenti ad emendamenti, corriamo il rischio di metterci per una strada senza uscita. Il Senato nella sua saggezza e il nostro illustre Presidente vedranno quale uso si possa fare del suggerimento che mi sono permesso di dare.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Mi pare che la diligente esposizione che ha fatto il collega Rubinacci dovrebbe portarci ad una diversa conclusione e cioè che questo articolo ed il complesso di emendamenti, veramente imponente, dovrebbero essere rimandati alla Commissione, la quale dovrebbe farne un esame particolareggiato. Anzi, mi permetto di stupirmi, lo dico sinceramente, che i membri della 10^a Commissione, lavoro, emigrazione e previdenza sociale, di fronte alla presentazione di questi numerosi emendamenti, non si siano sentiti in obbligo di radunarsi automaticamente, di coordinare gli emendamenti stessi, e non permettere che venisse in discussione all'Assemblea tutta questa materia disordinatamente, il che indubbiamente ci porterà ad una discussione confusoria. Per quanto si voglia seguire le indicazioni che ci ha dato il collega Rubinacci, facciamo la formale proposta che questo articolo sia ripreso in esame dalla Commissione, la quale può molto più rapidamente di noi, essendo formata da competenti, specialmente versati nella materia, portarci a delle conclusioni rapide e sicure.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Vorrei semplicemente fare un

rilievo. Certo il sistema regolamentare di discussione di far votare prima gli emendamenti sostitutivi, poi i modificativi e gli aggiuntivi potrebbe dare luogo ad un gravissimo inconveniente. Nella eventualità di una votazione contraria, per esempio all'emendamento sostitutivo dell'onorevole Fortunati, noi creeremmo la preclusione all'esame e all'accettazione di forse eventuali, saggi, prudenti emendamenti successivi, presentati ai singoli comma.

Quindi mi sento in dovere di dire che una votazione immediata su un complessivo emendamento sostitutivo corre il rischio di far cadere tre quarti degli emendamenti presentati, alcuni dei quali, a me sembra, per il loro intrinseco valore, che meritino invece di essere discussi.

Ora mi sembra che ci siano due metodi proposti al Senato, il metodo dell'onorevole Rubinacci, il quale dice: « Cerchiamo di discutere per materia », e il metodo dell'onorevole Castagno che dice: « Rimandiamo l'esame degli emendamenti alla Commissione, che poi riferirà ». Vorrei, se mi è consentito, suggerire...

CASTAGNO. La terza forza! (*Si ride*).

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. In ogni caso, la terza via! Vorrei, dicevo, suggerire, o meglio domandare — perchè non spetta a me suggerire nulla — se non si potesse procedere discutendo comma per comma l'articolo, ammettendo che tutti coloro che in quel comma abbiano presentato un emendamento, anche se l'emendamento costituisce parte di un emendamento generale, intervengano e difendano la loro opinione e si faccia poi una scelta a ragion veduta, senza precludere con successive votazioni la discussione e l'approvazione di eventuali altri emendamenti.

Ritengo che questo sistema, anche se sembra macchinoso, sia molto più sbrigativo che una successiva riunione in Commissione, poichè purtroppo si è visto cosa valgano queste riunioni in sede di Commissione.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Io vorrei osservare al senatore Castagno che la Commissione non ha bisogno di esaminare la materia, cui si riferiscono gli emendamenti, perchè essa l'ha già discussa, quando ha esaminato il provvedimento.

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

to del Governo. In sede di Commissione vennero fuori quasi tutti i problemi che sono stati adesso portati all'esame dell'Assemblea con gli emendamenti e furono in quella sede fatte quasi tutte le stesse proposte.

La Commissione decise di attenersi al testo, che è stato sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Io vorrei invece rilevare che l'onorevole Ministro ha dato concretezza — e mi pare che abbia indicato la via anche dal punto di vista formale — a quella che era stata la mia proposta. Il procedimento da seguire mi sembra che dovrebbe essere proprio questo: cioè fare una discussione per comma separati, direi anzi per singole parti di comma, e di far valere a proposito di ciascun comma, e a proposito di ciascuna parte di comma, tutti i vari emendamenti, non come emendamenti sostitutivi, ma come emendamenti o modificativi o aggiuntivi, perchè la realtà delle cose è questa: che di emendamenti sostitutivi veri e propri non mi pare che si possa parlare. Noi ci troviamo invece di fronte a tutta una serie di emendamenti, che sono soltanto o modificativi o aggiuntivi, cuciti attraverso la ripetizione di espressioni di parole e di concetti, che sono nel testo della Commissione. Anche sotto questo punto di vista, mi permetterei di insistere perchè si segua questo procedimento.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Faccio rilevare, onorevoli senatori, che il Regolamento prevede la nomina di una sottocommissione, ossia di un Comitato esecutivo, che dovrebbe esaminare di volta in volta gli emendamenti che vengono presentati anche all'ultimo momento. Ciò sarebbe stato utile anche perchè non si può affermare che nella Commissione del lavoro il problema sia stato esaminato e definitivamente risolto, tanto è vero che molti senatori (la maggioranza dei senatori che non hanno partecipato alle riunioni della Commissione), hanno creduto opportuno di intervenire con emendamenti nella discussione generale. Inoltre molti emendamenti che furono già respinti da taluni membri della Commissione, vengono oggi ripresentati, in sede di discussione generale, come emendamenti pro-

pri; il che vuol dire che gli interventi dei diversi senatori nella discussione generale hanno fatto modificare il punto di vista anche a qualcuno dei senatori membri della Commissione. Io penso che se si adottasse il criterio di fare lavorare di più la Commissione, forse si risolverebbe il problema in una forma più rapida, mentre la soluzione che ha inteso di proporre il Ministro Fanfani urta contro le norme che noi ci siamo dati a simiglianza di tutti i Parlamenti. Se accettassimo tale proposta noi verremmo a creare un precedente; ed io non so se i colleghi possono essere d'accordo di crearlo e di proporlo come nuovo sistema all'Assemblea, poichè...

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Alla Costituente si è fatto!

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Alla Costituente c'era la Commissione centrale, credo si chiamasse così, presieduta dall'onorevole Ruini, la quale allorchè si presentava qualche questione particolare sospendeva la seduta e si ritirava per esaminare il problema che veniva riproposto all'Assemblea dopo un breve intervallo.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Si discuteva per materie e per punti, non per emendamenti!

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Mi sembra che anche gli emendamenti possano essere considerati punti. Se noi ci richiamiamo ai lavori dell'Assemblea Costituente troviamo proprio lì come si può legiferare; troviamo il sistema di procedere più speditamente nella discussione delle leggi. Sono d'avviso che la proposta fatta dal Ministro Fanfani non possa essere accolta, poichè trasformerebbe e cambierebbe quella che è ormai la prassi del Parlamento italiano; credo quindi che non ci rimanga altro sistema che rinviare l'esame preliminare degli emendamenti ad una Commissione o Sottocommissione al fine di risolvere il problema più rapidamente.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, ci terrei a dire e a precisare, poichè forse sono sta-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

to male inteso, che non intendevo proporre un nuovo sistema regolamentare al Senato. Siccome mi era sembrato di trovarmi di fronte a due opinioni contrastanti, ho espresso il mio modo di vedere: ma, se anche un solo senatore ritiene che questa sia una maniera per alterare il regolamento del Senato, ritiro e prego il Senato di ritenere come non detto quanto ho suggerito poco fa. Del resto c'è un sistema molto semplice: c'è il regolamento del Senato: lo si applichi!

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Io sento il dovere di dare qualche chiarimento al Senato su quanto ha detto il senatore Bitossi. Vorrei, anzitutto, ricordare che la nomina di una sottocommissione è facoltativa, ed è di competenza soltanto della Commissione: non potrebbe oggi l'Assemblea, sostituendosi a quest'ultima, nominare una sottocommissione. La nostra Commissione non ha ritenuto di avvalersi della facoltà, che le attribuiva il regolamento. D'altra parte, io faccio rilevare che ritornare in Commissione sarebbe tempo perduto perchè gli emendamenti non sollevano delle questioni nuove. Il problema non è di esaminare le proposte, ma di ordinarne la discussione.

Noi ci troviamo di fronte a tutta una serie di proposte, o modificative o aggiuntive, le quali sono presentate in una maniera così intrecciata, per cui occorre mettere ordine nella discussione, e siccome l'ordine di discussione degli emendamenti è di competenza della Presidenza, io vorrei appunto pregare il Presidente di tener conto, non tanto della definizione che si dà ad un emendamento — sostitutivo, aggiuntivo e modificativo — ma, soprattutto, della natura sostanziale dell'emendamento e di raggruppare per ogni materia la discussione sugli emendamenti che sono affini.

CASTAGNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTAGNO. Io ritengo di dover insistere anche per un'altra considerazione. In apertura di discussione, l'onorevole Ministro ha detto che vi sono degli emendamenti che sostanzialmente possono essere presi in considerazione, il che vuol dire che sono accettabili. Ora, ciò verrebbe a contrastare già, implicitamente, con

quanto ci ha detto l'onorevole Rubinacci e cioè che tutta la materia è già stata discussa, è già stata selezionata, è già stata revisionata e, in sostanza, la Commissione non avrebbe motivo di modificare il proprio precedente pensiero. Mi pare che il Ministro...

FANFANI. *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Anche gli emendamenti della Commissione per me vanno discussi, perchè non li accetto tutti.

CASTAGNO. Perfettamente d'accordo! Perciò insisto nella mia proposta precisamente per tutte queste ragioni: perchè ad ogni emendamento la Commissione dovrà dire il suo parere. Se la Commissione non si è radunata, noi rischieremo di avere qui non il parere della Commissione o della maggioranza della stessa o un eventuale parere della minoranza, ma solo il parere dei singoli membri della Commissione. Ora, questo non mi pare sia regolare; io non sono un vecchio parlamentare, ma ragionando a fil di logica mi pare che, dovendosi discutere una materia così sentita da parte del Senato (tanto che noi abbiamo venti emendamenti), se la Commissione deve dare per ogni emendamento il suo parere, debba prima discuterlo, perchè dai fatti nuovi sorti attraverso tutto il contesto della discussione, qui svoltasi sugli articoli precedenti, è evidente che si è creata una condizione nuova. La Commissione, secondo me, ripeto, avrebbe dovuto farlo spontaneamente.

PRESIDENTE. Domando il parere della Commissione.

RUBINACCI. Io non ho altro da aggiungere, signor Presidente. La Commissione ha dato un mandato di fiducia al suo relatore, e sia il Presidente che il relatore della Commissione non ritengono di avvalersi della facoltà, che è contenuta nell'articolo 72, di chiedere un rinvio per un nuovo esame di questa legge.

BITOSSI, *relatore di minoranza.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI, *relatore di minoranza.* Io domando quando è che la Commissione ha dato la sua fiducia al relatore della maggioranza. Io ho partecipato a tutte le riunioni della 10^a Commissione e una simile deliberazione non è stata mai adottata. Pertanto si deve, su

ciascun nuovo emendamento, domandare il parere della Commissione. Se il signor Presidente vorrà controllare gli atti vedrà che la questione è già stata posta una volta dal sottoscritto, nel senso che nè il Presidente nè i relatori della Commissione possono esprimere il parere nè della maggioranza, nè della minoranza. Ed infatti io, relatore di minoranza, mi guarderei bene dall'esprimere il parere della minoranza perchè in sede di esame di nuovi emendamenti che non sono stati vagliati, discussi ed esaminati dalla Commissione, nessuno dei facenti parte della 10^a Commissione può arrogarsi il diritto di affermare che rappresenta la maggioranza o la minoranza. D'altra parte penso che la soluzione della questione ora in discussione si presenta molto chiara e che l'onorevole Presidente ha la facoltà di risolverla. Vi è un articolo da mettere in discussione, vi sono venti o più emendamenti, emendamenti che possono essere annullati dal primo emendamento sostitutivo che io e il collega Fortunati non abbiamo nessuna intenzione di ritirare. Non vi è altra possibilità se non quella di cercare di far mettere d'accordo, se non la Commissione, per lo meno i presentatori degli emendamenti stessi, proprio a somiglianza di quanto, come ha detto il collega Uberti, si faceva di consuetudine alla Costituente.

Se si raggiunge un accordo, bene; se non è possibile raggiungere un accordo, ognuno ritorna in Assemblea e sostiene la sua posizione originaria. Questo è l'unico sistema che può portare, in forma rapida, alla soluzione indicata dall'articolo 72 del regolamento.

SINFORIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINFORIANI. C'è una questione di principio che riguarda la procedura, il modo con cui si devono svolgere i lavori dell'Assemblea. La questione di principio è risolta dal regolamento, il quale dice che tutti gli emendamenti devono essere deliberati dalla Commissione, in sede di Commissione, la quale deve funzionare in modo collegiale.

Difatti l'articolo 72 dice: « Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi debbono essere presentati per iscritto e firmati, almeno 24 ore prima della discussione degli articoli

cui si riferiscono, al Presidente che li trasmette alla Commissione ». Ora, trasmettere alla Commissione vuol dire che la Commissione deve esserne investita in sede di Commissione per poterli discutere. (*Commenti dalla destra*).

RUBINACCI. Allora facciamo una seduta di Commissione prima di ogni seduta del Senato.

SINFORIANI. In sede di Commissione si deve delineare sull'emendamento la maggioranza e la minoranza.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Colleghi onorevoli, il regolamento deve essere letto nella sua integralità e non bisogna dimenticare l'articolo 29 che è di una chiarezza cristallina. La Commissione compie il suo lavoro e presenta una relazione al Senato. Nomina un relatore e può nominare una sottocommissione. Sia il relatore che la sottocommissione hanno il compito di sostenere la discussione dinanzi al Senato. Iniziata la discussione, essa non può essere sospesa che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 29 che dice: « Ove la maggioranza della Commissione lo chieda, il Presidente del Senato sospende la discussione e convoca la Commissione ». Solo in questo caso dunque è possibile sospendere la discussione e ritornare alla Commissione, altrimenti la Commissione, col semplice fatto di avere esaurito i suoi lavori, è disinvestita dinanzi al Senato delle sue funzioni. (*Clamori dalla sinistra*).

C'è un articolo 72, chiaro quanto l'articolo 29, che dice che gli emendamenti debbono essere presentati per iscritto e firmati, almeno 24 ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che li trasmette alla Commissione. Il che non vuol dire che la Commissione debba essere nuovamente convocata (*proteste dalla sinistra*) perchè, se così fosse, non si spiegherebbe più la disposizione dell'articolo 29.

Il secondo comma dell'articolo 72 aggiunge che, se l'emendamento è presentato lo stesso giorno, il Governo, o la Commissione, possono chiedere non il ritorno del progetto alla Commissione, ma la discussione in Assemblea nel giorno seguente. Solo questa facoltà ha la Commissione. Non esiste nel regolamento nes-

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

sunissimo caso, tranne quello previsto dall'ultimo comma dell'articolo 29, perchè una volta venuto il progetto in Assemblea e una volta iniziata la discussione esso possa ritornare in seno alla Commissione.

PRESIDENTE. Il regolamento all'articolo 71 stabilisce che gli emendamenti vengano discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine che il Presidente reputa logicamente opportuno per la discussione. La Presidenza ritiene che l'ordine logico della discussione sia questo: che prima si discutano gli emendamenti modificativi del complesso dell'articolo e poi gli emendamenti modificativi di un singolo comma. E questo per la ragione che, quando si arriva alla votazione, questo ordine diventa obbligatorio, perchè prima dobbiamo mettere in votazione gli emendamenti soppressivi, i quali in questo caso, non ci sono, poi i modificativi e infine gli aggiuntivi. Quindi io ritengo che ci si debba attenere all'ordine consueto voluto dal regolamento e che si debba prima di tutto discutere l'emendamento proposto dagli onorevoli Bitossi, Fortunati, Fiore ed altri.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Onorevoli colleghi, io penso, senza voler sofisticare, ma esaminando letteralmente quanto è sancito nella prima parte dell'articolo 72, che la interpretazione non dà luogo a dubbi di sorta. L'articolo 72 infatti dice così: « Gli emendamenti aggiuntivi, modificativi o soppressivi debbono essere presentati per iscritto e firmati, almeno ventiquattro ore prima della discussione degli articoli cui si riferiscono, al Presidente, che li trasmette alla Commissione ».

Ora, onorevole Presidente, il solo fatto che in base alla prima parte dell'articolo 72 si ha il dovere di trasmettere questi emendamenti al Presidente, che deve trasmetterli alla Commissione, ne viene come conseguenza logica che la Commissione deve portare il suo parere sugli emendamenti, altrimenti non si spiegherebbe il perchè della trasmissione.

RUBINACCI. Per conoscenza, ma non per decidervi sopra.

PALERMO. Onorevole Rubinacci, se la sua interpretazione fosse esatta il regolamento avrebbe dovuto dire « trasmettere per cono-

scenza », ma poichè non si parla di « conoscenza » ma si dice che il « Presidente deve trasmettere alla Commissione l'emendamento », conseguenza logica non è la « conoscenza » ma è che la Commissione si riunisca ed esprima il proprio parere sull'emendamento stesso, altrimenti non si comprenderebbe la necessità di trasmetterlo alla Commissione. (*Commenti*).

MAZZONI. In questa maniera non si finirebbe più.

RUBINACCI. Il regolamento dovrebbe dire questo per arrivare alla sua conclusione, ma non lo dice.

PALERMO. Onorevole Presidente, nel concludere faccio presente al collega Mazzoni, il quale dice che altrimenti non si finirebbe più, che noi non possiamo ora modificare il regolamento. (*Interruzioni*). L'articolo 72 si esprime nel senso che ho enunciato: qualsiasi interpretazione diversa è arbitraria. Quindi prego l'onorevole Presidente, a norma dell'articolo 72...

Voce dal centro: Ha già deciso.

PALERMO. No, non ha deciso. Io prego la Presidenza, poichè non vi è nulla di deciso, che in base alla prima parte dell'articolo 72 voglia inviare questo emendamento alla Commissione perchè esprima il suo parere.

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevole Presidente, ella poco fa ha dato il suo parere in base alla facoltà che ha come Presidente; domando che metta in esecuzione quanto ella ha detto. (*Applausi*).

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Vorrei permettermi di ricordare che sullo stesso argomento esiste un precedente specifico, perchè già altra volta abbiamo discusso dell'interpretazione del primo comma dell'articolo 72 e, su conforme parere del Presidente della Giunta del regolamento, onorevole Persico, decidemmo tutti d'accordo che la comunicazione di cui è cenno nel primo comma dell'articolo 72 si intendesse fatta con la pubblicazione dell'emendamento. Quando la proposta di emendamento è pubblicata e viene distribuita a tutti i senatori, s'intende fatta la comunicazione anche alla Commissione.

In secondo luogo si dice che la Commissione abbia l'obbligo di riunirsi collegialmente e di esaminare ciascun emendamento. Io dico che in base al regolamento non ci possa essere dubbio per la risposta negativa; c'è una facoltà ma non un obbligo, perchè se l'articolo 72, secondo comma del regolamento, autorizza il Senato e la Commissione a discutere un emendamento presentato nella seduta stessa, nel corso della quale è presentato, è implicita la facoltà del Senato di discutere immediatamente l'emendamento e che la Commissione non debba necessariamente riunirsi, perchè altrimenti il secondo comma non avrebbe senso.

Quindi, quando l'emendamento è stato presentato il giorno prima ed è stato regolarmente distribuito, il Senato ne è giuridicamente investito e può pronunciarsi e la Commissione non ha facoltà di rinviarlo al proprio esame, a meno che il Senato stesso decida di rinviare la seduta per tentare un accordo tra i vari presentatori di emendamenti; ma se non vi è una deliberazione del Senato in tal senso, il rinvio alla Commissione non può essere ammesso.

LUSSU. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUSSU. Onorevoli colleghi, mi sia permesso aggiungere alle opinioni già espresse anche la mia, sia pure modesta. Ma credo che ciascuno dei presenti riconoscerà che ogni qualvolta si discute del regolamento e della sua interpretazione, ci si trova di fronte ad un problema serio; il regolamento è l'unica garanzia dei nostri diritti parlamentari e quindi credo che nessuna discussione sia mai superflua su questo argomento. E mi permetta l'onorevole Presidente, il quale è stato sempre un perfetto e signorile Presidente di Assemblea, a giudizio, credo, generale, di considerare questo mio intervento come una forma di collaborazione al suo compito, perchè se è vero che noi non possiamo far procedere i nostri lavori nell'Assemblea senza l'autorevole competenza del nostro Presidente, è anche vero che il nostro Presidente si troverebbe in una situazione più difficile se noi non cercassimo di collaborare al suo ufficio. Consenta quindi e consideri questo mio intervento come una forma cortese di collaborazione.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e la ringrazio.

LUSSU. A me pare che le obiezioni che sono state presentate dall'autorevole Presidente della Commissione, peccino di un difetto dirò di carattere polemico, che se invece egli avesse potuto obiettivamente vedere il problema, lo avrebbe risolto in altra forma. Qui si è fatto appello da più parti alla esperienza dell'Assemblea Costituente, ma i colleghi che hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente — sono parecchi qua dentro e tra i primi lo stesso nostro onorevole Presidente — possono dire che in quella sede tutte le volte in cui un emendamento è stato presentato a tempo, o è stato pubblicato, è stato esaminato tempestivamente dalla competente Commissione.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Non è esatto.

LUSSU. Ho guardato lungamente per vedere se non fosse presente, o se rientrasse l'onorevole collega Ruini: la sua autorità sarebbe intervenuta su questo argomento, ed io sono convinto che tutti quanti quelli i quali hanno fatto parte dell'Assemblea Costituente non possono affermare il contrario. Mai, mai che io ricordi (e noi, caro collega Uberti, siamo stati tra i più assidui all'Assemblea Costituente) un emendamento, presentato tempestivamente, è stato trascurato dalla Commissione. Ciò che cosa vuol dire? Vuol dire che la Commissione ha sempre l'obbligo, tutte le volte in cui l'emendamento è presentato tempestivamente, secondo il regolamento, di esaminare l'emendamento stesso. D'accordo su quanto ha detto l'ultimo collega che mi ha preceduto che ciascun emendamento, una volta pubblicato, vale come trasmesso alla Commissione, e ciò è tanto vero che la Commissione appena l'emendamento è pubblicato, si considera immediatamente investita per il suo esame. E qui subentra il criterio discrezionale del Presidente della Commissione stessa: è il Presidente cioè che deve giudicare se sia opportuna e necessaria una riunione oppure no. Se il Presidente ritiene che non sia necessaria una riunione della Commissione è perchè conosce già il parere dei membri della Commissione stessa, ma se invece ha il sospetto che vi possa essere un solo membro di parere contrario, è obbligato a riunire la Commissione.

RUBINACCI. Questa materia è stata già esaminata dalla Commissione.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

LUSSU. Se la materia è stata già esaminata non si deve più riunire la Commissione.

In materia di regolamento — e credo che così faccia ciascuno di noi, nessuno escluso — dichiaro di prendere posizione obiettivamente, sforzandomi di interpretarlo onestamente, e dimentico d'essere uomo di parte. Ora, se non mi sbaglio, ci troviamo ad un punto morto. La Commissione dice: « noi non possiamo sospendere la seduta per riunire la Commissione stessa ». Al che mi permetto di rispondere che, essendo in fine di seduta, la Commissione, pregata dall'onorevole Presidente, potrebbe anche consentire al rinvio della discussione al giorno successivo. Nel frattempo potrebbe riunirsi per esaminare gli emendamenti.

Ci sarebbe poi un'altra soluzione, quella cioè — e il Presidente ha il potere discrezionale per farlo — di affrontare un altro articolo, lasciando il tempo alla Commissione di riunirsi stasera o domani mattina. (*Com-menti*).

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Io vorrei fare una breve considerazione, che non avrei fatto se mi fosse stato consentito di rivolgere una domanda al collega Bosco.

Io dico che esaminando l'articolo 72, non soltanto nella prima parte ma anche nel primo capoverso, si ha la prova e la controprova che per qualsiasi emendamento occorre il parere della Commissione.

JANNUZZI. Ma lei è già intervenuto tre volte in questa discussione.

PALERMO. È soltanto la seconda volta.

JANNUZZI. Va bene, ma ripete sempre le stesse cose!

PALERMO. Onorevole Presidente, mi spiace moltissimo che un collega, per di più avvocato, faccia di queste questioni quando si tratta di interpretare un articolo di regolamento. Siccome l'interpretazione che noi dobbiamo dare deve esserci di guida anche per l'avvenire, io penso che anche se ciascuno di noi parlerà tre o quattro volte per portare il suo contributo per una chiarificazione, ciò non può essere oggetto di biasimo, ma invece debba per lo meno spinger gli altri colleghi ad esaminare il problema in discussione in modo da risolverlo una volta per sempre.

Ed allora, signor Presidente, quello che io mi permetto di far notare a lei e all'Assemblea è che nella prima parte dell'articolo 72 è chiaramente espresso che qualsiasi emendamento deve essere trasmesso attraverso la Presidenza alla Commissione. Il primo capoverso, dicevo, dà la riprova che è necessario il parere della Commissione, in quanto esso dice così: « Nessun emendamento può essere svolto, discusso o votato nella seduta stessa in cui è presentato se non sia sottoscritto da sei senatori... ».

RUBINACCI. Ma queste firme sono state presentate prima della seduta, sono state presentate da tre giorni!

PALERMO. ... a meno che il Governo o la Commissione si oppongano, nel qual caso la discussione ha luogo il giorno seguente ».

Dimodochè, onorevole signor Presidente, dalla dizione quanto mai precisa di questo capoverso noi abbiamo la prova — dicevo — che se un emendamento è presentato nello stesso giorno, per poter dare la possibilità alla Commissione, che si è opposta di esprimere il proprio parere, si rinvia la discussione dell'emendamento al giorno successivo. Ora il collega Rubinacci mi diceva: ma questo avviene quando si presenta nella stessa seduta!

RUBINACCI. È una facoltà.

PALERMO. Non è una facoltà: se la Commissione si oppone è obbligatorio, non facoltativo. Ed allora dicevo: se è obbligatorio sentire il parere della Commissione, quando lo emendamento è presentato nello stesso giorno, io non capisco perchè la procedura dovrebbe essere diversa nella ipotesi prevista nella prima parte dell'articolo 72, che stabilisce che il Presidente — mi consenta l'espressione — ha il dovere di inviare l'emendamento alla Commissione la quale, ne consegue, deve esprimere il suo parere. Ed ecco perchè io, a nome del mio settore, faccio formale istanza al signor Presidente, perchè si compiaccia trasmettere per il parere l'emendamento alla Commissione.

PRESIDENTE. La prima questione è questa: comunicazione alla Commissione. È già stato deciso a questo proposito che la pubblicazione dei singoli emendamenti vale anche come comunicazione alla Commissione. Per quel che riguarda l'argomentazione che l'onorevole Palermo trae dalla lettura del primo

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

capoverso dell'articolo 72, mi pare che proprio qui si intende che è facoltativo della Commissione dare o non dare il suo parere, perchè altrimenti non si capisce come la Commissione abbia la facoltà di autorizzare l'ammissione dell'emendamento senza che sia sentito il suo parere. Si dice: « La Commissione dirà se è il caso di rinviare al giorno dopo per dare o per non dare il proprio parere ». Poichè per il momento la Commissione non ha chiesto che sia rinviata la discussione al giorno seguente, con questo la Commissione implicitamente dichiara che il suo parere non è necessario.

PALERMO. Mi permetta una osservazione sulla interpretazione. Se la Commissione è d'accordo, allora si capisce che non occorre; ma basta che un solo membro della Commissione si opponga, perchè si renda necessario il rinvio alla Commissione stessa.

GAVINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVINA. Se me lo consente la sopportazione dei colleghi, vorrei dire che il Presidente della Commissione è l'onorevole Macrelli. Finora, onorevole Rubinacci, il Presidente della nostra Commissione non ha ancora espresso il suo parere. Il Presidente, onorevole Macrelli, sa che noi, che rappresentiamo la minoranza, chiediamo il suo intervento perchè la Commissione possa esaminare questo emendamento.

MACRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACRELLI. Io chiedo scusa al Senato se sono obbligato a parlare in condizioni fisiche poco liete. Ma, poichè sono chiamato in causa, mi si consenta di dire qualche cosa, di esprimere cioè il mio pensiero, che mi auguro sia anche il pensiero della Commissione.

L'appunto che si è fatto al collega Rubinacci non ha consistenza: egli mi ha sostituito durante la mia momentanea assenza. I colleghi non devono dimenticare che l'onorevole Rubinacci è vice presidente della decima Commissione, come è vice presidente il collega onorevole Barbareschi il quale avrebbe potuto benissimo sostituire, in caso di assenza, tanto me che il collega Rubinacci. Quindi, nessuna discussione a questo proposito!

BARBARESCHI. Ma non posso mica sostituirmi di mia iniziativa!

VERONI. Era il più anziano: spettava a lui.

MACRELLI. No: il più anziano è l'onorevole Rubinacci ed io lo avevo pregato di sostituirmi; e non credo si possa fare un *casus belli* di questa vicenda.

Arriviamo alla sostanza. Mi si consenta di dire, innanzi tutto, che è strana la discussione che i colleghi hanno voluto fare a questo proposito perchè, proprio quando sono arrivato io, ho sentito la decisione del Presidente e, una volta che il Presidente ha emesso un suo giudizio, anzi una sua decisione, il Senato ha l'obbligo, mi si consenta di dirlo, di seguirla. E il Presidente, ai sensi dell'articolo 72 del regolamento, aveva deciso in questo senso, che cioè si dovessero discutere innanzi tutto gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti sostitutivi, in ultimo gli emendamenti aggiuntivi. Di fronte alla decisione venuta dal banco della Presidenza, noi non avevamo che un obbligo: inchinarci e riprendere la discussione. Tutto quello che stiamo dicendo adesso — scusatemi — è perfettamente inutile e, d'altro lato, è anche dannoso perchè ci fa perdere del tempo prezioso. Ma aggiungo di più, onorevoli colleghi. Vogliamo restare anche nel terreno della prassi parlamentare, vogliamo restare in quello che è il campo della procedura? Io sono il primo a dire che il regolamento del Senato non è il *non plus ultra* della perfezione, ci sono delle lacune, ci sono delle frasi che si possono interpretare in diverso modo. E ho sentito, per esempio, il commento che ha fatto il collega Palermo, ho sentito le osservazioni, sia pure in parte, del collega Lussu.

Potremmo convenire nella critica, intendiamoci, ma restiamo nel campo della realtà e anzitutto facciamo un rilievo. Non è la prima volta che discutiamo un testo di legge, un progetto di legge, non è la prima volta che si presentano su di un articolo emendamenti diversi, in contrasto tra loro, antitetici, e nessuno si è mai sognato di rimandarli alla Commissione. Voi ricordate, onorevoli colleghi, che abbiamo avuto recentemente qualche discussione di rilievo su delle questioni di principio che potevano essere risolte, ma non dalla Commissione, intendiamoci. La Commissione

è investita, secondo il regolamento, di questo mandato: di esaminare un progetto di legge, di nominare un unico relatore se la Commissione è d'accordo, cioè se vota all'unanimità per il progetto, e se c'è contrasto vengono nominati allora due relatori, uno di maggioranza e l'altro di minoranza. Poi la Commissione viene qui con la sua presidenza, con i suoi membri ma soprattutto con i due relatori, ad esporre quello che è stato il lavoro compiuto nell'ambito della competenza della Commissione. Ma quando noi della Commissione ci presentiamo davanti al Senato, si può dire che ci spogliamo quasi della nostra qualifica. Siete voi che vi sostituite a noi, siete voi che dovete decidere; noi abbiamo solo l'obbligo di esprimere un pensiero, di dire il nostro parere, di accettare o meno a maggioranza o all'unanimità un emendamento o una proposta, ma è il Senato che decide. Questa è l'interpretazione esatta che si deve dare del Regolamento anche se esistono quelle interpretazioni a cui accennavano prima gli onorevoli colleghi.

Ma, d'altro lato, intorno a questa che è una norma regolamentare io mi appello ai colleghi purtroppo anziani come me della vita parlamentare — l'amico Lussu conosce le battaglie che abbiamo fatte anche in sede di regolamento in tempi ahimè lontani — per ricordare che, quando dal banco della Presidenza era venuta una parola decisiva, la Camera accettava e penso che in questo momento anche il Senato debba inchinarsi davanti alla decisione del Presidente. (*Applausi dal centro e dalla destra*).

Debbo ora chiedere scusa al signor Presidente, agli onorevoli colleghi e al senatore Bitossi se sono obbligato ad assentarmi per le ragioni che tutti comprendono. Restano comunque nell'aula i senatori Rubinacci e Barbareschi.

Presentazione di disegni di legge.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Do comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBELLINI, *Ministro dei trasporti*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge:

« Modifiche alla legge 6 luglio 1940, n. 952,

contenente disposizioni concernenti le pensioni agli agenti delle Ferrovie dello Stato provenienti dalle ex gestioni austriache e agli agenti delle Ferrovie dello Stato passati nei ruoli di altre Amministrazioni dello Stato ».

« Trattamento di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato proveniente da linee secondarie non iscritto al fondo pensioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro della presentazione dei due disegni di legge che seguiranno il corso stabilito dal Regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. In relazione alla decisione che ho già preso, ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per svolgere l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23 che ha presentato con i senatori Fortunati, Fiore ed altri e del quale è già stata data lettura.

BITOSSO, *relatore di minoranza*. Onorevoli colleghi, l'emendamento sostitutivo da noi presentato tende ad assicurare una effettiva partecipazione dei lavoratori, o meglio, di tutte le organizzazioni sindacali che hanno la rappresentanza dei lavoratori, in misura proporzionale, all'esercizio del collocamento. Questo emendamento sostitutivo avrebbe trovato una migliore possibilità di adattamento se fosse stato approvato l'emendamento sostitutivo dell'articolo 22 da noi presentato. La maggioranza del Senato non ha ritenuto di approvarlo; essa, approvando l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23, può dimostrare ancora la sua volontà e il suo desiderio di far partecipare attivamente all'esercizio del collocamento coloro che sono maggiormente interessati, cioè a dire i lavoratori.

Infatti, mentre nel testo presentato dall'onorevole Ministro si danno alla Commissione provinciale funzioni soltanto consultive, nel mio emendamento viceversa si intende darle una funzione che abbia una reale utilità ed importanza. Infatti, dato che i rappresentanti dei lavoratori sono i maggiormente interessati e sono coloro che maggiormente conoscono la materia che si deve discutere e trattare, sono essi stessi che devono a maggio-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

ranza determinare l'indirizzo della Commissione provinciale. Se la Commissione si limita invece ad esprimere pareri, a decidere sarà in definitiva il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Ora, se si creerà una Commissione composta da una quantità di rappresentanti di lavoratori e di datori di lavoro e di funzionari dei diversi uffici, la quale abbia solamente la facoltà di esprimere dei pareri che possono essere tenuti in considerazione o meno da colui che dirige l'Ufficio del lavoro, io non vedo quale funzione effettiva, quale effettivo controllo e quale effettiva attività possa svolgere questa Commissione, quando il tutto sarà deciso dal direttore dell'Ufficio del lavoro che viene ad avere la massima responsabilità del collocamento nella sua provincia.

Nell'emendamento sostitutivo si propone anche un aumento del numero dei rappresentanti dei lavoratori. Nel progetto presentato dal Ministro erano proposti sei rappresentanti dei lavoratori. La 10ª Commissione ha già creduto necessario aumentare la rappresentanza dei lavoratori nella Commissione centrale. Noi proponiamo che da sei, quanti cioè sono i rappresentanti proposti dalla 10ª Commissione, essi siano portati ad otto, appunto perchè pensiamo che particolarmente in questo momento, in cui esiste una pluralità di sindacati (pluralità che deve trovare la sua espressione in questa Commissione di collocamento), è necessario che queste rappresentanze abbiano a disposizione un adeguato quantitativo numerico per esservi presenti, a seconda delle forze rappresentate. Se noi restringiamo il numero dei lavoratori, si rischia di avere delle proporzioni non corrispondenti alla reale importanza numerica dei singoli sindacati.

L'altra questione, che è ormai vecchia particolarmente per coloro che hanno avuto la possibilità di discutere nelle Commissioni legislative della Costituente, è quella dei funzionari dei diversi dicasteri o, in questo caso, dei funzionari degli Uffici provinciali. Questi funzionari che entrano a far parte delle Commissioni, in linea di massima, e in questa Commissione in particolare, devono avere voto deliberativo o voto consultivo? Questo problema è stato discusso e ridiscusso ed ancora non si è trovata la soluzione.

In questo particolare caso, se è da ritenersi

necessaria la partecipazione, ad esempio, del rappresentante del Genio civile in quanto estendendosi le funzioni dell'Ufficio provinciale del lavoro anche a quelle della « massima occupazione » l'Ufficio stesso ha interesse che il funzionario del Genio civile intervenga a sollecitare gli organi competenti per l'effettuazione di determinati lavori nell'ambito della provincia, sì da diminuire gli indici della disoccupazione, non si può obiettivamente sostenere che egli — una volta che abbia espletato la sua azione diretta alla ricerca del lavoro — debba con il suo voto portare un peso nelle deliberazioni che la Commissione stessa deve prendere, per esempio, sulle contestazioni relative alla richiesta nominativa di assunzioni dei lavoratori, sui ricorsi al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, ecc. Io non comprendo perchè un rappresentante che ha un compito esclusivamente tecnico debba, col peso del suo voto, concorrere ad un possibile travisamento delle decisioni che soltanto i rappresentanti più qualificati possono prendere sulle questioni specifiche del collocamento. Mi sembra una pretesa assurda e contrastante col buon senso e con le norme elementari di funzionamento di qualsiasi ufficio.

Altrettanto dicasi per il rappresentante dell'Ufficio dell'industria, commercio e agricoltura, per quello dell'Ispettorato dell'Agricoltura e per tutti gli altri rappresentanti ministeriali, che possono essere eventualmente immessi nella Commissione con voto puramente e semplicemente consultivo.

L'altro punto del nostro emendamento riguarda la nomina dei rappresentanti sindacali. Il concetto del Ministro Fanfani è generico e questa formula generica può determinare delle incomprensioni ed anche mettere in serio imbarazzo colui che dovrà nominare i rappresentanti dei lavoratori.

Il progetto ministeriale dice: « ...da sei rappresentanti dei lavoratori e da sei rappresentanti dei datori di lavoro, designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni di categoria esistenti nella circoscrizione provinciale ».

È logico che il direttore si troverebbe a dover rispondere a questo interrogativo: chi sono i rappresentanti dei lavoratori e quanti dovranno essere di quel determinato sindacato e quanti dell'altro?

Specialmente nelle zone agricole vi è una multiforme varietà di organizzazioni sindacali, non solo di lavoratori, ma anche di datori di lavoro. Quanti rappresentanti dei datori di lavoro dovranno appartenere all'industria, quanti all'agricoltura e così via? Ora, col nostro emendamento sostitutivo, che d'altra parte vedo accolto da altri onorevoli colleghi, si risolverebbe il problema in quanto noi affermiamo che la nomina dei rappresentanti dovrà essere proporzionale al numero degli iscritti delle organizzazioni sindacali.

Questi, principalmente, i punti che noi sosteniamo in contrasto con quelli del progetto del Ministro Fanfani. Poichè non è stato preso in considerazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 22, che avrebbe dato una reale tranquillità ai lavoratori, sia a quelli della campagna che a quelli della città, mi auguro che il Senato e i signori senatori vogliano almeno dimostrare, approvando questo emendamento, il loro desiderio e la loro volontà di far partecipare efficacemente i lavoratori all'attività delle commissioni provinciali di collocamento.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINI, *relatore di maggioranza*. Premetto che parlerò come rappresentante della maggioranza della Commissione; la quale maggioranza non ha nessun motivo per scostarsi dal punto di vista che è stato tradotto nel testo formulato dalla Commissione stessa e che ha introdotto qualche innovazione nel testo ministeriale. Ha ritenuto, tra l'altro, per quanto riguarda la composizione della Commissione provinciale, di dovere dare un maggior numero di rappresentanti ai lavoratori in confronto dei datori di lavoro e ha ridotto quindi la rappresentanza dei datori di lavoro da 6 a 4. In particolare, per quanto riguarda la presenza dei funzionari nella Commissione provinciale, la Commissione non ritiene di dovere modificare quello che è il criterio con cui questi funzionari sono stati ammessi a partecipare attivamente ai lavori della Commissione centrale. Quindi la maggioranza della Commissione non accetta l'emendamento proposto dal senatore Bitossi e altri e mantiene il suo testo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, l'emendamento dell'onorevole Bitossi tra le altre cose ha un grave inconveniente; il senatore Bitossi per aver pensato a tutto si è dimenticato di dire chi nomina la Commissione. Tanto è vero che in un successivo emendamento che dovremo discutere, presentato dall'onorevole Fortunati — il quale ha messo la firma anche all'emendamento Bitossi — questa dimenticanza non è stata commessa. Basterebbe questa ragione per dire che non possiamo accettare l'emendamento proposto, ma non mi attaccherò a questa apparenza formale, per quanto importante, perchè dire che esiste una Commissione senza dire con quale procedura debba essere nominata ed insediata evidentemente vuol dire aprire una lacuna molto forte nella legge stessa. Ma veniamo alla sostanza. Ci sono alcuni punti comuni nel testo ministeriale e in quello della Commissione; mi riferirò a quelli della Commissione, i quali sono riprodotti esattamente dalla dizione dell'emendamento dell'onorevole Bitossi. Questi punti sono: l'esistenza di una Commissione provinciale. (non sembri superfluo il dire questo, perchè tra gli emendamenti presentati ve ne è anche uno che mette in discussione la possibilità di questa nomina); la presidenza della Commissione da parte del direttore dell'Ufficio del lavoro; la presenza di un numero di rappresentanti dei lavoratori superiore a quello degli imprenditori; la presenza nella Commissione di un rappresentante del Genio civile, di un rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria e commercio, di un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario; l'elenco di una certa serie di funzioni che la Commissione deve svolgere. Queste le affinità o meglio le identità tra il testo della Commissione e il testo presentato dall'onorevole Bitossi.

Vi sono poi le difformità, ed è su queste che il Senato deve pronunziarsi. La prima difformità è rappresentata dall'aumento della sproporzione fra le rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori, nel senso che, mentre

la Commissione aveva proposto al Senato sei rappresentanti dei lavoratori e quattro rappresentanti dei datori di lavoro, l'onorevole Bitossi ne richiede rispettivamente otto e quattro. La ragione, secondo la quale l'onorevole Bitossi è stato indotto a questa diversa proporzione, è stata detta dall'onorevole Bitossi: la necessità, cioè, di far rappresentare tra i lavoratori, specialmente ora che l'unità sindacale non c'è più, tutte le correnti. Potrebbe essere una ragione da prendersi in considerazione; quindi su questa proporzione probabilmente avremo modo di tornare a discutere, tanto più che altri emendamenti toccano questo problema.

Esiste poi una difformità molto più profonda, sulla quale del resto l'onorevole Bitossi si è indugiato, ed è questa: la necessità di fare assistere alle riunioni di questa Commissione una serie di funzionari. Ed anzi l'onorevole Bitossi aumenta il numero di questi funzionari e, mentre il testo della Commissione parla di un rappresentante dell'Ufficio dell'industria e commercio, egli aggiunge anche un rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura. A questo proposito ritengo che occorra decidersi: o l'uno o l'altro, e la scelta, quando si preparò il progetto, avvenne in favore del rappresentante dell'Ufficio di industria e commercio anziché delle Camere di commercio, e questo su consiglio del Ministero dell'industria. Il testo della Commissione mette in parità la presenza di questi funzionari o rappresentanti di uffici nella Commissione. L'onorevole Bitossi nel suo testo dice che costoro assistono ai lavori, cioè non deliberano — e qui è uno dei divari più profondi —; ma proprio le ragioni che ha portate l'onorevole Bitossi sono servite al Ministro quando preparò il testo, ed immagino anche alla Commissione, per sostenere che non possano soltanto assistere, ma debbano anche deliberare.

L'onorevole Bitossi ha detto giustamente che questi funzionari debbono partecipare, in quanto si tratta di Uffici della massima occupazione possibile, e il Genio civile ha qualche cosa da dire in questa materia, in quantochè, specialmente in alcune regioni, in alcune zone, in alcune stagioni, è in funzione dell'intervento — ci augureremmo più grande, a dire la

verità — dei lavori pubblici che si risolvono questi problemi. Ed è possibile in questa sede pretendere che il rappresentante del massimo datore di lavoro per quanto riguarda i disoccupati assista con voto platonico? La discriminazione sul testo della Commissione non era stata fatta perchè la Commissione aveva sempre funzione di dar pareri. Se si vogliono dare funzioni deliberanti, a maggior ragione questa capacità di voto deve essere riconosciuta, ad esempio, al rappresentante dell'Ufficio del Genio civile.

Per esempio, per quanto riguarda i rappresentanti dell'Ufficio centrale dell'industria e commercio o dell'Ispettorato agrario, l'onorevole Bitossi ha detto: ma costoro quando si tratterà di decidere della classificazione dei lavoratori che cosa hanno a che vedere? È un problema, questo, di lavoratori! No, onorevole Bitossi, è un problema di lavoratori e anche di tecnici ed ecco che, proprio in questo caso che lei ha citato per escludere la capacità deliberante di questi tecnici, noi diamo che occorre riconoscere a questi tecnici capacità deliberanti, e solo in tal veste furono introdotti nel Comitato, così come risulta nel progetto.

Per quanto riguarda l'altra questione di dissenso, quella relativa al modo di scelta, l'onorevole Bitossi suggerisce di fare questa scelta in proporzione al numero degli iscritti. È un grave problema che vien fuori, il problema cioè dell'anagrafe del lavoro. Ma supponiamo di dimenticare questo poichè non si tratta di proporzioni ristrette agli appartenenti alla categoria, ma semplicemente di iscritti ed allora nasce un altro problema ed è quello della certificazione sul numero degli iscritti; poichè se noi, onorevole Bitossi (lei leggerà i giornali come me) se noi diamo retta ai giornali, le associazioni sindacali hanno complessivamente un numero di iscritti che è ben superiore al numero dei lavoratori che esistono in Italia. Quindi non è su queste cifre, su queste dizioni che noi possiamo fare una scelta. Figuriamoci oggi che queste cifre corrono solo così a scopo propagandistico o di polemica!

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Onorevole Ministro, ma in sede di Commissione centrale è stato accettato il concetto.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non mi pare in questo senso. Dunque, si immagini che cosa avverrà quando si tratta, in base ad una risultanza o ad una dichiarazione, di accaparrarsi uno o due o tre posti. Aggiungiamo ancora — e questo lo dico preoccupato davvero di trovare una formula esatta e giusta — aggiungiamo che il numero degli iscritti ha valore, per esempio, nel caso di sindacati operai, ma non ha nessun valore nel caso di sindacati o di associazioni di categoria di datori di lavoro. Nessun valore, e perchè? Perchè in quel caso ciascuno non rappresenta il numero, a meno che non si voglia dire in quel caso « in proporzione del numero dei lavoratori impiegati ». Allora lo capirei, ma se non si dice questo, si cade in una eresia statistica, onorevole Fortunati. Andiamo avanti. La « Commissione », dice l'emendamento ed è questo un altro punto sostanziale, « ha facoltà di prendere deliberazioni »; cioè, essa delibera.

Che cosa delibera? Per la lettera a) e la lettera b) il testo proposto dal senatore Bitossi è identico a quello della Commissione. Poi c'è un testo aggiuntivo che in parte sostituisce e trasforma la dizione del testo presentato dalla Commissione, nel quale si diceva: « Su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione la Commissione esprime parere su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia ».

Nel testo proposto si dice invece: « La Commissione delibera altresì su ogni altra questione relativa al collocamento dei lavoratori nella provincia ».

Ora io non so come è possibile immaginare che su questi problemi, sui quali alla Commissione centrale si è riconosciuto, con votazione del Senato, esclusivamente una facoltà, o meglio una capacità consultiva, si possa, in sede provinciale, riconoscere una facoltà deliberante, anzi un'attitudine, un diritto, una potestà deliberante.

Per tutte queste varie osservazioni che, utile insieme, mostrano o la imperfezione del testo o la disformità di sostanza tra l'impostazione data nel testo ministeriale corretto dalla 10ª Commissione e il testo dell'emendamento dell'onorevole Bitossi, dichiaro che non posso accettare l'emendamento stesso, pur os-

servando, e lo vedremo per quanto riguarda i vari emendamenti ai singoli paragrafi o comma, che ci sono in questo emendamento delle impostazioni da discutersi ulteriormente e che possono forse portare a modificazioni. Ma questo lo dirà la discussione e l'illustrazione dei singoli emendamenti al testo attuale della Commissione.

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che mi è pervenuta la seguente richiesta:

« I sottoscritti chiedono la constatazione del numero legale ».

Gervasi, Palermo, Gramagna, Menotti, Ferrari, Ghidetti, Gavina, Castagno, Fortunati, Fantuzzi, Putinati, Trojani, Palumbo Giuseppina, Berlinguer e Fabbri.

Si procederà quindi alla verifica del numero legale.

Estraggo pertanto a sorte il nome del senatore dal quale si inizierà la chiama.

(È estratto a sorte il nome del senatore *Flecchia*).

Prego il senatore segretario di procedere all'appello dei senatori, cominciando la chiama dal senatore *Flecchia*.

BORROMEO, *segretario*, fa la chiama.

Risultano presenti i senatori:

Adinolfi, Alberti Antonio, Aldisio, Anfossi, Angelini Cesare, Angelini Nicola, Asquini.

Barbareschi, Bareggi, Bastianetto, Battista, Beltrand, Benedetti Luigi, Bergamini, Berlinguer, Bertini, Bertone, Bibolotti, Borromeo, Bosco, Braccesi, Braitenberg, Braschi, Bruna, Bubbio, Buffoni, Buizza, Buonocore.

Canaletti Gaudenti, Caporali, Cappa, Carboni, Carelli, Carmagnola, Carrara, Casardi, Casati, Caso, Castagno, Cemmi, Ceschi, Ciampitti, Ciasca, Ciccolungo, Cingolani, Conci, Corbellini, Cosattini.

D'Aragona, De Bosio, De Gasperis, Del Secolo, De Luca, Di Giovanni, D'Incà, Di Rocco, Donati.

Elia.

Fabbri, Fantoni, Fantuzzi, Farioli, Fazio, Ferrabino, Focaccia, Fortunati, Franza.

Gava, Gavina, Genco, Gerini, Gervasi, Ghidetti, Ghidini, Giardina, Gonzales, Gramegna, Grava, Guarienti.

Italia.

Jannuzzi.

Lamberti, Lanza Filingeri Paternò, Lanza-ra, Lavia, Lazzaro, Lepore, Lodato, Longoni, Lorenzi, Lucifero.

Macrelli, Magli, Magri, Malintoppi, Marchini Camia, Marconcini, Martini, Mastino, Medici, Menghi, Menotti, Merlin Umberto, Miceli Picardi, Minoja, Momigliano, Montemartini, Mott.

Ottani.

Pallastrelli, Palumbo Giuseppina, Panetti, Pasquini, Pennisi di Floristella, Perini, Pertini, Pezzini, Piemonte, Pieraccini, Pietra, Priolo, Putinati.

Ricci Federico, Ricci Mosè, Riccio, Romano Antonio, Rosati, Rubinacci, Ruggeri, Russo.

Salomone, Sanmartino, Santonastaso, Sartori, Schiavone, Silvestrini, Spallino.

Tafari, Tartufo, Termini, Tessitori, Tissi, Tomè, Tommasini, Tonello, Tosatti, Toselli, Troiano, Turco.

Uberti.

Vaccaro, Vanoni, Varaldo, Varriale, Vigianni.

Zanardi, Zane, Zelioli, Zoli, Zotta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della chiama:

Senatori in carica 342.

Numero legale 166.

Senatori presenti 162.

Il Senato non è in numero legale.

Secondo l'articolo 43 del regolamento, se il Senato non è in numero legale il Presidente può rinviare la seduta ad altra ora dello stesso giorno con un intervallo di tempo non minore di un'ora, oppure toglierla, e in quest'ultimo caso il Senato s'intende convocato senz'altro per il prossimo giorno non festivo, alla ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo, quando il Senato abbia già prima deliberato di tener seduta.

In relazione al disposto di tale articolo, convoco il Senato tra un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 20,45, è ripresa alle ore 22).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23 presentato dagli onorevoli Bitossi, Fortunati, Fiore ed altri.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Dovremmo ora passare alla votazione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 23, presentato dagli onorevoli Fortunati, Mancinelli, Li Causi ed altri. Poichè nessuno dei proponenti è presente, questo emendamento si intende ritirato.

Passiamo ora all'esame dell'emendamento, presentato dagli onorevoli Momigliano, Rocco, Di Giovanni ed altri, del quale è già stata data lettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Momigliano per illustrare questo emendamento.

MOMIGLIANO. Io dirò pochissime parole, anche per far guadagnare un po' del tempo che abbiamo perduto.

Questo emendamento si riferisce solo alla composizione della Commissione provinciale. Mentre l'articolo proposto dalla maggioranza della 10^a Commissione prevede che di questa Commissione provinciale facciano parte sei rappresentanti dei lavoratori, noi proponiamo che il numero sia portato a sette, per potere controbilanciare l'aggiunta che facciamo di un rappresentante dell'Istituto di previdenza sociale, perchè questa ci sembrava veramente una grave lacuna nelle proposte che erano state fatte, essendo questo l'organo erogatore dei sussidi di disoccupazione. Inoltre noi aggiungiamo il principio che la rappresentanza dei lavoratori deve essere designata proporzionalmente alla forza numerica delle varie organizzazioni sindacali.

Se l'onorevole Presidente me lo consente, vorrei aggiungere due parole per svolgere l'emendamento proposto al successivo comma che si riferisce alla facoltà delle Commissioni provinciali.

In armonia con quello che avevamo proposto per l'articolo 2 noi abbiamo presentato questo emendamento in cui demandiamo facoltà deliberative anzichè solo consultive alle Commissioni provinciali.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Sebbene allora il Senato con il suo voto su nostro emendamento abbia dato torto a noi ed abbia confermato per la Commissione centrale solo funzioni consultive, noi riteniamo che i poteri di queste Commissioni provinciali potrebbero essere esaminati e fissati con criteri più liberali che non quelli che sono stati usati per la Commissione centrale del collocamento. Perchè se noi possiamo riconoscere che nella Commissione centrale, quando si tratti di disposizioni di ordine generale, l'autorità del Ministro del lavoro debba essere la prevalente, non possiamo però ammettere che uguale autorità possa avere il rappresentante dell'Ufficio del lavoro provinciale nelle Commissioni provinciali. Queste Commissioni provinciali hanno soprattutto delle mansioni pratiche e tecniche che richiedono una conoscenza ambientale, e in certi casi, perfino la conoscenza della capacità personale dei singoli lavoratori per determinate esigenze di lavoro. Ora noi non riconosciamo al funzionario che dirige l'ufficio del lavoro in una provincia e che tante volte non appartiene neppure alla provincia ma è un funzionario che, come tutti quelli dello Stato, può essere trasferito da una provincia all'altra, noi non riconosciamo a questo rappresentante la competenza tecnica e ambientale sufficiente che gli dia il titolo di poter essere arbitro nelle questioni sottoposte alle Commissioni provinciali.

Perciò noi domandiamo con questo nostro emendamento che le Commissioni provinciali abbiano collegialmente delle facoltà deliberative, e questo non viene a menomare l'autorità del dirigente l'Ufficio del lavoro che resta il presidente di questa stessa Commissione.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. La Commissione non ha bisogno di ripetere quello che ha detto altra volta sull'articolo. La composizione della Commissione prevista dall'articolo 23 non può essere che quella stabilita nel testo della 10^a Commissione per ragioni altre volte spiegate.

Per quello che riguarda la proposta di poteri deliberativi alla Commissione provinciale, è stato già ampiamente risposto che sarebbe un assurdo e una contraddizione affidare poteri deliberativi alla Commissione provinciale quando per la Commissione centrale è stata

già approvata la disposizione per cui essa non ha che poteri consultivi. Mi pare che questa considerazione faccia cadere senz'altro la proposta avversaria. La Commissione, o almeno io in rappresentanza della Commissione, esprime parere contrario all'accoglimento dell'emendamento. (*Interruzioni da sinistra*). Intendiamoci: finchè la Commissione non ha espresso un diverso parere, l'attenersi al testo approvato in sede di Commissione è perfettamente legittimo da parte di qualsiasi dei suoi esponenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fanfani, Ministro del lavoro e della presidenza sociale.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente; per quanto riguarda il primo emendamento, che mi pare di questo bisogna discutere in questo momento, (l'altro per brevità di tempo l'onorevole Momigliano lo ha illustrato ora), mi pare che il rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale non abbia nulla a che fare con questa faccenda, poichè è un ente erogatore di sussidi ed ha il dovere di erogare tutte le volte in cui la Commissione riconosca che il lavoratore è disoccupato. Ora se questo è il motivo per cui gli onorevoli proponenti hanno chiesto l'inclusione di un rappresentante della Previdenza sociale, mi pare che questo motivo non sussista e di conseguenza viene a cadere la richiesta, che per armonia era stata fatta, di aumentare da sei a sette i rappresentanti dei lavoratori. C'è una ultima ragione che non mi consente, nonostante tutta la buona volontà del mondo, di approvare questo emendamento. Scopo di questo emendamento è il fatto di insistere « in proporzione ai propri iscritti », che io ho già criticato a proposito dell'emendamento dell'onorevole Bitossi. Tale formulazione non è accettabile, poichè darebbe luogo ad un complesso di guai e di difficoltà tecniche di designazioni e di nomine. Per quanto riguarda il secondo emendamento risponderò a suo tempo.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento dell'onorevole Momigliano, non accettato nè dalla Commissione nè dal Ministro.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Dovrei ora mettere in discussione l'emendamento proposto dai senatori Boeri e Conti. Non essendo, peraltro, presenti i due proponenti, l'emendamento si intende ritirato.

Metto ora in discussione l'emendamento dell'onorevole Franza, del quale è già stata data lettura.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Franza per illustrarlo.

FRANZA. Ho rilevato che la Commissione provinciale per il collocamento dovrà anche pronunziarsi in merito ai ricorsi presentati al direttore dell'Ufficio centrale del lavoro e della massima occupazione.

Le Commissioni provinciali sono chiamate ad esprimere pareri; in armonia con quanto è stato già deciso con l'articolo 2 della legge, questi pareri sono di carattere obbligatorio e non vincolante. Posto che il Presidente della Commissione è il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ne deriva che la stessa persona in un primo momento dovrà esprimere parere in merito ai ricorsi presentati contro i provvedimenti delle sezioni, e in secondo tempo unilateralmente dovrà decidere sui ricorsi stessi, cosa questa di molto rilievo, che non ha precedenti nella nostra legislazione: non si può ammettere il principio che la stessa persona prima esprima pareri e poi decida su un'unica questione.

Ecco perchè richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi su questo punto.

Bisogna rilevare d'altra parte che l'Ispettorato del lavoro, che, con gli Uffici provinciali del lavoro, costituisce un organo periferico del Ministro del lavoro, non ha rappresentanza nella Commissione provinciale e l'Ispettorato del lavoro è l'unico organo tecnico del Ministero del lavoro, formato da funzionari che sono stati reclutati a mezzo di regolare concorso. È quindi opportuno introdurre nella Commissione un funzionario dell'Ispettorato del lavoro.

Sono queste le ragioni per cui ritengo che il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro non debba presiedere la commissione; il Presidente sia un qualsiasi competente funzionario dello Stato, in quanto che si è ritenuta funzione dello Stato il collocamento, ma non sia il direttore dell'Ufficio provinciale. In ogni caso il presidente della Commissione non do-

vrebbe, se dovesse essere anche direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro intervenire in merito ad oggetti sui quali egli dovrà decidere. Penso che l'emendamento da me proposto, per le ragioni esposte, possa essere accolto.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. Io vorrei ricordare al Senato che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha due organi periferici: l'uno è l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione che esercita il collocamento; l'altro è l'Ispettorato del lavoro che esercita la vigilanza.

Ora, essendo affidato il collocamento all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, ed essendo la Commissione un organo affiancatore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, mi sembra inopportuno attribuire la presidenza al dirigente dell'altro organo, e cioè dell'Ispettorato del lavoro. Esprimo, quindi, parere contrario all'accoglimento dell'emendamento del senatore Franza.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. A quanto ha detto il relatore aggiungo una difficoltà pratica: certamente il senatore Franza sa come i funzionari dell'Ispettorato del lavoro non esistano in ogni provincia, e non esistendo non riesco a capire come possano presiedere la Commissione provinciale. Anche per questo motivo, dunque, pregherei il senatore Franza di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Franza, ritira il suo emendamento?

FRANZA. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento presentato dal senatore Franza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Pongo ora in discussione l'emendamento presentato dal senatore Rubinacci, del quale è già stata data lettura.

Ha facoltà di parlare il senatore Rubinacci per illustrarlo.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

RUBINACCI. Onorevole Presidente, in questo momento viene presentato un emendamento sostitutivo di tutto il testo dell'articolo 23. L'emendamento porta, oltre la mia firma, anche quella del senatore Barbareschi e di altri. Pregherei di discutere prima questo emendamento sostitutivo, rinviando la discussione degli altri emendamenti che si limitano a questioni soltanto marginali.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dare lettura dell'emendamento sostitutivo del testo dell'articolo 23, proposto dai senatori Rubinacci, Pezzini, Bosco, Barbareschi, Caso e Giardina.

LEPORE, *segretario*:

« Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di Presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) (*identico al testo della Commissione*);

b) (*identico al testo della Commissione*);

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del Direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, e formula proposte su ogni altra questione relativa al

collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bosco Giacinto per illustrare questo emendamento sostitutivo dell'articolo 23.

BOSCO. Dirò pochissime parole per illustrare questo nuovo articolo che è il frutto della conciliazione raggiunta pochi minuti or sono coi colleghi socialisti.

Abbiamo aumentato di uno (da sei a sette) i rappresentanti dei lavoratori; al rappresentante dell'Ufficio provinciale dell'industria abbiamo sostituito il rappresentante della Camera di Commercio e abbiamo aggiunto il rappresentante dei coltivatori diretti; abbiamo precisato che i rappresentanti delle organizzazioni sindacali saranno nominati, tenuto conto della loro importanza numerica, in conformità alla formula adottata nell'articolo 3 per la Commissione centrale.

Inoltre abbiamo proposto di ammettere il potere deliberante della Commissione sui paragrafi a), b) e c) del progetto, aggiungendo però che contro le deliberazioni della Commissione in queste tre materie è ammesso il ricorso al Ministro del lavoro. Abbiamo poi allargato il potere consultivo della Commissione in materia di collocamento, aggiungendo le parole « e sulla istituzione di sezioni staccate degli Uffici provinciali del lavoro ».

PRESIDENTE. Prego il Ministro Fanfani di esprimere la sua opinione al riguardo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Onorevole Presidente, mi pare che finalmente questo testo tenga conto di tutte le opinioni e preoccupazioni cosparse nei diciotto emendamenti e che costituisca una felice sintesi delle varie tendenze e in questo senso credo che si possa accogliere.

Solo chiederai, onorevole Presidente, che i proponenti ricordassero di mettere nel testo anche la durata di questa Commissione, che nel testo ministeriale era di due anni.

PRESIDENTE. Prego un membro della Commissione di dichiarare il parere della Commissione stessa.

RUBINACCI. La Commissione concorda e pertanto viene aggiunto all'articolo sostituti-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

vo dell'articolo 23 il seguente comma: « La Commissione dura in carica due anni ».

PRESIDENTE. Rileggo il nuovo e definitivo testo dell'articolo 23, quale risulta dalle modifiche ed aggiunte testè approvate:

Art. 23.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è istituita in ogni provincia, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dal direttore dell'Ufficio stesso in qualità di presidente, da un rappresentante del Genio civile, da un rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura, da un rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, da sette rappresentanti dei lavoratori, da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e da uno dei coltivatori diretti, scelti fra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, dalle organizzazioni sindacali, tenuto conto della loro importanza numerica.

La Commissione decide, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) sulla classificazione professionale dei lavoratori, sul loro passaggio da un settore produttivo all'altro e da una categoria all'altra dello stesso settore produttivo;

b) sulle contestazioni relative alle richieste nominative di assunzioni di lavoratori;

c) sui ricorsi contro i provvedimenti delle sezioni, dei corrispondenti e degli incaricati in merito all'iscrizione nelle liste di collocamento e all'avviamento al lavoro.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso il ricorso al Ministro, il quale decide, sentita la Commissione centrale di cui all'articolo 1 della presente legge.

La Commissione esprime pareri, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e formula proposte su ogni altra questione relativa al collocamento nella provincia e sulla istituzione di sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro. La Commissione dura in carica due anni.

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Tutti gli altri emendamenti a questo articolo s'intendono così decaduti.

Prego il senatore segretario di dare lettura dell'articolo 24.

LEPORE, segretario:

Art. 24.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori — corrispondenti ed incaricati — una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

Tale Commissione esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal Presidente della Commissione. La Commissione dura in carica due anni.

BARBARESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBARESCHI. Noi che abbiamo proposto l'articolo 23 concordato, ci ripromettiamo di presentare domani mattina anche un testo concordato per l'articolo 24.

Facciamo quindi la proposta formale che la seduta sia sospesa e rinviata a domani mattina, affinché ci sia il tempo per poter concordare un nuovo testo dell'articolo 24.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Noi siamo favorevoli a che anche per l'articolo 24 si addivenga ad un testo concordato. Propongo, però, che invece di rinviare la seduta, i colleghi che debbono provvedere alla compilazione del testo concordato, si riuniscano separatamente subito, mentre noi procederemo all'esame degli altri articoli.

FABBRI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABBRI. A me pare, onorevoli colleghi, che quanto è avvenuto un momento fa abbia, in

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

un certo senso, attraverso uno sforzo comune, dimostrato che vi può essere anche la possibilità di una intesa, di un accordo circa gli emendamenti riguardanti l'articolo 24 che dobbiamo approvare ora. Perciò associandomi a quanto ha detto l'onorevole Barbareschi, chiedo al Senato di rimandare la continuazione della discussione a domani mattina.

Io non capisco — perdonatemi — perchè si voglia insistere a continuare in questo modo nella discussione. Se vi è la possibilità di poter trovare un accordo, perchè non vogliamo cercare di sfruttare questa possibilità per poter domani mattina avere un'altra volta un testo concordato, tanto più che non è possibile mettersi a quest'ora a lavorare con tranquillità? (*Rumori da destra*).

Voce da destra: È questione di buona volontà.

FABBRI. Non è questione di mancanza di buona volontà, onorevole collega, perchè di questa è stata data da noi la dimostrazione approvando due minuti fa il testo concordato sull'articolo 23 e riteniamo che questa sia stata una sufficiente prova provata di buona volontà, che vorremmo fosse, non a parole, dimostrata anche da quella parte del Senato.

Ora questa richiesta di rimandare a domani mattina — nel frattempo potremmo vedere di fare un altro sforzo per trovare un testo concordato — mi sembrava che dovesse essere accolta unanimemente dal Senato perchè risparmierebbe discussioni inutili ed eviterebbe l'inasprimento di una situazione che sarebbe meglio distendere.

Insisto quindi nella mia proposta e prego gli onorevoli colleghi di accoglierla.

TARTUFOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARTUFOLI. Io intendo dissentire dalla proposta dell'onorevole Fabbri. Mi pare infatti che possiamo trovarci ugualmente d'accordo. Infatti che cosa si è detto? Si è detto che motivo di particolare contrasto poteva essere l'articolo 24 e che pertanto sull'articolo 24 si sarebbe fatto un tentativo per vedere di formulare un testo concordato.

Perciò abbiamo detto: sull'articolo 24 sospendiamo la discussione così come abbiamo già fatto per l'articolo 23 e per altri articoli

che abbiamo accantonato, e continuiamo a discutere sugli articoli successivi, intanto che si cerca una via di accordo. Proseguiamo pertanto la discussione su quegli articoli sui quali non vi sono motivi sostanziali di dissenso e così riguadagniamo tutto il lunghissimo tempo perduto nelle discussioni che stiamo trascinando da due mesi a questa parte intorno a questo problema. Voi desiderate discutere l'articolo 24 domani mattina piuttosto che questa sera, per cercare un testo concordabile? Io non ho niente in contrario, ma non ci indugiamo e discutiamo gli altri articoli.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Nè io nè la minoranza abbiamo concordato il testo dell'articolo 23. Mi è stato sottoposto un emendamento che era il più vicino al mio in confronto a quello presentato dal Governo e poichè il mio emendamento era stato già presentato ed era stato respinto, per me rappresentava qualcosa di meglio del testo del Governo. Ma io non ho concordato niente nè sono disposto a concordare alcun nuovo testo per l'articolo 24.

D'INCÀ. Allora dovrà dichiarare fallimento (*Si ride*).

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Quindi il Senato può procedere volendo, alla votazione o decidere di rinviare la discussione sull'articolo 24, ma questo non certo per concordare un altro testo, per lo meno con quel gruppo che io rappresento.

PRESIDENTE. È stata fatta la proposta di sospendere la discussione sull'articolo 24 per vedere se è possibile di poter combinare un testo concordato sull'articolo stesso. Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

JANNUZZI. Avverto che nel frattempo, d'accordo col senatore Barbareschi, la maggioranza della Commissione ha formulato un nuovo testo dell'articolo 24 e lo ha inviato alla Presidenza.

BITOSSÌ. Prego l'onorevole Presidente di tener conto che vi sono altri emendamenti, i quali devono essere posti in discussione per primi.

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

FRANZA. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Su richiesta della maggioranza della Commissione, il Presidente del Senato ha sospeso la discussione sull'articolo 24. Lo scopo di tale sospensione quale era? Evidentemente quello di concordare un nuovo testo dell'articolo 24. Tutto ciò risponde a quanto è previsto nell'articolo 29 del regolamento. Il nuovo testo è stato concordato e immediatamente presentato al Senato per l'esame e la discussione.

Ciò significa che gli emendamenti presentati al testo precedente non possono essere discussi in quanto il testo dell'articolo 24 sul quale vanno presentati emendamenti, trova la sua naturale sostituzione nel nuovo testo. Chiedo quindi che il Senato esamini il nuovo testo presentato dalla Commissione, prima dell'esame degli emendamenti.

CINGOLANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CINGOLANI. Mi permetto di essere di parere diverso da quello enunciato dal collega che mi ha preceduto. C'era un articolo 24. Ad esso la Commissione ha sostituito un altro articolo 24. Abbiamo poi addirittura due articoli nuovi proposti dai senatori Fortunati, Gavina, Bitossi e dai senatori Fortunati, Mancinelli e Moscatelli. Fra parentesi, non credo che lei possa firmare due emendamenti, onorevole Fortunati.

Abbiamo avuto adesso cognizione del testo sostitutivo presentato dalla Commissione. D'altra parte non possiamo supporre che il senatore Bitossi, dopo la dichiarazione che ha fatto prima, sia fra i concordatari, in quanto, mi pare, abbia affermato che non intendeva prendere parte al tentativo di concordato. Quindi a me sembra che il senatore Bitossi abbia il diritto di chiedere la votazione dell'emendamento più lontano dal testo della Commissione, anche concordato, e quindi su questo noi possiamo votare pro o contro.

FRANZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANZA. Sono stati fatti dei rilievi alle mie osservazioni e voglio controdedurre per rilevare che gli emendamenti proposti dall'onorevole Bitossi e Fortunati ed altri erano in relazione al vecchio testo dell'articolo 24.

Essendoci ora un nuovo testo, è necessario stabilire sino a qual punto gli emendamenti presentati differiscano dalla nuova formulazione.

Ecco perchè non è possibile ora discutere questi emendamenti. Dopo l'esame della nuova formulazione è possibile che gli emendamenti vengano ritirati.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario, di dare lettura del nuovo testo dell'articolo 24.

LEPORE, segretario:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale di cui all'articolo 23, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto, presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori — corrispondenti od incaricati — una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da tre rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro.

« Tale Commissione esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal Presidente della Commissione.

« I turni di lavoro, previsti dall'art. 14-bis e la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo le norme dell'articolo 14 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e dagli uffici provinciali del lavoro, sentite le Commissioni centrali e provinciali di cui agli articoli 1 e 23, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal 1° comma di questo articolo.

« La Sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposte dalla Commissione se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro, sentita la Commissione di cui all'articolo 23.

« La Commissione dura in carica due anni ».

PRESIDENTE. Domando al senatore Bitossi se mantiene l'emendamento presentato insieme ai senatori Fortunati, Gavina e altri che è così formulato:

« La Commissione provinciale per il collocamento può provvedere, ove ne ravvisi la ne-

cessità, alla costituzione di commissioni periferiche, comunali o mandamentali composte da:

1 funzionario dell'Ufficio provinciale del lavoro in qualità di Presidente;

5 rappresentanti dei lavoratori e tre rappresentanti degli imprenditori designati dalle rispettive organizzazioni sindacali esistenti nella località, in proporzione al numero degli iscritti.

La Commissione decide:

a) (*identico al testo ministeriale*);

b) (*identico al testo ministeriale*);

c) su tutte le questioni relative al collocamento sottoposte al suo esame ».

BITOSSÌ, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, avrei già ritirato il mio emendamento, anche prima della lettura del nuovo testo dell'articolo 24, poichè, come ha detto il senatore Franza, è in contrasto con il testo dell'articolo 23, testè approvato.

Mi sembra però che l'emendamento presentato dai senatori Fortunati, Mancinelli, Moscatelli ed altri, possa essere discusso.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura dell'emendamento a firma dei senatori Fortunati, Mancinelli, Moscatelli ed altri.

LEPORE, *segretario*:

Sostituire alla dizione dell'articolo la seguente:

« Presso le sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro sono istituite ogni anno, con decreto del Prefetto, Commissioni di avviamento al lavoro, composte, su designazione delle organizzazioni sindacali e tenendo conto della rispettiva importanza numerica e delle tendenze sindacali, di cinque lavoratori.

« Tali Commissioni deliberano la graduatoria e la formazione dei turni per l'avviamento al lavoro dei disoccupati.

« Alla esecuzione pratica del collocamento provvedono i collocatori nominati dalle Commissioni di avviamento al lavoro, e ratificati dalle Commissioni provinciali.

« In caso di accertate irregolarità, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le Commissioni provinciali, può decidere lo scioglimento delle Commissioni di avviamento ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati per illustrare questo emendamento.

FORTUNATI. Quando si è trattato di approvare il testo concordato dai cinque presentatori per l'articolo 23, io volutamente non ho sollevato alcuna eccezione, quantunque a me ed a noi è sembrato e sembra che sarebbe stato molto opportuno, in sede di articolo 23, distinguere già allora quelli che erano i compiti della Commissione provinciale per il vero e proprio avviamento al lavoro, da quelli che erano i compiti della Commissione provinciale per la ricerca della massima occupazione. Giacchè allora si sarebbe potuto capire meglio, e distinguere meglio, la struttura e la composizione di questa Commissione ed anche i poteri della medesima. Ma quando si arriva alle sezioni staccate dell'Ufficio provinciale del lavoro, noi non riusciamo a capire che cosa in concreto, dopo la Commissione centrale e dopo le Commissioni provinciali, possano e, in certo senso, debbano fare, ed in concreto faranno le sezioni staccate e i collocatori con le relative Commissioni, di più di quel che non sia l'avviamento al lavoro.

In ogni caso è certo che man mano che si discende dal Ministero del lavoro, dalla Commissione centrale, alle Commissioni provinciali e si arriva alle sezioni staccate degli Uffici provinciali del lavoro ed ai collocatori, man mano che questo processo si verifica, la funzione, i compiti, le attività prevalenti diventano esclusivamente quelli dell'avviamento al lavoro. Allora se così è, e così non può non essere, non si riesce più a capire, anche nel testo concordato, che cosa ci stanno a fare i datori di lavoro, quando tutta l'attività è riservata all'avviamento al lavoro.

Desidero fare anche una seconda osservazione. Mi pare che tutti, compreso l'onorevole Ministro, a prescindere dai poteri, in ogni caso erano d'accordo che dovunque vi è un collocatore ivi dovesse esservi una Commissione. Nel testo concordato si parla invece di una facoltà che ha il prefetto, per delega del Ministro, di autorizzare l'istituzione ed il funzionamento di una Commissione.

Noi pensiamo invece che dovunque vi sia un collocatore ivi debba funzionare una Commissione, in quanto solo la presenza di una

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Commissione, di un organo collegiale, può far sì che veramente siano rispettate quelle esigenze di imparzialità, di non faziosità, che da tutti sono state ripetutamente dichiarate essere alla base di un funzionamento efficiente del collocamento.

E allora lo spirito del mio emendamento è questo: 1° alla periferia gli organi hanno compiti prevalentemente di avviamento al lavoro, se non addirittura esclusivamente; 2° a fianco di ogni collocatore non può non esservi una Commissione, cioè un organo collegiale, trattandosi di compito prevalente di avviamento. Ma poichè è già presente il rappresentante dell'Ufficio provinciale del lavoro, questo organo non può che essere composto di lavoratori, e lavoratori che provengano (badate bene: il testo dell'emendamento è preciso) da tutte le organizzazioni sindacali e da tutte le tendenze sindacali.

Credo che da questo punto di vista nessuno possa eccepire alcuna impostazione anti-democratica.

Resta un terzo punto. In proposito certamente l'onorevole Ministro potrà, data la sua impostazione generale, non essere d'accordo, ma credo che non dovrebbe essere in disaccordo sugli altri due aspetti, date le sue dichiarazioni in sede di discussione preliminare svolta a suo tempo su questo argomento.

Resta di chiarire il punto se la proposta di affidare la designazione del collocatore attraverso anche una istanza di ratifica da parte della Commissione provinciale alla Commissione di avviamento al lavoro, sia ritenuta in contrasto con quanto il Senato ha già deciso.

Io non lo ritengo o ritengo invece che da questo punto di vista, data la composizione della Commissione provinciale e dati i poteri che alla Commissione provinciale ha attribuito il Senato, la scelta del collocatore, attraverso organi collegiali, in sede provinciale, espressione di tutte le forze tecniche, economiche ed amministrative, e in sede locale attraverso l'espressione di tutte le organizzazioni sindacali e di tutte le tendenze sindacali, possa essere la forma, dal punto di vista politico-psicologico, sociale ed economico, che costituisca forse uno strumento di una certa tran-

quilla inserzione della nuova regolamentazione del collocamento nel campo delicato e complesso del mercato del lavoro.

Infine nel mio emendamento è precisato un altro aspetto che non ho visto presentato negli altri emendamenti e anche nell'emendamento concordato, vale a dire la necessità che in caso di accertate irregolarità le Commissioni siano dichiarate decadute. In caso diverso, non solo sarebbe resa facoltativa l'istituzione della Commissione, non solo avremmo una composizione della Commissione, che, a nostro avviso, dal punto di vista tecnico ed economico non appare giustificata, ma, infine, avremmo anche che le Commissioni, che durano in carica due anni, resterebbero in carica qualunque irregolarità possano compiere nel corso e nell'esercizio delle loro funzioni, iranne casi palesi di gravi irregolarità e di denuncia all'autorità giudiziaria. Evidentemente in questo caso lo scioglimento sarebbe automatico; ma il riferimento esplicito a irregolarità è proprio il più idoneo a dare la sensazione a tutto il mondo del lavoro che in questo delicato settore le cose sono controllate, così da non creare dei particolari stati di animo, di diffidenza, di tensione per presunte più o meno intense parzialità commesse nell'esercizio delle funzioni.

Per tutte queste ragioni io ritengo in coscienza, come uomo che modestamente è vissuto e vive in mezzo al mondo del lavoro, che la strumentazione da me proposta possa essere la più idonea in questo particolare momento a superare notevoli difficoltà e notevoli stati d'animo che sussistono, e che non sia affatto in contrasto nella sua formulazione con quanto il Senato ha già disposto. E ciò anche tenendo presenti particolarmente lo spirito e la portata dell'articolo 22 e dell'articolo 23 già approvati, in cui si è dato vita a una Commissione provinciale che non si costituisce a discrezione del Ministro, ma che si costituisce smpre. A questa Commissione provinciale sono stati dati poteri deliberativi si può dire su quasi tutte le materie. Questa mi sembra sia proprio una ulteriore considerazione per far presente che, quando si arriva all'articolo 24, si possa e si debba andare più oltre di quello che affrettatamente è stato detto essere un testo concordato.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Onorevoli colleghi, la Commissione non può essere d'accordo con l'emendamento proposto dal senatore Fortunati e per queste ragioni: innanzi tutto il senatore Fortunati chiede che siano istituite obbligatoriamente le Commissioni in tutti i comuni.

FORTUNATI. Presso ogni sezione staccata!

JANNUZZI. Non tiene conto il senatore Fortunati che molto facilmente le sezioni staccate sono in ogni Comune. Comunque, le sezioni staccate saranno tante e in alcuni casi, in località molto piccole, nelle quali il numero dei lavoratori è così ristretto, che può la Commissione provinciale non ravvisare la necessità della formazione di una Commissione. Ad ogni modo, dato il carattere democratico delle Commissioni provinciali e dato che l'iniziativa è affidata alle Commissioni provinciali (il decreto è del Prefetto, ma l'iniziativa è delle Commissioni provinciali), non c'è nessuna preoccupazione che le Commissioni non sorgano là dove apparirà necessario che sorgano. Questo come primo punto. Secondo punto: si chiede che le Commissioni locali siano costituite soltanto di lavoratori e non di rappresentanti di datori di lavoro. Consentito con il senatore Fortunati che i maggiori interessati nelle Commissioni siano proprio i lavoratori ma non dimentichiamo che accanto ai diritti dei lavoratori, ci sono — quanto meno — i doveri dei datori di lavoro, se non dei loro diritti da tutelare ed allora per l'autodisciplina dei propri doveri è necessario che anche dei rappresentanti dei datori di lavoro intervengano nelle Commissioni.

Rileva inoltre il senatore Fortunati che il Ministro dovrebbe avere la facoltà di revocare le Commissioni provinciali in caso di accertate irregolarità. Non mi sembra che sia necessario stabilire un'esplicita e tassativa disposizione. Nella facoltà di nomina è sempre implicita la facoltà di revoca. Sia ben chiaro, però che non approvandosi l'emendamento Fortunati, non si potrà dire che la facoltà di revoca il Ministro non l'abbia.

Mi pare poi che altro noi non dobbiamo dire circa la nomina del rappresentante dei collocatori fatta dalla Commissione di avviamento al lavoro. La questione è già stata

superata con l'approvazione dell'articolo 23 in sede di discussione del quale lo stesso emendamento era stato presentato e respinto.

In complesso la Commissione esprime il parere che l'emendamento proposto dall'onorevole Fortunati debba essere respinto.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Le ragioni addotte dall'onorevole rappresentante della Commissione mi permettono di aggiungere due considerazioni. L'emendamento proposto dall'onorevole Fortunati fa dei passi indietro rispetto al testo ministeriale, su due punti. In primo luogo l'onorevole Fortunati evidentemente non ha tenuto conto dell'articolo 22, già approvato, nel quale si dice che le sezioni staccate saranno istituite nei maggiori centri industriali od agricoli della provincia e quando egli mi dice che soltanto presso le sezioni distaccate noi istituiremo delle Commissioni consultive, egli mi impedisce di andare, come il testo ministeriale consente, oltre questo limite e di istituire Commissioni anche in tutti gli altri comuni.

Se lei, onorevole Fortunati, legge l'articolo 22, ciò apparirà chiaro. Lei, onorevole Fortunati, aveva forse presente il testo da lei stesso proposto, ma ora lei deve tener presente soltanto quello approvato dal Senato.

È per la chiarezza di questo aspetto, che a lei interessa, che insisto. Se noi approvassimo il suo testo lasceremmo proprio i collocatori, i corrispondenti incaricati, senza Commissione.

Il primo comma dell'articolo 22 così come è stato approvato dice: «Il servizio del collocamento è svolto dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e dalle loro sezioni staccate istituite nei centri industriali ed agricoli più importanti della provincia, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, nonchè a mezzo di propri collocatori, corrispondenti od incaricati, ai sensi dell'articolo 5 dello stesso decreto legislativo, negli altri comuni ove se ne ravvisi la necessità.

FORTUNATI. Centri e non comuni.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È difficile, salvo in alcune

zone d'Italia, che ci siano delle frazioni molto importanti.

Noi ci proponiamo e ci preoccupiamo di limitare il potere o la capacità di iniziativa o l'arbitrio degli incaricati, oltre che delle sezioni. Col suo testo lei lascia gli incaricati ed i collocatori comunali arbitri di fare quello che vogliono perchè non è possibile, approvando il suo testo, costituire intorno ad essi una commissione di controllo. Evidentemente qui, non tenendo presente l'articolo 22, lei ottiene l'effetto opposto di quello che si proponeva.

FORTUNATI. Era mia intenzione presentare un emendamento aggiuntivo e vorrei presentarlo.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ma arriverà quando il Senato si sarà già pronunciato su questo testo!

Secondo punto. Lei vuole affidare a questa Commissione semplicemente la graduatoria e la formazione di turni per l'avviamento al lavoro dei disoccupati, mentre il testo ministeriale affida alla Commissione altre funzioni che esistono già nella Commissione provinciale ma in senso generico, astratto quasi, mentre qui diventano concrete. Precisamente esse sono: la classificazione professionale dei lavoratori, il loro passaggio da un settore produttivo ad un altro o da una categoria ad un'altra dello stesso settore produttivo.

La deliberazione della Commissione provinciale qui si fa concretamente: il lavoratore Tizio chiede di passare da una categoria all'altra; e se lasciamo questo passaggio esclusivamente all'incaricato, diamo luogo ad arbitrii per ignoranza, per debolezza e così via, mentre se incarichiamo di deliberare in questa materia i rappresentanti del lavoro, allora si che tuteliamo i lavoratori contro questi arbitrii. Lei, onorevole Fortunati, si è dimenticato di questo aspetto che è dei più importanti, per esempio in materia di emigrazione. Lei sa che gli accordi di emigrazione prevedono una classificazione professionale perfetta. Immaginate voi che cosa fa un incaricato che non se ne intende! Voi avete sempre sostenuto che gli incaricati ministeriali non se ne intendono, ed ora li volete lasciare senza competenti intorno? Ecco perchè noi si è chiesto questo, perchè ancor prima che ci fosse la legge, ab-

biamo tentato di fare questa esperienza, cioè abbiamo tentato di chiamare i rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori affinché ci aiutassero in questa classificazione professionale nel caso concreto, e aggiungiamo ancora, sulle contestazioni relative alle richieste nominative dei lavoratori. Ecco la ragione per cui di questa Commissione fanno parte i datori di lavoro. Come volete risolvere la contestazione relative alle richieste nominative, se non è presente alla discussione proprio la parte contro la quale si fa la contestazione? Ma non è solo questo l'argomento che ci porta a chiedere la presenza dei datori di lavoro. C'è un'altra ragione: il collocamento, si dice, specie nel campo agricolo. Ma se il collocamento dovesse consistere — e ho preso buona nota di quello che nei giorni scorsi si è tanto a ragione sottolineato — semplicemente nel dire: qui c'è un elenco di persone che vogliono il lavoro, facciamo un altro elenco di persone da mandare al lavoro; allora sarebbe troppo facile e probabilmente non avremmo disoccupati in Italia, che sulla carta.

La funzione del collocamento in che cosa consiste? Lo avete detto voi — qui si è tratta buona norma da quello che avete detto — nel cercare di fare incontrare colui che chiede lavoro e colui che dà lavoro, anche perchè forse da questo incontro si spera di ottenere da questi datori di lavoro, di fronte alla realtà dura di coloro che hanno bisogno di lavoro, una maggiore arrendevolezza e comprensione.

PUTINATI. Quanta ingenuità!

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Lei vorrebbe usare altri metodi, forse i metodi che ha usato quando ha sospinto la gente alla distruzione dell'Ufficio del lavoro di Ferrara.

PUTINATI. Io ero a Roma. Lei dice delle fesserie!

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Se non sbaglio c'è una denuncia in proposito ed io mi baso su di questa. Se lei non mi avesse interrotto non le avrei detto delle verità che a lei sembrano fesserie e che sono poi la verità anche se possono sembrare fesserie. È un dato di fatto e può darsi che lei riesca a provare il contrario con prove effettive (ma ancora io non so) che la conte-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

stazione e la denuncia fatta a suo carico sono insussistenti.

BITOSSI, *relatore di minoranza*. Ma intanto lei lo aveva già condannato.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Ho rilevato solo il fatto in base alla denuncia avvenuta.

Ora per questa ragione e poichè si parla di un'altra funzione, quella relativa al collocamento sottoposto all'esame ecc., mi pare che non possiamo escludere la presenza dei datori di lavoro.

Sul problema della proporzione dei componenti queste commissioni, la 10^a Commissione ha proposto delle modifiche. Il testo ora concordato ne propone altre ancora.

Quando discuteremo a fondo questo testo decideremo, ma prego intanto l'onorevole Fortunati, per questi argomenti che mi sembrano solidi, di ritirare il suo emendamento.

PRESIDENTE. Domando al senatore Fortunati se insiste sul suo emendamento.

FORTUNATI. Desidero fare una dichiarazione di voto.

UBERTI, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Lei non può fare una dichiarazione di voto, essendo il presentatore.

PRESIDENTE. Onorevole Fortunati, lei ha già svolto il suo emendamento.

FORTUNATI. Io desidero parlare per fare una dichiarazione di voto a nome del mio gruppo. (*Interruzione dell'onorevole Aldisio*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunati per una dichiarazione di voto.

FORTUNATI. Non riesco a capire come solo in determinate occasioni l'onorevole Uberti e l'onorevole Aldisio, diventino eccessivi tutori delle norme regolamentari. Che ognuno, ad un certo momento, desideri applicato il regolamento, quando gli fa comodo, è legittimo, è umano; ma che si insista a dire che v'è una norma regolamentare quando non vi è, non mi sembra opportuno.

DE LUCA. La pratica fa norma.

FORTUNATI. La pratica dovrebbe far norma anche in sede di regolamento.

Debbo confessare che, ascoltando l'onorevole Fanfani, mi stavo chiedendo se le sue funzioni di Ministro non lo abbiano fatto diventare più avvocato che storico.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Non sono avvocato, onorevole Fortunati, lei lo sa.

FORTUNATI. Chi avesse ascoltato soltanto quanto ha detto il Ministro Fanfani, sarebbe stato indotto veramente a ritenere una scarsa comprensione critica da parte nostra; che noi, cioè, avremmo chiesto meno di quello che risulta nel testo ministeriale, così che verrebbe respinta la nostra richiesta proprio perchè più restrittiva!

Ora ci vuole una certa abilità dialettica per prospettare le cose in siffatto modo.

Prima, tutto quello che chiedevamo era sempre di più e mai di meno: adesso arriviamo all'articolo 24; ebbene — si dice — abbiamo chiesto di meno!

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. È una svista!

FORTUNATI. Onorevole Ministro, andiamo adagio con le «sviste».

Nel testo dell'articolo 24 proposto or ora dal gruppo di senatori che si sono riuniti in una stanza del Senato, le «commissioni» si costituiscono se e in quanto lei, onorevole Ministro, o il prefetto o chi per il prefetto — ad esempio un consigliere di prefettura — lo riterranno opportuno. Vi è una sostanziale differenza tra commissioni che si debbono istituire e commissioni che si possono istituire.

D'altra parte, quando io ho presentato lo emendamento, l'ho presentato in relazione agli emendamenti che avevo proposto agli articoli 22 e 23. Evidentemente vi era una struttura logica degli emendamenti nel loro complesso. L'articolo 22 e l'articolo 23 sono stati approvati in un testo diverso da quello da me proposto. Non è pertanto simpatico rinfacciarmi ad un certo momento di aver fatto riferimento soltanto alle «sezioni staccate». Ma io ho proposto anche che i collocatori siano nominati dalle «commissioni», onorevole Fanfani. Il che lei non ha proposto e non intende accettare!

RUBINACCI. Ma questo è precluso dal rigetto dell'emendamento dell'articolo 22.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Perfettamente, onorevole Rubinacci.

FORTUNATI. Tante cose erano precluse sul piano formale: eppure abbiamo approvato

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

l'articolo 23 in un certo testo, anche dopo avere respinto in blocco emendamenti parzialmente e sostanzialmente affini. Il problema è che non si deve fare questione di forma quando fa comodo, e questione di sostanza quando è più comodo fare questione di sostanza. Insomma noi vogliamo che gli organi collegiali ci siano dovunque vi sono collocatori: siamo intesi? Allora è chiaro che questi organi collegiali vi debbano essere presso le sezioni staccate, se le sezioni staccate sono dovunque; presso le sezioni staccate e i collocatori e se i collocatori non funzionano presso sezioni staccate. Questo era ed è lo spirito dell'emendamento.

Per quanto poi riguarda il fatto che nell'emendamento noi avremmo previsto un campo di poteri inferiore a quello previsto dal testo ministeriale e dal testo dell'ultimo emendamento presentato, faccio notare che, mentre per noi le commissioni hanno poteri deliberativi, nell'ultimo testo presentato i poteri delle commissioni si riducono ad essere deliberativi solo in un ristretto campo, per il resto esprimono pareri.

Ora è veramente strano che si affidino poteri deliberativi alle Commissioni provinciali su molte questioni e a queste Commissioni si affidino poteri e consultivi e deliberativi. Questa è veramente una disarmonia giuridica, funzionale, ben più grave nel testo dell'ultimo emendamento che nel mio; perchè per lo meno nel mio emendamento si prevedono soltanto poteri deliberativi e niente altro, mentre nel testo presentato ultimamente sono previsti poteri deliberativi in materie per le quali la Commissione provinciale ha poteri solo consultivi.

Per quanto riguarda poi il fatto che i datori di lavoro debbano essere inclusi nelle commissioni per il problema del volume della domanda, io non credo che proprio nell'intimo della sua coscienza l'onorevole Ministro Fanfani pensi che basti mettere due datori di lavoro in presenza di tre lavoratori e di un collocatore, perchè il problema della disoccupazione, il problema delle lotte economiche, il problema delle condizioni di vita dei lavoratori trovino un punto d'incontro e di punto in bianco si risolvano. Il problema è che queste commissioni debbono discutere eventualmente contestazioni con i datori di lavoro. Ma quando le commissioni di-

scutono di queste contestazioni - permettete-mi, - il datore di lavoro verrà chiamato: ma non è necessario che il datore di lavoro che è chiamato in causa, sia giudice. È un bel fatto questo, che ad un certo momento il datore di lavoro diventa giudice di se stesso. Volta a volta invece il datore di lavoro sarà chiamato nella Commissione e questa dovrà discutere. Ma se ogni volta che noi dobbiamo discutere o giudicare determinate situazioni, dobbiamo chiamare a far parte delle commissioni giudicatrici, sempre gli elementi che sono la causa delle situazioni, non so a quale composizione di commissioni si dovrebbe arrivare. Ad ogni modo resti ben chiaro questo punto: che noi con l'emendamento abbiamo chiesto, intendevamo chiedere e chiediamo: 1) una istituzione non facoltativa ma obbligatoria di organi collegiali dovunque vi sono sezioni staccate, collocatori, corrispondenti; 2) che questi organi collegiali siano composti solo di rappresentanti di lavoratori di tutte le correnti sindacali e di tutte le organizzazioni sindacali; 3) che questi organi collegiali abbiano poteri deliberativi nelle materie di loro competenza.

PRESIDENTE. Metto allora in votazione l'emendamento Fortunati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato).

Vi è ora un altro emendamento presentato dai senatori Carmagnola, Filippini, Rocco ed altri, così formulato.

Sostituire alla dizione del primo comma la seguente:

« Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può autorizzare la Commissione provinciale ad istituire presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori - corrispondenti od incaricati - una Commissione locale per il collocamento composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato in qualità di Presidente e da tre rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni locali ».

CARMAGNOLA, FILIPPINI, ROCCO ed altri.

Non essendo presente alcuno dei presentatori, l'emendamento si intende ritirato. Così

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

pure devono intendersi ritirati gli emendamenti presentati dai senatori Tartufoli e Veroni, così formulati:

Sostituire le ultime parole del primo comma con le seguenti: «... da sei rappresentanti dei lavoratori, quattro dei datori di lavoro, uno dei coltivatori diretti e uno degli artigiani».

TARTUFOLI.

All'ultimo comma, dopo le parole: «La Commissione dura in carica due anni» aggiungere le altre: «e quando risulta opportuno si potranno ad essa affidare funzioni di gestione dell'Ufficio di collocamento».

VERONI.

Domando alla Commissione se accetta l'emendamento concordato sull'articolo 24 del quale è già stata data lettura.

RUBINACCI. La Commissione lo accetta.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Pregherei i presentatori di vedere se non sia il caso di mutare un po' le proporzioni dei rappresentanti. Se non sbaglio l'emendamento propone 3 rappresentanti dei lavoratori e due dei datori di lavoro. Io proporrei di stabilire 4 rappresentanti dei lavoratori e 3 dei datori di lavoro e ciò per le seguenti ragioni: anzitutto per andare incontro alle esigenze prospettate dall'onorevole Fortunati, il quale dice che è necessario che i lavoratori siano rappresentati nelle varie correnti sindacali e questo mi pare giusto. In secondo luogo perchè se i datori di lavoro fossero rappresentati da due sole persone potrebbe darsi che, specie nei centri importanti, fossero rappresentate, ad esempio, l'agricoltura e l'industria e non il commercio. Per le ragioni dette mi pare che almeno questi tre rami debbano essere sempre rappresentati ed ecco allora la necessità di portare a quattro i rappresentanti dei lavoratori ed a 3 i rappresentanti dei datori di lavoro.

Per quanto riguarda poi la questione sollevata adesso dall'onorevole Fortunati e, poc'anzi, mi pare, da una interpretazione del rappresen-

tante della Commissione, circa lo scioglimento delle Commissioni, debbo osservare all'onorevole Fortunati che la prassi amministrativa oramai dimostra, e del resto la prassi legislativa anche, che l'autorità che provvede alla nomina di una Commissione ha vigilanza sulla Commissione stessa ed in caso di arbitrio procede allo scioglimento della Commissione. Questo il motivo per cui mi sembra che la sua esigenza sia implicitamente soddisfatta dalla formulazione di questo articolo e del resto dalla formulazione anche — se non sbaglio — degli articoli 1 e 23, in cui egualmente si è parlato di Commissione e non si è disposto con formule speciali per lo scioglimento, in quantochè tutto lascia a pensare, secondo la tradizione e le regole seguite, che l'autorità che procede alla nomina abbia anche il potere di revoca.

RUBINACCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUBINACCI. A nome dei firmatari dello emendamento sostitutivo, dichiaro che accetto la proposta dell'onorevole Ministro di portare i rappresentanti dei lavoratori a 4 e i rappresentanti dei datori di lavoro a 3.

PRESIDENTE. Do lettura del testo definitivo dell'articolo 24 con l'emendamento suggerito dall'onorevole Ministro e accettato dalla Commissione:

Art. 24.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta della Commissione provinciale di cui all'articolo 23, può autorizzare il Prefetto ad istituire, con proprio decreto presso le Sezioni di collocamento ed i collocatori — corrispondenti od incaricati — una Commissione per il collocamento, composta dal dirigente dell'Ufficio o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro.

Tale Commissione esprime pareri sulle materie previste dalle lettere a) e b) dell'articolo precedente e sulle altre questioni relative al collocamento, sottoposte al suo esame dal presidente della Commissione.

I turni di lavoro, previsti dall'articolo 14 bis, e la graduatoria delle precedenzae per l'avvicinamento al lavoro, secondo le norme dell'articolo

14 e le direttive di applicazione dettate dal Ministero per il lavoro e la previdenza sociale e dagli Uffici provinciali del lavoro, sentite le Commissioni centrali e provinciali di cui agli articoli 1 e 23, sono stabiliti e periodicamente aggiornati dalla Sezione di collocamento o dal collocatore, su conforme proposta della Commissione prevista dal 1° comma di questo articolo.

La sezione di collocamento o il collocatore non possono modificare i turni e le graduatorie proposte dalla Commissione se non in base a decisione adottata dall'Ufficio provinciale del lavoro sentita la Commissione di cui all'articolo 23. La Commissione dura in carica due anni.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

CAPO III. - Disposizioni penali.

Art. 25.

Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Nei casi di maggior gravità si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre mesi. Se non vi è scopo di lucro, la pena è della multa fino a lire 20.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 19 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000.

Il senatore Ciampitti ha proposto di sostituire l'intera prima parte dell'articolo con la seguente:

« Chiunque esercita la mediazione, a titolo gratuito, è punito con la multa fino a lire 10.000.

« Se la mediazione si esercita a scopo di lucro o con altra finalità illecita, la pena è della reclusione fino a tre mesi e della multa fino a lire 100.000.

« Nei casi di recidiva, la pena è aumentata di un terzo ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ciampitti per illustrare il suo emendamento.

CIAMPITTI. Il mio emendamento è di una semplicità straordinaria e non ha bisogno di un'ampia illustrazione. La sostanza non è molto dissimile dall'articolo 25 proposto dal Ministro ed adottato dalla Commissione, la quale dissente dal testo ministeriale unicamente per ciò che riguarda la penalità per coloro i quali infrangono la norma di cui all'articolo 11, già approvato dal Senato. La finalità del mio emendamento è semplice e chiara: quella di stabilire una norma che sia più aderente alla materia in discussione e di dare una graduazione alle pene che sia più consona alle varie violazioni. E mi spiego: io presentai, a proposito della discussione dell'articolo 11, un emendamento che da un lato tendeva ad escludere dal divieto di esercitare la mediazione fra l'operaio disoccupato e l'ufficio di collocamento chi lo facesse gratuitamente ed a fin di bene e dall'altra vietava l'esercizio della mediazione in rapporto a coloro che lo facessero a scopo di lucro o per altra finalità illecita. Ma il mio emendamento all'articolo 11 non ebbe fortuna e fu stabilito che, anche se fatta senza scopo di lucro, la mediazione non dovesse essere consentita. Ma ritengo che se pure una sanzione penale deve essere comminata contro chi esercita la mediazione gratuitamente, tuttavia la pena debba essere contenuta nei limiti più ristretti che sia possibile. Perciò propongo, con la prima parte del mio emendamento, che la penalità in rapporto a coloro che esercitano gratuitamente la mediazione fra operaio disoccupato ed ufficio di collocamento non debba andare al di là delle 10 mila lire di multa, mentre nel testo ministeriale ed in quello della Commissione si arriva fino alle lire 20 mila.

Quanto poi alla mediazione che viene esercitata od a scopo di lucro o per un altro fine illecito, sono in disaccordo col testo del Ministro e con quello della Commissione, perchè l'uno e l'altro vorrebbero punire questa infra-

ANNO 1948 - CXC SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

zione con la multa fino a 100 mila lire. Ritengo invece che la pena debba essere ancora più aspra e che debba esservi anche una pena afflittiva, oltrechè quella pecuniaria, perchè il fatto di colui che si intromette tra l'operaio disoccupato e gli Uffici di collocamento a scopo di lucro o con altra finalità illecita è cosa ignobile e riprovevole, perchè rappresenta una speculazione ingorda, una vera e propria truffa ai danni dell'operaio disoccupato che cerca lavoro. Quando la mediazione viene esercitata a scopo di lucro o con altra finalità illecita, la multa deve essere di 100 mila lire e la pena corporale fino a tre mesi di reclusione.

Invece, secondo il testo ministeriale e della Commissione, la pena della reclusione dovrebbe andare fino a tre mesi e la multa fino a 100 mila lire quando si verificasse un caso di particolare gravità.

Ora, senza irriverenza verso il Ministro e la Commissione, mi permetto osservare da modesto avvocato che è difficile distinguere in questa materia i casi più gravi da quelli meno gravi. Se si esercita la mediazione tra gli operai disoccupati e gli Uffici di collocamento, vorrei domandare come si fa a stabilire ai fini dell'applicazione delle pene se il fatto è di particolare gravità.

D'altra parte, se questa distinzione nel campo pratico si potesse verificare, penserà il magistrato ad applicare il massimo o il minimo o una pena che si avvicini al massimo o al minimo a seconda che il fatto è più o meno grave.

Io dico invece che, in luogo di prevedere l'ipotesi di una infrazione di particolare gravità, bisogna aver riguardo alla recidiva e stabilire in questi casi che la pena venga aumentata fino ad un terzo.

In conclusione domando con il mio emendamento che si rettifichi la multa, che nel testo ministeriale e della Commissione va fino a lire 20 mila se non vi è scopo di lucro, riducendola fino a 10 mila lire; per quelli che violano la norma dell'articolo 11, a scopo di lucro o per altro fine illecito, la multa si stabilisca fino a 100 mila lire e la pena della reclusione fino a tre mesi e, come ho già detto, nei casi di recidiva queste pene vengano aumentate di un terzo.

PRESIDENTE. Do ora lettura di un emendamento presentato dai senatori Picchiotti,

Troiano, Musolino, Mastino e Gervasi, al primo comma dell'articolo 25:

« Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge, è punito con l'ammenda fino a lire 50 mila. Nei casi di maggiore gravità si applica, oltre l'ammenda, l'arresto fino a un mese. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda fino a lire 10 mila ».

Ha facoltà di parlare il senatore Picchiotti per illustrare questo emendamento.

PICCHIOTTI. Onorevoli colleghi, non è il momento di far molte dissertazioni su questo punto. Io ho ascoltato la parola dell'oratore che mi ha preceduto, ma sono stato mosso a presentare questo emendamento per raggiungere la finalità di non dare tono e carattere di delitto a questa violazione di legge che mi pare debba avere contenuto solo contravvenzionale e che dovrebbe essere punita non con la multa o con la reclusione, ma con l'ammenda o con l'arresto. Tutto questo in armonia a quanto si dice nel primo capoverso dove si scrive che i datori di lavoro che non assumono operai tramite gli Uffici di collocamento — e lo possono fare anche per partito preso — sono puniti con l'ammenda e non con la multa. Questa equiparazione mi pare onesta, giusta, perchè se pena ci deve essere, essa deve essere contenuta con la disposizione del primo capoverso. È opportuna anche per non allargare il cerchio di delinquenti in Italia attraverso queste leggi eccezionali, altrimenti finiremo per non avere più nemmeno un incensurato. Faccio osservare che, oltre agli altri effetti, chi è condannato per una contravvenzione può usufruire di certi benefici in casi più gravi. In questo caso mi pare che si debba comminare una sanzione ed una punizione che si intonino con quella che si è proposto per i datori di lavoro onde metterli sullo stesso piano. Io penso che queste considerazioni debbano toccare la sensibilità squisita di voi tutti e che l'emendamento possa essere accolto dagli onorevoli senatori. (*Applausi da tutti i settori*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Jannuzzi per rendere noto il pensiero della Commissione sull'emendamento proposto dall'onorevole Picchiotti.

JANNUZZI. La Commissione accetta la proposta dell'onorevole Picchiotti tendente a dare natura di contravvenzione, anzichè di delitto, al reato previsto dall'articolo 25. Come è noto, la legge non dà una definizione di delitto e di contravvenzione, ma la natura del reato dipende dalla natura della pena. Siamo perfettamente d'accordo che la pena debba essere quella dell'ammenda e dell'arresto, il che imprime carattere contravvenzionale al reato e dà la possibilità di poter agire in giudizio per decreto. Ciò che semplifica molto anche la procedura.

MASTINO. Domando di parlare.

JANNUZZI. Circa la misura della pena, io sono del parere che, a parte la questione del limite massimo, un limite minimo bisogna stabilirlo. I minimi stabiliti dalla legge sono troppo bassi, sia per l'ammenda che per la multa, sì che non debba prospettarsi la possibilità che un pretore troppo benigno applichi la pena pecuniaria in misura molto ridotta, rendendo inefficiente la sanzione penale. Penso che non si debba andare al di sotto di un minimo della pena di lire 5.000, mentre il massimo potrebbe restare quello stabilito dalla legge. Non ritengo che si possa consentire, per lo meno per una ragione, vorrei dire, di euritmia legislativa in rapporto al Codice penale, l'ultimo alinea dell'emendamento proposto dall'onorevole collega Ciampitti, il quale vuol prevedere il caso della recidiva, caso che è previsto dall'articolo 99 del Codice penale e che non ritengo sia opportuno disciplinare diversamente.

Nei sensi suesposti la Commissione crede di aderire ai due emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Mastino.

MASTINO. Ho avuto il torto di chiedere la parola quando l'onorevole Jannuzzi, che parlava a nome della Commissione, non aveva concluso. La parola l'avevo chiesta proprio per sottolineare la superfluità della enunciazione contenuta nella proposta del senatore Ciampitti, secondo la quale si dovrebbe espressamente prevedere il caso della recidiva, che invece è già previsto dal Codice. Ciò non di meno non ho rinunciato a parlare perchè devo, in un certo senso, protestare contro l'affermazione

fatta proprio dal senatore Jannuzzi su un altro punto. Il senatore Jannuzzi ha detto: noi dobbiamo stabilire un minimo di ammenda piuttosto alto — e io concordo che si debba parlare di un'ammenda e non di multa — che ci assicuri che i contravventori saranno in ogni caso severamente puniti ad onta della bontà che vi può essere in coloro che giudicheranno. Ora a mio parere la motivazione non può essere quella del collega, secondo la quale noi dovremmo stabilire un minimo alto, perchè coloro che giudicheranno, in pratica, potrebbero essere troppo blandi. Non può un consenso partire da un supposto secondo il quale chi giudica si debba ritenere che non giudichi con assoluta giustizia, non mantenendo, cioè, le giuste proporzioni tra il fatto e la pena.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, onorevole Fanfani.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Mi dichiaro d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Da parte del senatore De Bosio era stato proposto di sostituire la prima parte dell'articolo con le seguenti disposizioni:

« Chiunque compie atti di mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica, si applica, oltre la multa, la reclusione fino a tre mesi. Se non vi è scopo di lucro la pena è della multa fino a lire 20.000.

« La semplice raccomandazione non costituisce atto di mediazione ».

Per l'assenza del presentatore, questo emendamento deve considerarsi ritirato.

JANNUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

JANNUZZI. Per quanto l'emendamento proposto dal senatore De Bosio debba considerarsi ritirato, ritengo che la dizione « compie atti di mediazione » sarebbe più esatta della dizione « esercita la mediazione » perchè nel termine « esercita » è implicita un'attività abituale e continua, mentre il « compiere atti di mediazione » può riferirsi anche ad atti singoli. Comunque sarà sempre opportuno di formulare un nuovo testo che tenga conto degli

emendamenti illustrati dai senatori Ciampitti e Picchiotti.

PRESIDENTE. Comunico che da parte della Commissione è stato presentato il seguente nuovo testo del primo comma dell'articolo 25, nel quale sono stati trasfusi gli emendamenti illustrati dai senatori Ciampitti e Picchiotti, che si intendono, pertanto, ritirati:

« Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000. Se vi è scopo di lucro la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 80.000 ».

Lo pongo ai voti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ora ai voti i tre successivi comma dell'articolo 25 nel testo della Commissione.

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Il senatore Franza ha proposto di aggiungere all'articolo 25 il seguente comma:

« La vigilanza per l'osservanza della legge spetta al Ministero del lavoro che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro ».

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Questo emendamento mi sembra una superfluità; tuttavia se il senatore Franza lo desidera, posso accettarlo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento presentato dal senatore Franza.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova l'emendamento non è approvato*).

Do lettura del nuovo testo dell'articolo 25:

« Chiunque esercita la mediazione in violazione delle norme della presente legge è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 20.000. Se vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a tre mesi e l'ammenda fino a lire 80.000.

I datori di lavoro che non assumono per il tramite degli Uffici di collocamento i lavoratori, sono puniti con l'ammenda da lire 2.000 a lire 10.000 per ogni lavoratore assunto.

I datori di lavoro che non comunicano nei termini di cui all'articolo 19 della presente legge la cessazione del rapporto di lavoro sono

puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 1.000 per ogni lavoratore e per ogni giorno di ritardo.

Il lavoratore che all'atto della sua iscrizione o della conferma di detta iscrizione, non denuncia di essere già occupato, è punito con l'ammenda da lire 500 a lire 5.000 ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

CAPO IV. - Disposizioni finali.

Art. 26.

I Comuni sono tenuti a fornire i locali occorrenti per i servizi di collocamento.

FANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANTONI. Mi ero proposto di presentare un emendamento soppressivo di questo articolo, ma di fronte all'opposizione che al suo accoglimento avrebbero fatto - almeno stando a quanto privatamente essi mi dissero - sia il Ministro che il relatore, ho desistito.

Però non posso non fare, in proposito, una dichiarazione ed elevare una protesta.

Con questo articolo ancora una volta si addossano ai Comuni spese che loro non competono. Non è la questione della spesa per l'affitto di una o più stanze che preoccupa, ma il sistema che si persegue di caricare sui Comuni spese che incombono allo Stato.

Io ricordo a me stesso, onorevoli colleghi, che nella non lontana discussione fatta sul bilancio dell'interno ed in particolare in quella sul bilancio stesso davanti la prima Commissione - e mi spiace di non vedere qui l'amico Bubbio relatore ed il Presidente della Commissione Merlin, per avere il loro appoggio - fu detto e proclamato che è ora di finirla di addossare ai Comuni spese per compiti che esulano dalle loro normali funzioni.

L'ora e la portata del mio intervento non consentono una discussione chiarificatrice od esemplificatrice.

Devo limitarmi a deplorare - e, con me, dovrebbero deplorarlo quanti degli onorevoli colleghi sono amministratori in specie di piccoli Comuni - questo sistema e questa tendenza che non trovano giustificazione nep-

pure se tali compiti e tali spese rispondono anche ad interessi locali.

Oggi si impone loro di provvedere ai locali per gli Uffici di collocamento così come ieri si è loro addossato il compito di provvedere per quelli delle carceri, degli Uffici giudiziari e delle scuole. Il disegno di legge in esame — a quanto pare — toglie qualche carico per ciò che attiene il servizio della disoccupazione indennizzata, ma non resta, forse, ancora ai Comuni non sedi di Uffici dell'Istituto della previdenza sociale, l'incarico per lo meno di provvedere alla erogazione dei sussidi di disoccupazione che impone ai bilanci strimenziti dei piccoli Comuni una spesa non lieve, in quanto qualcuno di essi ha persino dovuto aumentare il proprio personale, non ricevendo dall'Istituto di Previdenza che un compenso mensile irrisorio per la prestazione del servizio?

D'altronde, io credo di dover osservare che il disegno di legge non tiene conto delle disposizioni dell'articolo 2 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui un riflesso c'è nell'articolo 81, ultimo comma della Costituzione.

Quell'articolo dice: « Qualsiasi disposizione legislativa tendente a porre a carico dei Comuni e delle Province nuove o maggiori spese, deve essere concretata di concerto oltre che col Ministro dell'interno, anche col Ministro delle finanze. Il consenso deve risultare dal relativo disegno di legge, e qualora la spesa sia inerente a servizi di carattere statale... » come in questo caso perchè la funzione del collocamento è statale...

CINGOLANI. È pubblica.

FANTONI. Comunque a mezzo di Uffici statali, come dice l'articolo 7.

« ... devono essere in pari tempo assegnati agli Enti predetti i corrispondenti mezzi di entrata ».

Io nel disegno di legge che abbiamo sotto gli occhi, non trovo questa corrispondenza di mezzi di entrata, trovo solo che ai Comuni è addossato un nuovo carico, senza che siano messi in condizione di farvi fronte, senza che si sappia da quale fonte possano trarre i mezzi per fronteggiare la spesa. Perciò — secondo me — la disposizione in esame urta contro una norma che per avere rispondenza nella Carta

costituzionale bisognava che fosse tenuta presente.

Comunque, la questione più che giuridica, è politico-amministrativa perchè in quella norma c'è un freno alla tendenza deplorata di imporre ai Comuni nuovi carichi.

Richiamando su ciò l'attenzione del Ministro e della Commissione, desidero di avere le chiarificazioni del caso.

PRESIDENTE. Onorevole Fantoni non posso chiedere il parere della Commissione e del Ministro sopra un emendamento che lei dichiara di non aver presentato.

FANTONI. Ed allora, a me basta che la mia protesta risulti a verbale, con la dichiarazione che voterò contro l'articolo.

FORTUNATI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FORTUNATI. Mi debbo associare a quello che ha detto l'onorevole Fantoni. Noi non possiamo votare questo articolo, perchè, come ha detto il collega Fantoni, è contrario a precise disposizioni di legge. Non possiamo addossare oneri all'Ente comune, quando l'Ente non ha una contro-partita; non possiamo, nei confronti degli enti locali, che sono tutelati e controllati dagli organi statali, seguire una norma diversa da quella che, attraverso la Costituzione, ci siamo imposta. Attraverso la Costituzione ci siamo imposti che non possiamo impostare alcuna spesa che non abbia una copertura. Di punto in bianco addossiamo spese ai bilanci degli enti locali, che tutti sappiamo essere, in moltissimi casi, in forte disavanzo, senza preoccuparci del come essi potranno sopportare le spese in parola. Vi dico di più; in certi centri dell'Alta Italia, il problema non è solo finanziario, il problema è addirittura edilizio. A Bologna, ad esempio, noi abbiamo dovuto, ad un certo momento, requisire abitazioni private — il Consiglio di Stato poi ci ha dato torto — per uffici comunali. Secondo questa legge, noi che non abbiamo neanche la capacità edilizia per i servizi normali comunali, dovremmo provvedere alle sedi del servizio per il collocamento. Io vi domando se in questa occasione, io che sono assessore al Comune di Bologna, posso tacere. Non è possibile. Vorrei parlare con tutti gli amministratori che sono

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

qui, vorrei parlare con qualche amministratore di Padova che si trova nelle stesse condizioni edilizie della mia città... (*Interruzione dell'onorevole Fantoni*).

Come facciamo noi, così leggermente, ad approvare una disposizione di questo genere? Io richiamo la responsabilità del Senato di fronte a questo fatto, che a cuor leggero noi attribuiamo ai Comuni un compito che dal punto di vista finanziario, dal punto di vista delle possibilità oggettive, edilizie, diventa per essi, in questo momento, estremamente difficile, estremamente complesso.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Mi limiterò a poche osservazioni dal momento che il collega Fortunati, ed in parte l'onorevole Fantoni, hanno sollevato una questione di ordine costituzionale. Essi hanno detto che noi non potremmo deliberare in questa materia ostandovi la legge comunale e provinciale. Io vorrei fare osservare che nel diritto pubblico noi abbiamo leggi ordinarie e leggi costituzionali. Per le leggi costituzionali sono previste determinate modalità di votazione.

Ora noi siamo di fronte invece ad una legge ordinaria quale la legge comunale e provinciale e quindi in questo caso si applica il principio normale della successione della legge nel tempo, per cui la legge successiva può modificare la legge anteriore.

FANTONI. Ma vi è l'articolo 81 della Costituzione.

BOSCO. Ma quello riguarda le spese dello Stato! Ripeto che noi ci troviamo in tema di una legge ordinaria che può essere modificata da un'altra legge ordinaria. L'articolo 81 della Costituzione, ripeto, riguarda le spese dello Stato.

FANTONI. Ma l'articolo 81 afferma un principio.

BOSCO. Non possiamo applicare in via analogica ai Comuni il principio dell'articolo 81 che riguarda le spese dello Stato. Siamo in tema di legge ordinaria che può essere modificata da una legge successiva. Questo per quanto riguarda la forma.

Per quanto riguarda la sostanza, vorrei fermarmi su una osservazione drastica del

collega Fantoni e cioè che il Comune debba disinteressarsi dei problemi dell'occupazione dei lavoratori. Ricordo che, tra l'altro, esiste una legge riguardante i lavori pubblici per lenire la disoccupazione, per cui determinati averi sono a carico del Ministero dei lavori pubblici e dei Comuni.

Il Comune non può disinteressarsi dei membri della sua corporazione. Quindi non è vero che il Comune si debba disinteressare del problema sociale. (*Interruzione del senatore Fantoni*).

Nella pratica accadrà che molti di questi piccoli uffici potranno essere ospitati nelle sedi comunali. Si tratterà di un tavolo e di poche sedie per i piccoli centri. Se poi si tratterà di grossi comuni vi saranno i palazzi della Previdenza sociale quelli dell'I.N.A.I.L., ecc., i quali potranno provvedere a queste necessità. Quindi non bisogna fare un grosso problema di un problema che non è di grande importanza pratica. I comuni sono enti autarchici territoriali nell'ambito dell'ordinamento dello Stato e sono tenuti ad agevolare l'azione dello Stato, specialmente in una materia così delicata come quella di cui si tratta. (*Vive approvazioni*).

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FANFANI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, vorrei dire una cosa alla quale certamente i senatori Fantoni e Fortunati non hanno pensato. Niente da aggiungere alle considerazioni di ordine giuridico fatte dal senatore Bosco che mi pare liberino il campo da ogni preoccupazione dal punto di vista formale e legale. Sostanzialmente l'onorevole Fantoni dice: ma voi aggiungete un carico ai Comuni. Per quanto riguarda la Costituzione, onorevole Fantoni, mi pare che l'onorevole Bosco abbia risposto. Lei onorevole Fantoni dice: date un nuovo carico ai Comuni. Per caso lei non si è accorto e non ha protestato perchè leviamo un onere ai Comuni e l'onere è il seguente: lei sa che finora si è provveduto alla nomina di collocatori in quasi tutti i Comuni. Osservando il bilancio si vede se per caso questa legge grava i Comuni o meno.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Ieri ho citato un caso, quello di Rimini e, come ha detto qualcuno, proprio in quel caso il funzionario in parola era stato messo a disposizione dell'Ufficio di collocamento, pur restando a carico del Comune con l'intero stipendio e credo che capiti questo a parecchi Comuni. Ebbene, proprio con questo sistema, con quanto ieri abbiamo votato, i Comuni vengono liberati da questo onere. Per quanto riguarda i locali qui si è detto che è una funzione che lo Stato si assume. Ma credete davvero che sia indifferente alla vita del Comune l'esercizio di queste funzioni? Allora i Comuni di che cosa si dovranno occupare? Solo della nettezza urbana? Ora è vero che di parecchie cose si occupano i Comuni, ma se non sbaglio, onorevole Fantoni, i Comuni forniscono i localiper altri servizi meno importanti di questo e se una volta tanto i Comuni vengono chiamati a prestare il loro aiuto alla risoluzione del problema che è alla base della vita pacifica del Comune, penso che i Comuni dovrebbero ringraziarci.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 26. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Dopo prova e controprova, è approvato).

Art. 27.

È abrogato il regio decreto-legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo dall'onorevole Rubinacci:

«È abrogato altresì l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1381.

«Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

«Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti».

L'onorevole Rubinacci ha facoltà di svolgerlo.

RUBINACCI. Il Senato ricorderà che quando si discusse l'articolo 7, abbiamo accantonato

il richiamo alle deroghe e ci siamo riservati di collocarlo nella sede più opportuna. A me è sembrato che la sede opportuna fosse proprio quella dell'articolo finale del titolo, e per questo ho proposto di aggiungere quanto è indicato nella seconda parte del mio emendamento. Nella prima parte ho fatto riferimento all'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948. In quella disposizione è stabilito che il contingente degli incaricati comunali per il collocamento deve essere stabilito di concerto tra il Ministro del tesoro e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Io ho avuto l'impressione, che credo sarà condivisa dal Senato, che se lasciamo in piedi questa disposizione di legge, il Ministero del lavoro non sarà messo nella condizione di assolvere all'onore grave che gli imponiamo con questa legge, assicurando un esatto e soddisfacente svolgimento del collocamento attraverso una organizzazione veramente periferica e capillare.

Qualora il Senato approverà l'emendamento, sarà in tal modo sciolta la riserva fatta all'articolo 7.

FANFANI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Concordo con questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Rubinacci. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'articolo 27 nel suo testo definitivo che è il seguente:

Art. 27.

È abrogato il regio decreto legge 21 dicembre 1938, n. 1934, sull'ordinamento della disciplina nazionale della domanda e della offerta di lavoro.

È abrogato altresì l'ultimo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 1381.

Restano in vigore le disposizioni speciali che regolano l'assunzione e il collocamento di particolari categorie di lavoratori.

Nulla è variato per quanto riguarda le disposizioni speciali relative al collocamento degli apprendisti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Con questa approvazione resta inteso che il Senato ha sciolto la riserva posta all'articolo 7.

Resta solamente da approvare — in questa prima parte del disegno di legge — il comma aggiuntivo all'articolo 17.

Il seguito di questa discussione è rinviato a martedì prossimo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Benedetti Tullio ha presentato la seguente interpellanza:

Al Presidente del Consiglio dei Ministri, in merito alla mancata osservanza delle disposizioni che dovrebbero regolare la pubblicazione dei giornali e sugli intendimenti del Governo in tema di aiuti indiretti alla stampa.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni presentate alla Presidenza.

RAJA, segretario:

Al Ministro degli affari esteri, per sapere se intende riferire al Parlamento la precisa portata degli accordi recentemente stipulati con la Repubblica Austriaca, e se non ritenga anche di doverlo informare sopra i passi che certamente si saranno compiuti dal Governo Italiano per le dichiarazioni stampa fatte a Roma dal signor Gruber sulle condizioni dell'Alto Adige e sulle nostre frontiere al Brennero, dichiarazioni che hanno sollevato in tutto il Paese le più vivaci e giustificate proteste.

VERONI.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le ragioni per le quali non abbia ancora provveduto ad emanare provvedimenti a favore dei farmacisti perse-

guitati politici, così come ha fatto per i profughi delle zone di confine e rimpatriati dalle colonie e come ha provveduto il Ministro della pubblica istruzione.

MACRELLI, LANZETTA, ZANARDI, GASPARETTO, ADINOLFI, FARINA, RUGGERI, RIZZO, MUSOLINO, PALUMBO Giuseppina, TROIANO, CORTESE, GIUA, BERLINGUER.

All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i motivi per cui, essendo trascorsi dodici mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo 13 novembre 1947, n. 1256 (riportato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 24 novembre 1947) che delega alla Croce Rossa italiana il servizio della trasfusione del sangue sul piano nazionale ed il coordinamento delle libere attività delle Associazioni dei datori di sangue, non si è ancora provveduto ad emanare il decreto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo sopra citato che deve stabilire le norme integrative ed esecutive per l'applicazione del decreto stesso, ritardo che è causa di difficoltà per le Associazioni suddette e di ostacolo al progresso dei servizi trasfusionali del nostro Paese.

SAMEK LUDOVICI, SANTERO, ALBERTI Giuseppe, BAREGGI, MONALDI, BENEDETTI Luigi, MOTT.

Al Ministro della difesa, per sapere quali provvedimenti intenda adottare per eliminare la ingiusta distinzione esistente fra gli ufficiali del servizio di Commissariato militare dell'Esercito, divisi in due ruoli — ruolo ufficiali commissari e ruolo ufficiali di sussistenza — ed aventi i primi funzioni direttive ed i secondi funzioni esecutive, pur essendo numerosi ufficiali di sussistenza in S. P. E. laureati e molti ufficiali commissari in S. P. E. privi della prescritta laurea e pur avendo i predetti ufficiali di sussistenza in S. P. E. svolto presso le Accademie militari dei corsi completi (biennali) e non annuali, come i corsi frequentati dagli ufficiali commissari e trattanti identiche materie di studio.

L'interrogante chiede inoltre se, in attesa di una definitiva sistemazione del servizio,

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

non sarebbe opportuno disporre di urgenza il passaggio, a domanda, nel ruolo ufficiali commissari, degli ufficiali in S. P. E. di sussistenza muniti di laurea, considerando anche che con tale passaggio non ne deriverebbe modificazione alcuna nello stato giuridico degli ufficiali interessati, nè aggravio per il bilancio.

RUSSO.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro del tesoro e all'Alto Commissario per l'alimentazione, per apprendere se intendano intervenire presso la Federazione dei Consorzi agrari, che provvede per conto dello Stato a tutte le operazioni di smistamento del grano e degli altri prodotti contingentati, per disporre che venga esaminata e presa nella dovuta considerazione la più volte rinnovata offerta rimasta sempre inspiegabilmente senza risposta di una seria Azienda che si è dichiarata pronta a fornire il materiale necessario allo scarico del grano dai piroscafi nel porto di Reggio Calabria a prezzi molto più vantaggiosi per lo Stato di quelli in atto praticati da altra Ditta, con la conseguente economia di rilevante somma per ciascuna operazione.

TRIPEPI.

Al Presidente del Consiglio e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il motivo per cui alle maestranze dipendenti dalle Concessioni speciali non viene corrisposta la indennità straordinaria di disoccupazione di cui alla legge n. 873 del 20 maggio 1946, e per sapere inoltre se non ritengano necessario, come richiesto a più riprese dalle organizzazioni sindacali, emanare urgenti provvedimenti di legge al fine di:

1° rendere obbligatorio il rispetto delle tabelle degli assegni familiari già concordate nel contratto collettivo di lavoro stipulato il 10 novembre 1947 tra il Sindacato Nazionale Lavoratori del Tabacco e l'Associazione Produttori Tabacchi Italiani;

2° estendere il trattamento assistenza maternità nella misura e con le modalità concesse ai lavoratori dell'industria già concordato tra le parti nel citato contratto nazionale;

3° sollecitare le ispezioni presso i concessionari speciali da parte degli organi preposti a tale servizio al fine di accertare l'applicazione delle disposizioni vigenti circa le assicurazioni sociali e il regolamento igienico-sanitario.

ALUNNI PIERUCCI.

Al Ministro delle poste e telecomunicazioni, per sapere come intende sistemare i 2.590 diplomati e 288 laureati dell'Amministrazione poste e telecomunicazioni i quali, assunti nei gradi inferiori e di gruppo C dell'Amministrazione, hanno avuto finora scarsissima possibilità di sistemazione secondo quanto potrebbero legittimamente aspirare in forza del proprio titolo di studio oltre che del fatto che l'Amministrazione da lunghi anni li ha applicati e li applica anche in funzioni di dirigenza.

Vorrebbe altresì conoscere, l'interrogante, se e perchè s'intende di continuare a bandire concorsi riservandoli a persone estranee all'Amministrazione venendosi a determinare con ciò un maggiore onere per il bilancio già gravato per l'88 per cento di spese per il personale.

L'interrogante fa presente che onere aggiuntivo non sussisterebbe se i concorsi fossero riservati, sia pure attraverso modifiche di leggi vigenti, al numeroso personale qualificato attraverso un severo esame di esso.

BORROMEO.

Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura, per conoscere quali provvedimenti hanno adottato o intendono adottare per alleviare - almeno in parte - i danni arrecati dalle recenti alluvioni nelle provincie di Forlì e di Ravenna.

MACRELLI.

Al Ministro della difesa, per conoscere se corrisponde a verità la notizia secondo la quale il campo di aviazione di Aviano non verrebbe più utilizzato come campo di aviazione, ma per gli usi dell'esercito. L'interrogante fa presente che la notizia ha destato fra i competenti grande stupore perchè il campo di Aviano è giustamente ritenuto fra i migliori di Europa per le sue caratteristiche (esten-

ANNO 1948 — CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

sione, fondo naturalmente drenante, riparo dai venti, ecc.) ed è sempre stato particolarmente adatto per la scuola di pilotaggio e di addestramento.

ASQUINI.

Al Ministro dell'istruzione pubblica, per conoscere a quale motivo si deve attribuire la mancanza di tempestive disposizioni sugli incarichi straordinari che ha causato il ritardo dell'apertura di molte scuole elementari. L'interrogante è a conoscenza che al Ministero era già stata segnalata dai provveditori scolastici, fin dal mese di agosto, l'impossibilità di espletare concorsi per maestri prima dell'inizio dell'anno scolastico. Il fatto ha particolare riferimento alla provincia di Udine.

ASQUINI.

Al Ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti di sua competenza intende adottare per agevolare le costruzioni edilizie private. L'interrogante ritiene opportuno vengano adottate urgentemente delle esenzioni fiscali per incoraggiare l'auspicata ripresa edilizia necessaria particolarmente in questo momento per combattere sia la crisi degli alloggi come la disoccupazione.

ASQUINI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per sapere:

1° se ritenga giusto, che il personale aggregato alle carceri in caso di malattia o di altre impellenti necessità debba provvedere a proprie spese alla propria sostituzione nell'ufficio anche quando per la gravità del male gli riesca impossibile anche la ricerca di un qualsiasi sostituto;

2° se non ritenga doveroso concedere a detto personale un mese almeno di licenza come è stabilito per tutti gli impiegati dello Stato senza essere obbligato a provvedere alla propria sostituzione:

3° se risponde a criteri di equità quanto è stabilito nell'articolo 4 del decreto ministeriale 6 luglio 1948 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 1948, n. 197) per il quale soltanto per i sanitari è previsto un minimo di retribuzione mensile pari a lire 25.000

mentre ne sono esclusi i cappellani che pure disimpegnano il loro ministero nella stessa disagiata residenza;

4° per quale motivo soltanto i cappellani, per essere ritenuti degni dei miglioramenti di cui è oggetto nel citato decreto debbono prestare 42 ore settimanali: 1° — quando anche essi come i sanitari, per la natura del ministero che disimpegnano e che può essere richiesto, e pertanto indilazionabile, in ogni ora del giorno e della notte sono sempre a disposizione dell'Istituto; 2° — quando è pacifico che la settimana lavorativa è per tutti gli impiegati di ore 40 settimanali senza tener conto di tutte le feste e dei mesi di licenza;

5° se ai cappellani, che a norma del decreto 6 luglio 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 agosto 1948, n. 199) debbono prestare 42 ore settimanali e sono esclusi da tutti i vantaggi concessi agli impiegati dello Stato (feste-licenza-viaggi semi gratuiti), creda adeguato e giusto compenso la retribuzione mensile la quale anche con l'aggiunta degli ultimi miglioramenti va da un minimo di lire 16.000 ad un massimo di lire 22.000 mensili;

6° se in vista di eventuali miglioramenti alle categorie di impiegati meno retribuiti, non sia doveroso tener presente la categoria dei cappellani delle carceri per i quali essendo stabilito un orario settimanale di 42 ore e pertanto essendo loro preclusa ogni altra attività, è da ritenere inadeguata se non irrisoria l'attuale retribuzione anche aumentata dei recenti miglioramenti.

CERULLI IRELLI.

Al Ministro della difesa, per conoscere:

1° se risulta che nel settembre 1942 l'allora colonnello Cesare Fabozzi abbia ufficialmente presentato al Ministero della guerra suoi fondati sospetti che mettevano in dubbio gravemente la correttezza di alcuni generali, ed abbia fornito particolareggiati elementi di giudizio, dai quali fra l'altro risultava che i predetti generali, allo scopo di falsare la verità sul comportamento dell'ufficiale, avevano in sede di documento caratteristico asserito di averlo interrogato, mentre tale circostanza non si era mai verificata;

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

2° se risulta che il Ministro del tempo, artificiosamente definendo «reclamo» quello che invece era stato un doveroso esposto, si astenne dal dare ad esso il seguito del caso, che avrebbe dovuto condurre ad una inchiesta a carico dei predetti generali, i quali sotto quel deprecato regime godevano di protezioni e di favori per benemerienze fasciste e della guerra in Spagna;

3° se risulta che con regolare verbale della Commissione centrale di avanzamento del dicembre 1942, il colonnello Fabozzi — nonostante che fosse stato giudicato quale comandante di reggimento «poco pronto nella interpretazione degli ordini operativi ed alquanto tardo nella esecuzione» e fosse stato sostituito d'autorità nel comando del suo Reggimento in guerra — venne prescelto ad unanimità di voti e dichiarato idoneo all'avanzamento a scelta ordinaria al grado di generale di brigata; circostanza, questa, dalla quale si dovrebbe desumere che le autorità centrali avevano riconosciuta appieno la falsità delle valutazioni negative contenute nel documento caratteristico allora in atti e formulato dai predetti generali miranti a riversare sul Fabozzi la responsabilità delle loro manchevolezze operative;

4° se risulta che il colonnello Fabozzi, in sede di formale reclamo prodotto il 6 agosto 1945, fece riferimento al suo precedente esposto, presentandolo nuovamente e col corredo di altri allegati atti a fornire al Ministero ulteriori e più particolareggiati elementi di giudizio;

5° se risulta che in sede di successivo richiamo diretto al signor Ministro della difesa — Esercito — in data 26 giugno 1947, il generale Fabozzi ribadì le accuse di mendacio a carico dei predetti suoi ex-superiori;

6° se risulta che al precitato reclamo, datato 26 giugno 1947 regolarmente presentato in via amministrativa ed in bollo, l'interessato non ebbe alcuna risposta entro i termini previsti per poter presentare ricorso in via giurisdizionale: ricorso che tuttavia l'ufficiale ha proposto tempestivamente alla quarta sezione del Consiglio di Stato, e che è stato notificato il 29 luglio e depositato il 27 agosto 1947;

7° se risulta che con comunicazione in data 30 novembre 1948 diretta al Comando militare territoriale di Roma, il generale Fabozzi abbia fornito ulteriori precisazioni nei riguardi dei predetti suoi ex superiori ed abbia formulato specifiche richieste, in merito alle quali nessuna notizia gli è stata finora data;

8° se risulta che con successive comunicazioni, in data 15 luglio 1948 e 11 settembre 1948, il generale Fabozzi abbia formulato ancora annotazioni, riserve ed esplicite dichiarazioni, senza peraltro ottenere che l'Amministrazione prendesse adeguati provvedimenti;

9° se risulta che l'atteggiamento doverosamente e dignitosamente tenuto dal generale Fabozzi, il quale si è limitato a sottoporre alle competenti autorità ed esclusivamente per la via regolare, gli elementi di giudizio da lui ritenuti utili ai fini della verità, della disciplina e dell'onore militare, possa ora essere considerato «indisciplinato e scorretto» (come gli è stato fatto comunicare con foglio numero 14876/ML di protocollo, in data 18 c. m. del Comando militare territoriale di Roma), o se invece non ci sia per caso ancora negli Uffici del Ministero chi continui imperterritamente a difendere tenacemente i protetti del fascismo.

BUONOCORE.

Al Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza del fatto che le opere di consolidamento dell'abitato di Villafranca Sicula (Agrigento), eseguite per un importo di sei milioni dalla Ditta Cumbo di Siculiana (Agrigento) nel periodo febbraio-luglio u. s., sono state quasi totalmente distrutte dalle prime acque di settembre. Risulta infatti che dieci, delle quattordici briglie costruite — e precisamente quella a sud dell'abitato ove il terreno è franoso — sono state portate a mare cagionando lesioni in tutti gli edifici sovrastanti. L'interrogante gradirebbe inoltre conoscere quali provvedimenti il Ministro intende prendere per porre riparo alle minacce di franamento e per tranquillizzare quella popolazione.

CASADEI.

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

Al Ministro dell'interno e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti intendano adottare a favore degli ospedali i quali si trovano in gravissime condizioni finanziarie in seguito all'emanazione del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36 e alla morosità nei pagamenti dell'Istituto nazionale di assicurazione contro le malattie, il quale viene oggi ad avere a carico ospedalità per un ammontare in media superiore al 30 per cento della entrata totale degli ospedali.

L'interrogante fa presente che, nel caso non vengano presi urgentemente provvedimenti in merito, molti ospedali non saranno più in grado di provvedere agli indispensabili servizi assistenziali.

ASQUINI.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Svolgimento delle seguenti interpellanze:

GASPAROTTO (RUINI, LABRIOLA, BERGAMINI, FAZIO, REALE Vito, BENCIVENGA). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'industria e commercio.* — Riconoscendo che il turismo al di sopra dei vantaggi economici per i Paesi interessati al suo sviluppo, ha assunto nel campo internazionale un'alta funzione civile di avvicinamento fra i popoli mediante lo scambio diretto delle idee e delle conoscenze sui costumi, sulla produzione e sulle caratteristiche di ogni Paese;

gli interpellanti affermano la necessità che, in concorrenza alle iniziative prese da altri Paesi, il Governo dia nuovo e maggiore impulso all'organo direttivo del movimento turistico in Italia e, in prosecuzione dell'opera iniziata dal nostro Ministero degli esteri e in concordia ai voti espressi dal Congresso interparlamentare tenutosi a Genova il 14-16 settembre:

a) solleciti dai Governi esteri i provvedimenti necessari a facilitare il transito dei turisti e degli uomini di affari da Stato a Stato ed a superare difficoltà valutarie in

ordine alla moneta e doganali circa il passaggio di frontiera agli autoveicoli;

b) demandi — in attesa della costituzione di organi più idonei — ai nostri Consolati all'estero l'ufficio di diffondere le pubblicazioni dirette a mettere in particolare rilievo le bellezze naturali, storiche e artistiche, che sono privilegio del nostro Paese, e portare a pubblica conoscenza le iniziative che al riguardo vanno organizzando l'industria alberghiera e gli enti preposti allo sviluppo del turismo;

c) solleciti e coordini a mezzo del Commissariato del turismo meglio potenziato nei mezzi e nelle funzioni, tutte le iniziative delle categorie maggiormente interessate, dai conduttori di alberghi agli esercenti imprese di trasporto passeggeri per via di terra, di mare e d'aria, agli enti fieristici e ai dirigenti le più accreditate manifestazioni teatrali, folkloristiche, di arte pura, ecc., e a tal fine interpellano sul programma del Governo circa l'incremento e l'ordinamento del turismo nel nostro Paese, onde elevarlo a sempre maggiore influenza e dignità nel campo economico e culturale della vita internazionale.

BERLINGUER (DELLA SETA, D'ONOFRIO). — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri.* — Per conoscere in base a quali criteri sia stato nominato il Sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma.

LUSSU. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti ritenga opportuno prendere per il Comune di Escalaplano (provincia di Nuoro) dove un maresciallo dei carabinieri si comporta come se fosse il capo locale della Democrazia cristiana e, per aumentare il seguito del suo partito, ricorre ad atti arbitrari quali non si sono più visti in Sardegna dal periodo più terroristico del regime fascista. Quel maresciallo ha preso a schiaffi in pubblico un grande invalido di guerra, senza alcuna giustificazione (Demontis Orlando) e ha maltrattato, egualmente in pubblico e senza alcuna giustificazione, una donna incinta (Matana Maria), e in pubblica piazza, nel procedere all'arresto di un individuo per reati comuni, peraltro non accertati (Demontis Benigno), gli ha fatto mettere per sfregio le ca-

ANNO 1948 - CXI SEDUTA

DISCUSSIONI

19 NOVEMBRE 1948

tene al collo. Simili atti, gravissimi anche in regime coloniale, difficilmente possono trovare spiegazione con l'autorità che devono imporre gli agenti dell'ordine pubblico, nell'ambito della Costituzione. Lo stesso maresciallo ha già fatto arrestare e proposto per il confino il segretario della sezione locale di un partito d'opposizione (Corda Giovanni), già perseguitato dal fascismo, che gode la stima e ha il seguito dell'immensa maggioranza della popolazione. Lo stesso maresciallo, complice dei pochissimi esponenti della Democrazia cristiana locale, senza alcun seguito, sotto il pretesto di associazione a delinquere, immaginata a fini di parte, fa proposte per il confino e fa arrestare gli avversari politici e le loro famiglie, mettendoli insieme a qualche pregiudicato comune, per dare così parvenza di giustificazione a un'azione esclusivamente persecutoria politica. Chiede di conoscere se non

ritenga necessario dare disposizioni al Prefetto di Nuoro per impedire simili atti che offendono la libertà dei cittadini, il prestigio dello Stato e la Costituzione democratica della Repubblica. Chiede infine se, nell'interesse generale, quando nei nostri Comuni rurali un pubblico ufficiale si propone effettivamente la repressione della delinquenza comune, non ritenga indispensabile che questi si astenga obbligatoriamente dall'intervenire nelle lotte dei partiti politici locali, e tanto meno possa esserne il capo, chè, diversamente, esso stesso, nell'opinione pubblica, appare come il capo dell'associazione a delinquere.

La seduta è tolta (ore 24,20).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti